

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	38
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	43
COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)	»	44
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	49
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	51
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	53
GIUSTIZIA (II)	»	93
DIFESA (IV)	»	100
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	102
FINANZE (VI)	»	115
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	133

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	141
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	150
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	154
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	165
AFFARI SOCIALI (XII)	»	175
AGRICOLTURA (XIII)	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	191
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	194
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	199
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	202

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti	3
ALLEGATO (<i>Parere della Giunta per il Regolamento ulteriormente specificativo delle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo</i>)	7
Comunicazioni della Presidente su una questione riguardante l'esame in Assemblea di progetti di legge iscritti in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione	4

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, dopo aver comunicato alla Giunta che i deputati Dieni, Vito e Toninelli hanno comunicato che non potranno partecipare alla riunione odierna a causa di concomitanti impegni presso le Commissioni di appartenenza, fa presente che il primo punto all'ordine del giorno della Giunta riguarda la questione delle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

In proposito, ricorda che nella riunione del 24 marzo il relatore Ermini ha presentato una proposta di parere ulteriormente specificativo delle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo; la proposta prevede anche la pubblicazione bimestrale sul sito internet delle percentuali di risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo, distinte per Ministero e per tipologia di atto. Il relatore ha, inoltre, proposto di

valutare nuovamente l'anticipazione del termine per la presentazione delle interpellanze urgenti (individuato dal Regolamento nella conclusione della seduta del martedì e nella prassi fissato alle 20 del martedì quando la seduta si sia conclusa prima).

Rammenta infine che, sempre nella riunione del 24 marzo scorso, si è svolto un primo giro di tavolo, a conclusione del quale aveva invitato a considerare una soluzione che tenesse conto delle varie posizioni emerse nel dibattito, ipotizzando, in particolare, per le interpellanze urgenti il limite di lunghezza complessivo di mille parole (piuttosto che di ottocento, come proposto dal relatore) e contestualmente anticipando alle ore 18 del martedì il termine per la loro presentazione.

Chiede quindi al relatore se intenda riformulare il testo per accogliere le indicazioni emerse nel dibattito.

David ERMINI, *Relatore*, fa presente di aver ritenuto di apportare alcune modifiche all'ipotesi di parere presentata nella seduta del 24 marzo scorso a seguito degli elementi di riflessione emersi in quella seduta che precisa di aver già trasmesso, nella seduta di ieri, a tutti i componenti della Giunta.

In particolare, accogliendo una sollecitazione circa l'opportunità di individuare un tetto più elevato di parole per le interpellanze urgenti, ha ritenuto di proporre, come suggerito dalla Presidente della Camera, per questo tipo di atti il tetto di mille parole, lasciando invariati i limiti per gli altri.

Ha ritenuto altresì fondata l'esigenza di individuare in modo più certo e fisso un termine di presentazione nella giornata di martedì per la presentazione delle interpellanze urgenti, termine individuato nelle ore 18, secondo quanto ipotizzato dalla stessa Presidente della Camera.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore di questo nuovo regime, il termine di presentazione delle 18 potrà applicarsi già a partire dalla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva. Relativamente all'applicazione dei nuovi limiti di lunghezza dei testi degli atti di sindacato ispettivo, sarebbe invece opportuno prevedere un termine di entrata in vigore un po' più distanziato, termine che si potrebbe individuare nel 1° ottobre p.v. Ciò per due ordini di esigenze: da un lato, al fine di informare e preparare i deputati ad un nuovo parametro di sinteticità cui non sono abituati e dall'altro consentire agli uffici di porre in essere tutti gli accorgimenti informatici necessari per la gestione e la valutazione ottimale di questi atti alla luce di questi nuovi parametri.

Precisa, inoltre, che l'eventuale inosservanza di questi parametri condurrà ad una forma di automatismo dell'inammissibilità degli atti che superino i limiti indicati – una sorta di inammissibilità d'ufficio – senza richiedere dunque nessuna valutazione specifica e personalizzata dell'atto.

Tornando alla questione dell'entrata in vigore, fa conclusivamente presente che, ove i membri della Giunta ritenessero preferibile individuare un'unica data per l'entrata in vigore del nuovo regime (sia con riferimento al termine di presentazione delle interpellanze, sia con riferimento ai nuovi limiti di lunghezza degli

atti di sindacato ispettivo), nulla osterebbe da parte sua ad individuarla nel 1° ottobre.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, non essendovi richieste di intervento, nel porre in votazione la proposta di parere nel testo riformulato, ritiene, concordando con il relatore, che la nuova disciplina, anche in ragione della necessità di predisporre gli strumenti informatici per la gestione degli atti, debba entrare in vigore il 1° ottobre 2016, con l'eccezione della previsione del termine di presentazione delle interpellanze urgenti che troverà applicazione fin dalla ripresa dei lavori a settembre.

La Giunta approva, all'unanimità dei presenti, la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato*).

Comunicazioni della Presidente su una questione riguardante l'esame in Assemblea di progetti di legge iscritti in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, svolge una comunicazione che fa seguito ad una richiesta avanzata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle in relazione ad una questione insorta nella seduta del 19 luglio scorso nell'ambito della discussione della proposta di legge in materia di contributi universitari, inserita all'ordine del giorno dell'Aula su richiesta del Movimento 5 Stelle e sulla quale la Commissione Cultura aveva conferito al relatore il mandato a riferire in senso contrario.

In Assemblea, al momento del passaggio all'esame degli articoli, una deputata di maggioranza ha avanzato la richiesta di rinvio in Commissione: a seguito di tale richiesta sono state sollevate obiezioni da deputati del Gruppo del Movimento 5 Stelle circa l'ammissibilità del rinvio in Commissione su questo tipo di progetti di legge. In particolare è stato lamentato che il ricorso sistematico a questo strumento svuoterebbe di fatto la garanzia della discussione degli argomenti inseriti in calendario nella quota per le opposizioni

prevista dal Regolamento, non essendo, in particolare, previsto un termine per la ripresa della discussione del provvedimento in Assemblea.

La questione dell'ammissibilità delle proposte di rinvio in Commissione di proposte di legge inserite nel calendario su richiesta di gruppi d'opposizione è stata in passato oggetto di approfondimento specifico da parte della Giunta per il Regolamento (seduta del 24 settembre 1998). Il Presidente della Camera, in quella sede, ha chiarito espressamente che le richieste di rinvio in Commissione si configurano come «richiami sull'ordine dei lavori» trattandosi «di strumenti che non incidono sul provvedimento in discussione, ma solo sulla procedura per il suo esame. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, la decisione sui suddetti richiami spetta al Presidente, il quale può chiamare l'Assemblea a pronunciarsi. La proponibilità e l'ammissibilità delle richieste di rinvio in Commissione – e, più in generale, dei richiami sull'ordine dei lavori – non possono dunque essere contestate, neppure nei riguardi dei provvedimenti inseriti in calendario su richiesta dei gruppi d'opposizione.» Come ha specificato il Presidente della Camera nella successiva seduta dell'Assemblea del 29 settembre 1998 e, poi, nella riunione della Giunta del 9 febbraio 2000, non è possibile «desumere in via interpretativa la statuizione di un regime speciale per l'esame dei progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori nell'ambito della quota di tempi e argomenti riservata alle opposizioni».

Tali acquisizioni della Giunta vanno mantenute. L'ammissibilità di proposte di rinvio in Commissione o sull'ordine dei lavori riferite agli argomenti in quota opposizione, peraltro, è funzionale a mantenere quel necessario, ineliminabile elemento di flessibilità (Presidente della Camera 29 settembre 1998) che in talune circostanze consente di pervenire a soluzioni anche condivise.

Alla luce di questi principi e della costante prassi applicativa, la Presidenza – nella seduta del 19 luglio scorso – ha ammesso e posto in votazione la richiesta

di rinvio in Commissione del progetto di legge in materia di contributi universitari, evidenziando, peraltro, come l'impiego di tale strumento sui progetti di legge iscritti in calendario nella quota opposizione non sia stato nella legislatura in corso sistematico e frequente – come è stato lamentato – ma, invece, risulti limitato a pochi casi. Nella stessa seduta la Presidenza ha anche riconosciuto che le considerazioni svolte dai colleghi del Gruppo MoVimento 5 Stelle presentavano comunque aspetti meritevoli di approfondimento, da svolgere presso la Giunta, che ha quindi ritenuto opportuno convocare nella giornata odierna.

In questa legislatura, nell'ambito dei lavori sulla riforma del Regolamento – sfortunatamente non approdati ancora ad un esito conclusivo – nel quadro di un rafforzamento dello statuto dell'opposizione volto a bilanciare le misure di accelerazione del processo legislativo ivi previste, era stato ipotizzato un correttivo al pericolo di svuotamento delle quote riservate ai Gruppi di opposizione connesso a rinvii procedurali deliberati dall'Assemblea. Tale correttivo consisteva anzitutto nella previsione che, ove l'esame di un argomento inserito nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione non si concluda ed i Gruppi stessi ne richiedano la trattazione nell'ambito di un calendario successivo, il Presidente ne disponga l'iscrizione al di fuori dei criteri ordinari previsti dal Regolamento (in sostanza, fuori quota) (articolo 24, comma 3). Si prevedeva poi, all'articolo 41, che sugli argomenti iscritti in quota opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame salvo il consenso dei gruppi interessati.

In attesa di una riforma regolamentare, si tratta di verificare se la Giunta possa individuare, a diritto vigente, moduli procedurali idonei a conseguire l'obiettivo richiesto. È evidente che si tratti di una questione complessa, sulla quale occorre

svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori dei quali incarica in veste di relatore il collega Pisicchio.

Simone BALDELLI, *Vicepresidente della Camera*, fa presente che alcuni dei colleghi dei gruppi delle opposizioni non hanno potuto partecipare alla riunione odierna a causa di concomitanti impegni presso le Commissioni di appartenenza: chiede, pertanto, di rinviare ad una prossima seduta la discussione di merito su questo punto all'ordine del giorno, al fine di consentire a tutti i componenti della Giunta di prendervi parte.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, precisa che nella riunione odierna si è limitata ad introdurre la questione, in modo da dare tempestivamente seguito alla sollecitazione pervenuta, e a conferire al collega Pisicchio il compito di riferire alla Giunta in una prossima seduta, che si riserva di convocare alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva; in quella occasione potrà avere luogo il dibattito di merito anche alla luce degli elementi istruttori che fornirà il relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Parere della Giunta per il Regolamento ulteriormente specificativo delle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo.

La Giunta per il Regolamento,

visti gli articoli 128, 129, 133, 134, 135-*bis*, 135-*ter*, 136, 137, 138-*bis*, 139, 139-*bis*;

vista la lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 21 febbraio 1996 sulle modalità applicative delle norme del Regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo e le altre circolari ivi richiamate;

considerato, in particolare, il punto 2.1 della suddetta circolare, laddove prevede che «Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali alla identificazione o alla costruzione dei quesiti posti al Governo. Pertanto, per quanto riguarda la motivazione degli atti del sindacato ispettivo, sono da ritenere ad essa estranee, e perciò inammissibili, quelle parti che contengano ad esempio valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, affermazioni integranti gli estremi di atti di indirizzo, ovvero che sottolineino esigenze o necessità ulteriori rispetto al quesito (circolari del 26 luglio 1976, 15 gennaio 1980 e lettera del 2 dicembre 1986)»;

ritenuto che un atto di sindacato ispettivo deve essere redatto in modo tale che il quesito risulti immediatamente e direttamente individuabile, dovendosi considerare le premesse e le motivazioni accessorie ed eventuali e che queste, conseguentemente, devono essere di dimensioni contenute e conformi alle caratteristiche indicate nelle circolari sopra richiamate;

considerato che l'eccessiva lunghezza di un atto è di per sé sintomatica di una mancata osservanza dei suddetti parametri;

considerata la necessità per le interpellanze urgenti di cui all'articolo 138-*bis* di precisare il termine di presentazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo («entro la seduta del martedì precedente»);

verificato che nel Parlamento europeo, per le interrogazioni a risposta scritta, si richiede che siano presentate in formato elettronico, siano concise, contengano una domanda comprensibile e non superino le 200 parole e che riferimenti alla concisione degli atti di sindacato ispettivo sono previsti anche al Bundestag, nella House of Commons, nell'Assemblea nazionale e al Senato francesi,

esprime il seguente parere:

1) Fermi restando gli altri criteri di ammissibilità previsti dalle norme vigenti e le relative prassi applicative, incluse quelle relative alla pubblicazione, gli atti di sindacato ispettivo devono essere formulati in modo sintetico, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto al Governo: la parte premissiva o motivazione è solo eventuale e deve essere comunque strettamente collegata alla formulazione del quesito, evitando valutazioni, considerazioni o il richiamo a elementi informativi che risultino ultranei o non essenziali alla costruzione della domanda.

2) Si considera indice sintomatico dell'osservanza dei suddetti parametri il contenimento della complessiva lunghezza dell'atto, al momento della presentazione, entro i seguenti limiti: per le interpellanze urgenti di cui all'articolo 138-*bis* mille parole, per le altre interpellanze ottocento parole, per le interrogazioni a risposta

immediata quattrocento parole e per gli altri tipi di interrogazioni seicento parole.

3) Ove l'atto superi il limite fissato in misura pari o inferiore ad un quarto la pubblicazione dell'atto è sospesa fino all'accertamento della sua ammissibilità.

4) Ove gli atti superino il limite indicato al punto 3), la Presidenza dichiara comunque l'inammissibilità dell'atto.

5) Al fine di permettere la verifica del rispetto del numero massimo di parole consentite, gli atti devono essere presentati in formato digitale secondo le regole previste dalla Camera per la presentazione certificata degli atti parlamentari in formato elettronico; ove siano presentati in formato cartaceo, la pubblicazione è sospesa fino a quando non siano presentati in formato digitale, salvo che non sia

immediatamente verificabile *ictu oculi* il rispetto dei limiti di cui al punto 2) e fatta salva ogni altra decisione relativa agli altri criteri di ammissibilità.

6) Si ribadisce che le interrogazioni a risposta immediata devono consistere di una sola domanda, formulata in conformità ai parametri stabiliti all'articolo 135-*bis*, comma 3, dovendosi evitare la costruzione di quesiti articolati che contengano una pluralità di domande tra di loro autonome e distinte.

7) Le interpellanze urgenti di cui all'articolo 138-*bis* sono presentate entro le 18 del martedì precedente al loro svolgimento nella medesima settimana.

8) Le percentuali di risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo, distinte per Ministero e per tipologia di atto, sono pubblicate sul sito internet della Camera con cadenza bimestrale.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 agosto 2016.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.30 alle 15.40, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	10
Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta alternativa di parere della componente del gruppo Misto, Alternativa Libera-Possibile</i>)	24

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile.

Atto n. 313.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che i relatori hanno presentato una proposta di parere nella seduta di ieri.

Comunica che i relatori hanno presentato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Avverte, altresì, che è stata presentata una nuova proposta alternativa di parere da parte del gruppo Misto-Alternativa Libera-Possibile, a prima firma del deputato Turco (*vedi allegato 2*).

Ricorda, inoltre, che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato nella giornata di ieri una proposta alternativa di parere a prima firma del deputato Cecconi.

Ricorda, infine, che la Commissione Bilancio, nella seduta del 21 luglio scorso, ha espresso una valutazione favorevole, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sull'atto del Governo in esame.

Illustra, anche a nome della Presidente Ferranti, relatrice per la II Commissione, la nuova proposta di parere dei relatori. La proposta di parere, rispetto alla proposta depositata nella seduta di ieri, contiene una serie di osservazioni di carattere tecnico-procedurale e una nuova condizione. Tale condizione risponde in parte alle osservazioni avanzate sia dal deputato Bonafede che dall'Associazione nazionale magistrati della Corte dei conti che chiedevano la soppressione della disposizione che riguarda la rinuncia agli atti. I relatori hanno ritenuto di lasciare quest'istituto, già esistente nel processo contabile, ma di inserire una condizione, nel senso di prevedere che il pubblico ministero che intende rinunciare agli atti del processo debba esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la sua scelta, al fine di valorizzare i profili pubblicistici dell'azione.

Fabiana DADONE (M5S), pur apprezzando lo sforzo dei relatori, ritiene di confermare le condizioni poste dal parere alternativo presentato dal suo gruppo, con particolare riferimento alla soppressione dell'articolo 110 e del secondo comma dell'articolo 66.

Tancredi TURCO (Misto-AL-P) illustra la proposta alternativa di parere presentata dalla sua componente parlamentare, soffermandosi sulle questioni che ritiene di maggiore rilevanza. In particolare, osserva che, all'articolo 5 del provvedimento, andrebbe eliminata l'espressione: « gli atti non meramente interlocutori del PM », visto che la formulazione è, a suo avviso, particolarmente equivoca e darebbe vita a

gravi problemi interpretativi, e che molti atti del PM sono atti preprozessuali, come la richiesta di documenti all'amministrazione diretta a meglio individuare il fatto segnalato, senza che ancora si parli di un soggetto su cui cadano indizi di colpevolezza. Con riferimento all'articolo 56 del provvedimento, ritiene che sarebbe opportuno prevedere che il pubblico ministero possa delegare, non soltanto in casi eccezionali e motivati, gli adempimenti istruttori anche ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità. Osserva, altresì, che sarebbe opportuno introdurre al comma 9 dell'articolo 62 del provvedimento la previsione in base alla quale il pubblico ministero, anche per il tramite dei suoi delegati quali la Guardia di Finanza e le altre Forze di polizia di cui all'articolo 56, al fine di verificare la sussistenza di beni e/o provvidenze a qualsiasi titolo da sottoporre al sequestro, può effettuare l'accesso all'anagrafe dei conti e richiedere, altresì alle banche, all'ente poste, alle società fiduciarie e ad ogni altro intermediario finanziario tutte le necessarie informazioni. Esprime contrarietà relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 65 dello schema di decreto, del quale chiede la soppressione, che prevede che la omessa o apparente motivazione degli atti istruttori del pubblico ministero, ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti. Ritiene che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 66 del provvedimento andrebbe modificata nel senso di prevedere che il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo. Sottolinea, infine, l'opportunità di apportare modificazioni all'articolo 81 del provvedimento in materia di cauzione o fideiussione in luogo del processo nei termini riportati nel parere alternativo presentato dalla sua componente parlamentare.

Ciò premesso, ritenendo fondamentali tali osservazioni, e non essendo state tutte recepite nel parere testé illustrato dai

relatori, annuncia il voto contrario della sua componente politica alla proposta di parere dei relatori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere dei relatori. In caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere a prima firma Turco

e Cecconi si intenderanno precluse e non saranno poste in votazione.

Le Commissioni approvano la nuova proposta di parere dei Relatori (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.22.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile
(Atto n. 313).****PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite I e II,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

osservato che lo schema di decreto è volto ad attuare i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di riordinare e ridefinire la disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte, richiamando anche i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20, terzo comma, della legge 15 marzo 1997 n. 59;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio, nella seduta del 21 luglio scorso, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento;

richiamato e condiviso il parere espresso il 21 luglio 2016 sullo schema di decreto dalla Corte dei conti;

rilevato che lo schema di decreto è diretto a riordinare, « anche mediante disposizioni innovative », tutta l'attività giurisdizionale della Corte dei conti, con particolare riguardo alle materie della contabilità pubblica, che, come rilevato dalla Corte dei conti nel richiamato parere, « era stata oggetto negli ultimi decenni di una serie di provvedimenti normativi, spesso frammentari e non coordinati, che avevano determinato interventi interpretativi non sempre univoci della giurisprudenza della Corte dei conti »;

ritenuto che, per quanto lo schema di decreto sia conforme ai principi e criteri direttivi di delega, sia opportuno procedere ad alcune modifiche, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti nel richiamato parere;

sottolineata l'esigenza di apportare al testo tutte le modifiche suggerite dalla Corte dei conti al fine di conferire maggiore chiarezza al testo medesimo nonché per ragioni meramente tecnico-giuridiche;

considerato che le osservazioni dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, i cui rappresentanti sono stati ascoltati in audizione dalle Commissioni riunite, sono in gran parte coincidenti con quelle della Corte dei conti;

osservato, in aggiunta, rispetto a quanto indicato dalla Corte dei conti nel proprio parere, che:

la disciplina di cui agli articoli 44 e seguenti (regime della nullità degli atti) non prevede la definizione di nullità assolute e relative e che potrebbe dare adito a dubbi interpretativi in relazione alla questione della deducibilità;

all'articolo 51 potrebbe suscitare dubbi interpretativi la disciplina della notizia di danno erariale nella parte in cui (comma 2) non sono individuati i soggetti, le fonti e le modalità con i quali detta notizia viene « comunque acquisita », laddove (comma 3) viene disciplinato il regime di nullità ed ove (comma 6) si afferma che la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile « anche » d'ufficio;

all'articolo 52, sull'obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, potrebbe suscitare dubbi interpretativi la nozione di « struttura burocratica di vertice delle amministrazioni », per cui sembrerebbe opportuno procedere ad una definizione di tali strutture anche alla luce dell'evoluzione della legislazione, della contrattazione collettiva e dell'esercizio dell'autonomia organizzativa dei singoli comparti ministeriali ed enti pubblici, ognuno con propri regolamenti di organizzazione;

al medesimo articolo 52, sull'obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, sarebbe opportuno tener conto, oltre che delle diverse disposizioni di legge che nel tempo hanno esteso la cognizione del giudice contabile a settori specifici, come ad esempio quella ambientale, della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui in alcuni casi sussiste la responsabilità contabile degli amministratori e dipendenti delle società pubbliche, per cui la disposizione potrebbe essere lacunosa in relazione alle società per azioni a partecipazione pubblica. Le medesime considerazioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per le aziende speciali che fanno capo alle regioni ed agli enti autonomi locali, quanto ai loro organi di controllo e di amministrazione, considerato che la legge delega prevede come principio anche l'adeguamento alla giurisprudenza;

l'articolo 56, comma 1, suscita perplessità nella parte in cui consente che il pubblico ministero possa delegare lo svolgimento di attività istruttorie a « dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità », in quanto si tratta di soggetti privi di specifiche professionalità e dei necessari profili di indipendenza per lo svolgimento dell'attività istruttoria, con conseguente possibile pregiudizio del soggetto sottoposto all'azione erariale, anche sotto il profilo della violazione degli obblighi di riservatezza espressamente previsti, peraltro, nel successivo articolo 57. Si segnala, inoltre, che

il pubblico ministero può delegare intere porzioni di attività istruttoria, senza che siano ben delineati i limiti, e non relativamente a singoli atti, e che non è neppure previsto che il pubblico ministero debba assegnare specifiche e circostanziate direttive;

all'articolo 66 (Atti interruttivi della prescrizione) la disciplina della prescrizione non appare del tutto chiara sotto il profilo dei rapporti tra i richiamati istituti processuali della sospensione e dell'interruzione, come disciplinati nel codice civile;

all'articolo 81, che disciplina la cauzione o fideiussione in luogo del sequestro che rimane sospeso, si prevede, al comma 3, che, nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro. In merito a tale previsione, al fine di rendere più efficace la disciplina sarebbe più razionale introdurre la revoca del sequestro, prevedendo, ad esempio, che la fideiussione debba essere a prima richiesta e non revocabile;

all'articolo 83 (Chiamata in giudizio su ordine del giudice) si prevede al comma 2 che quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. La norma contiene una disciplina sostanziale della limitazione della responsabilità solidale che non sembra autorizzata dalla delega nella parte in cui, senza alcuna limitazione, prevede (comma 2, secondo periodo) che il giudice tiene conto della mancata evocazione in giudizio dei litisconsorti necessari ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. Va considerato infatti, quanto alla responsabilità solidale nel giudizio contabile, che il comma

1-*quater* dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, come modificato dalla legge n. 639 del 1996, stabilisce che « se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso »; ma il successivo comma 1-*quinqies* prevede che « nel caso di cui al comma 1-*quater* i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente ». Al riguardo, va anche sottolineato che la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti afferma, richiamando il principio propugnato costantemente dalla Corte di legittimità, che in caso di accertata responsabilità dolosa dei convenuti, seppure con condotte indipendenti, gli stessi devono essere condannati al risarcimento del danno in via solidale, potendosi fare applicazione della disposizione inerente alle obbligazioni da fatto illecito di cui all'articolo 2055 del codice civile. Dalle disposizioni sopra richiamate non è prevista abrogazione nell'allegato III sulle disposizioni transitorie, trattandosi di norme di natura certamente sostanziale. La norma proposta, nella parte in cui introduce, sul piano processuale, una regola di giudizio (determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei cui confronti è pronunciata sentenza), pare in contrasto con la disciplina (sostanziale) del vincolo solidale che continua a regolare la responsabilità contabile in caso di illecito arricchimento e dolo;

all'articolo 110, che disciplina la rinuncia agli atti del processo, occorrerebbe prevedere che il pubblico ministero, che intende rinunciare agli atti del processo, espliciti le ragioni di fatto e di diritto che giustificano una siffatta scelta, specie una volta che l'azione risulti esercitata con la citazione a giudizio;

all'articolo 130 (Rito abbreviato), al comma 1, si prevede che l'istanza di rito abbreviato possa essere presentata soltanto una volta acquisito il concorde parere del Pubblico Ministero, senza attribuire al giudice il potere di valutare, in un

ambito di terzietà, la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto, in ambito penale, dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (ed in particolare dall'articolo 448, per il quale « Per il caso di dissenso da parte del Pubblico Ministero o di rigetto della richiesta da parte del GIP, l'imputato può recuperare il diritto alla pronuncia di patteggiamento rinnovando la richiesta al giudice del dibattimento). L'assenza di un analogo istituto potrebbe porre questioni di legittimità sul piano costituzionale, in quanto si rimette alle determinazioni di una parte l'accesso ad un rito speciale con specifici benefici per il convenuto, qual è il rito abbreviato;

al medesimo articolo 130, comma 2, si prevede che il procedimento può essere definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione, quando invece si sarebbe potuto fare riferimento al danno accertato dalla sentenza di condanna;

al medesimo articolo 130, comma 6, ultimo periodo, non è chiaro se la previsione secondo la quale « in appello è comunque escluso l'esercizio del potere riduttivo » faccia riferimento solo al rito abbreviato di cui all'articolo 130 (ma analogo previsione non riguarda il convenuto in primo grado), ovvero al giudizio di responsabilità in generale, con statuizione di dubbia compatibilità con la delega;

gli articoli 214 e seguenti, per un verso non danno attuazione alla delega nella parte in cui attribuisce al pubblico ministero contabile la titolarità della fase esecutiva e, per l'altro, delineano un regime che pare non conforme al principio, di rango costituzionale, di riserva dell'attività amministrativa, dal momento che si attribuisce la PM contabile non soltanto poteri di controllo ma di vera e propria direzione dell'attività amministrativa di recupero del credito, come nel caso, ad esempio, dell'approvazione del piano di rateizzazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni

1) all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: « I provvedimenti decisori del giudice e gli atti non meramente interlocutori del pubblico ministero sono motivati »;

2) all'articolo 9 siano apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole « ricorsi pensionistici » siano inserite le seguenti: « e negli altri casi espressamente previsti » e dopo le parole « composizione monocratica » siano inserite le seguenti: « a mezzo di un magistrato »;

al comma 3, le parole « La sezione giurisdizionale regionale per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige con sede in Trento e la sezione giurisdizionale regionale per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige con sede in Bolzano » siano sostituite dalle seguenti « Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate »;

3) all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati, compreso un Presidente. Il collegio è presieduto da un Presidente o dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo »;

4) all'articolo 10, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « All'inizio di ogni anno il Presidente della Corte con proprio decreto fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione »;

5) all'articolo 11, siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 sia sostituito dal seguente: « Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della Corte in sede di d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta ap-

plicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre sottoposte alla giurisdizione contabile;

il comma 2 sia sostituito dal seguente: « Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di consiglieri determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte sentito il Consiglio di presidenza »;

al comma 3 dopo il secondo periodo sia inserito il seguente: « Il Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali centrali e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza »;

il comma 5 sia sostituito dal seguente: « Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal Presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati predisposti dal Presidente della Corte dei conti sentito il Consiglio di presidenza e tenendo conto di un principio di rotazione. »;

al comma 6 sia aggiunta la seguente lettera: « e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo; »;

il comma 7 sia sostituito dal seguente: « Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal Presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati, sentito il Consiglio di presidenza e tenendo conto di un principio di rotazione, con decreto presidenziale all'inizio di ogni anno. »;

6) all'articolo 12, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Il Procuratore

generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici »;

7) all'articolo 17 sostituire il comma 2 con il seguente: « Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza »;

8) all'articolo 18, sia aggiunto il seguente comma: « 5. Nei casi di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente. »;

9) all'articolo 19, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all'estero. »;

10) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: « Il difetto di competenza » siano inserite le seguenti « , salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, »;

11) all'articolo 21, comma 1, le parole « dal codice di procedura civile » siano sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 51 del codice di procedura civile »;

12) all'articolo 22, il comma 8 sia sostituito dal seguente: « 8. In caso di manifesta inammissibilità o in fondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro »;

13) all'articolo 23, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:

« 1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.

2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento. »;

14) all'articolo 27, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall'articolo 63. »;

15) all'articolo 28 siano apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: « , ove non diversamente previsto dalla legge »;

al comma 2 le parole « in Roma » siano sostituite dalle seguenti: « nel luogo in cui ha sede il giudice adito »;

16) all'articolo 31 siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 2, sia sostituito dal seguente: « 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa. »;

siano soppressi i commi 5 e 6;

sia inserito il seguente comma: « Non sono rimborsabili le spese sostenute in sede istruttoria o preprocessuale, quando l'attività del pubblico ministero si conclude con l'archiviazione »;

17) all'articolo 41, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia

prescritta espressamente dalla legge; è dato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.»;

18) all'articolo 50, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «. 2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullità. Se questa è imputabile al segretario o all'ufficiale giudiziario, il giudice trasmette gli atti al Procuratore regionale per le iniziative di competenza.»;

19) all'articolo 51, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge»;

20) all'articolo 51, siano aggiunti i seguenti commi: «6. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati o partecipati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

7. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria per il risarcimento del danno all'immagine, adottando anche le misure eventualmente necessarie per la tutela del credito erariale, dopo aver ricevuto la comunicazione prevista dall'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.»;

21) all'articolo 52, comma 1, le parole «devono presentarne denuncia alla pro-

cura della Corte dei conti territorialmente competente» siano sostituite dalle seguenti: «devono presentarne immediata denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante vengono tenute riservate.»;

22) all'articolo 55, il comma 11 sia sostituito dal seguente: «1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione penale»;

23) all'articolo 56, al comma 1, le parole «Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente» siano sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero può, motivatamente, svolgere attività istruttoria direttamente» e dopo le parole «eccezionali e motivati» siano inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7»;

24) all'articolo 57, comma 1, sostituire le parole «fino a che non sia conclusa» con le seguenti: «fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale.»;

25) all'articolo 63 sia aggiunto il seguente comma: «3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode.»;

26) all'articolo 65, comma 1, le parole «atti istruttori del pubblico ministero» siano sostituite dalle seguenti: «atti istruttori non meramente interlocutori del pubblico ministero»;

27) all'articolo 67, comma 4, dopo le parole «farsi assistere» siano inserite le seguenti: «a proprie spese»;

28) all'articolo 71, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: «, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1.»;

29) all'articolo 72, comma 4, le parole «dieci giorni» siano sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

30) all'articolo 77, aggiungere il seguente comma: « 2. Sulla domanda decide il Presidente o un suo delegato con decreto reclamabile al collegio, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 3. »;

31) all'articolo 81, siano apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole « il collegio fissa » siano sostituite dalle seguenti « viene fissato »;

al comma 3, le parole « sospesa dal momento del deposito » siano sostituite dalle seguenti « sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito »;

32) all'articolo 84, comma 1, la parola « ordina » sia sostituita dalle seguenti: « può ordinare »;

33) all'articolo 86, siano apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: « salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68 e dell'articolo 72 comma 5. »;

il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero. » 34) all'articolo 88, comma 4, dopo le parole « il presidente nomina » sia inserita la seguente « tempestivamente »;

35) all'articolo 91 siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso una nuova udienza. »;

il comma 7 sia sostituito dal seguente: « 7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero ed i rappresentanti delle parti presenti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi »;

36) all'articolo 92, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale o con decreto. »;

37) all'articolo 95, comma 1, le parole « Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto » siano sostituite dalle seguenti: « Il giudice pronunzia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità »;

38) all'articolo 97, comma 2, siano aggiunte le seguenti parole « , salvo che non si tratti di organismi pubblici »;

39) all'articolo 101, comma 4, le parole « l'altro giudice » siano sostituite dalle seguenti « gli altri giudici »;

40) all'articolo 110, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: « 1. La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.

2. Il titolare dell'Ufficio di Procura può rinunciare in forma scritta agli atti del processo »;

41) al medesimo articolo 110 l'istituto della rinuncia sia disciplinato in modo tale da valorizzare i profili pubblicistici dell'azione, secondo quanto indicato in premessa;

42) all'articolo 112, al comma 2 siano aggiunte le seguenti parole: « e da tale data la sentenza è ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette. »;

43) all'articolo 122, comma 1, siano soppresse le parole « e non oltre »;

44) all'articolo 124, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al Procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:

a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:

alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;

al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;

b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati. »;

45) all'articolo 126 i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: « 1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle Sezioni riunite del fascicolo d'ufficio della Sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle Sezioni riunite.

2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della Sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio. »;

46) all'articolo 128, comma 4, le parole « trenta giorni » siano sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

47) all'articolo 132, comma 4, le parole « il presidente fissa l'udienza di discussione del giudizio del rito ordinario »

siano sostituite dalle seguenti: « il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata. »;

48) all'articolo 138, siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 2 sia sostituito dal seguente: « Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo l'anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione;

il comma 4 sia sostituito dal seguente: « I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza. »;

49) all'articolo 139, siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 sia sostituito dal seguente: « Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. »;

il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. »;

50) all'articolo 140 siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato

quale relatore dal Presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili. I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata. »;

il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. La segreteria della sezione verifica annualmente anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto »;

dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente: « 5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto ».

51) all'articolo 141 siano apportate le seguenti modificazioni:

i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:

« 1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;

b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto;

c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.

2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione. »;

il comma 6 sia sostituito dal seguente: « 6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non sia titolare di stipendio, aggi o indennità, non superiore a 1.000 euro. »;

il comma 7 sia sostituito dal seguente: « 7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6, al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2. »;

52) all'articolo 145 siano apportate le seguenti modificazioni:

i commi 3 e 4 siano sostituiti dai seguenti: « 3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali e per l'effettuazione di ispezioni, accerta-

menti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio.

4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni. »;

53) all'articolo 147, comma 3, l'alinea sia sostituito dal seguente: « È sempre fissata l'udienza, oltre che per la scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per: »;

54) all'articolo 148, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. L'agente contabile, ove presente in udienza, può essere anche ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti, ma non può svolgere difese orali, senza il patrocinio di un legale o, nel caso di comparizione dell'amministrazione, di un funzionario appositamente delegato. »;

55) all'articolo 167, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, deve determinare, gli interessi nella misura legale e il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. »;

56) all'articolo 172, comma 1, la lettera *d*) sia sostituita dalla seguente: *d*) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato;

57) all'articolo 180, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: « 4. Ai fini del

deposito dell'atto di impugnazione trovano applicazione le disposizioni previste dai provvedimenti attuativi adottati dal Presidente della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 43 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 »;

58) all'articolo 210, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole « ovvero per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza »;

e con le seguenti osservazioni:

a) agli articoli 44 e seguenti, il Governo valuti l'opportunità, nell'ambito della disciplina del regime della nullità degli atti, di definire le nullità assolute, che si sottraggono a forme stringenti di sanatoria e relative e di regolarne la deducibilità, e ciò in specifico riferimento alle nullità per omessa o apparente motivazione dei provvedimenti del pubblico ministero, in particolare di quelli che dispongono attività istruttorie, per i quali occorre disciplinare gli effetti derivanti dalla nullità circa l'incombente istruttorio espletato;

b) all'articolo 51, il Governo valuti l'opportunità, nell'ambito della disciplina della notizia di danno erariale, di individuare i soggetti, le fonti e le modalità con i quali la notizia viene acquisita; esplicitare il regime della nullità a seconda che sia incidente sul singolo atto o sull'intero procedimento; sopprimere al comma 6 la parola « anche » ovvero di esplicitarne meglio la portata sotto il profilo della procedibilità;

c) all'articolo 52, il Governo valuti l'opportunità, nell'ambito della disciplina della notizia di danno erariale, di specificare la nozione di « struttura burocratica di vertice delle amministrazioni », nei termini riportati in premessa;

d) al medesimo articolo 52, il Governo valuti l'opportunità di estendere l'applicazione della norma alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo quanto riportato in premessa;

e) al medesimo articolo 52, il Governo valuti l'opportunità, relativamente alle deleghe istruttorie, di prevedere che il pubblico ministero possa delegare le attività istruttorie sulla base di specifiche e dettagliate direttive;

f) all'articolo 66, il Governo valuti l'opportunità di disciplinare i rapporti tra i richiamati istituti processuali della sospensione e dell'interruzione, come disciplinati nel codice civile;

g) all'articolo 81, il Governo valuti l'opportunità di modificare il comma 3, nel senso indicato in premessa;

h) all'articolo 83, relativamente alla chiamata in giudizio su ordine del giudice, il Governo valuti l'opportunità di modificare il testo nel senso riportato in premessa;

i) all'articolo 130, sulla chiamata in giudizio su ordine del giudice, il Governo valuti l'opportunità di modificare il testo nel senso riportato in premessa;

j) agli articoli 214 e seguenti, il Governo valuti l'opportunità di modificare il testo nel senso riportato in premessa.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile
(Atto n. 313).****NUOVA PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELLA COMPONENTE DEL GRUPPO MISTO, ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE**

Il Gruppo AL-Possibile,

rilevato che il provvedimento in oggetto prevede un obbligo generalizzato di motivazione dei provvedimenti del pubblico ministero non conforme alla natura dell'attività di tale soggetto dal momento che gli atti del pubblico ministero non sono provvedimenti giurisdizionali, ma atti preprozessuali o processuali che esplicano la funzione inquirente ad esso intestata;

considerato che nell'articolo 5 del provvedimento andrebbe eliminata l'espressione gli atti non meramente interlocutori del PM, visto che la formulazione è particolarmente equivoca e darebbe vita a gravi problemi interpretativi, e che molti atti del PM sono atti preprozessuali come la richiesta di documenti all'amministrazione diretta a meglio individuare il fatto segnalato, senza che ancora si parli di un soggetto su cui cadano indizi di colpevolezza;

considerato che l'articolo 110 del provvedimento in esame prevede la possibilità per il pubblico ministero di rinunciare agli atti del giudizio mentre è ben noto il carattere doveroso dell'azione erariale (artt. 51, comma 1 e 110), che è attribuita all'esclusiva competenza di un pubblico ministero proprio per assicurare la terzietà e l'imparzialità del suo promuovimento da cui consegue che l'azione è doverosa, nel senso che ove il pubblico ministero sia convinto, ad esito dell'istruttoria, della sussistenza dei presupposti dell'illecito erariale (danno, condotta illecita, rapporto di causalità e dolo o colpa

grave dell'autore) questi non può astenersi dall'esercitare l'azione, senza alcun'altra valutazione e senza potervi rinunciare, fatto sempre salvo l'obbligo di tenere riservate le generalità del denunciante;

considerato che il provvedimento in oggetto, sia in fase cautelare sia in fase esecutiva, prevede il potere del pubblico ministero di eseguire gli accertamenti patrimoniali al fine di individuare i beni da sottoporre a sequestro conservativo, ove ne sussistano i presupposti, o allo scopo di agevolare l'Amministrazione nell'individuazione dei beni sui quali eseguire la sentenza condanna, come previsto dall'articolo 214, comma 6 e ritenuto che dunque non c'è alcun motivo di limitare la possibilità per il pubblico ministero prima e per l'amministrazione creditrice poi, titolare della sentenza esecutiva, di poter conoscere la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore aggredibile in sede esecutiva, soprattutto con riferimento al patrimonio in denaro, che è quello più facilmente aggredibile con minori costi;

rilevato che il provvedimento dispone che, per l'esecuzione delle sentenze, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile possa nominare un commissario *ad acta* senza spiegare per quale motivo debba farlo per le sole decisioni in materia pensionistica;

considerato che è previsto che per le spese processuali, con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza

del danno o della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice possa disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquidare l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa, mentre non si prevede che le spese siano disposte a carico dell'amministrazione di appartenenza;

rilevato che relativamente alla notizia di danno erariale non è previsto che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati o partecipati, per i delitti commessi a danno delle stesse, venga comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato;

considerato che il provvedimento in esame prevede un diverso regime di interruzione della prescrizione laddove dispone che, a seguito dell'interruzione di cui al comma 1 dell'articolo 66, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni e che il termine complessivo di prescrizione non possa comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso e, ritenuto che proprio perché il giudizio contabile ha natura civilistico-risarcitoria, come specifica l'articolo 17, comma 8, dello schema di decreto delegato, si verrebbe a configurare un'irragionevole disparità di trattamento, a danno del pubblico erario, rispetto all'articolo 2943 c.c., che prevede espressamente che la prescrizione ricominci a decorrere dall'inizio del momento del fatto interruttivo e rilevato che esistono paesi (ad esempio la Francia) in cui il danno erariale non è prescrivibile considerato che il provvedimento in oggetto dispone che, nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro e, ritenuto che invece sarebbe prefe-

ribile prevedere che la fideiussione producesse la temporanea sospensione dell'efficacia del sequestro solo se fosse previsto, alla scadenza, il versamento del suo ammontare in deposito cauzionale in modo che, in vigenza di sospensione degli effetti del sequestro per avere stipulato la fideiussione, non venissero dispersi i beni sequestrati e quindi non venisse rinnovata la fideiussione alla scadenza, con conseguente perdita della garanzia patrimoniale azionata;

ritenuto che, relativamente all'attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato, sarebbe preferibile prevedere che alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione definitiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvedesse il pubblico ministero contabile qualora non decida di avvalersi della nomina di un commissario *ad acta* previsto dal provvedimento all'articolo 25 e, ritenuto che bisognerebbe prevedere che il bilancio consuntivo dell'ente o della società titolare di un credito derivante da una sentenza di condanna definitiva per danno erariale, esponga analiticamente, con un idoneo prospetto informativo, le parti riscosse di tali crediti e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere;

considerato che l'articolo 20 della legge delega n. 124/2015 al comma 2 alla lettera o) prevede che il decreto legislativo contenente il nuovo codice contabile debba «ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare», ma tale disposizione non è prevista nel provvedimento in oggetto;

ritenuto che all'articolo 20, comma 2, lettera f) della legge delega n. 124/2016 è prevista la possibilità di «prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di

somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile » e che « in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del *quantum* della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione » ma la preclusione del potere di riduzione non è prevista dall'articolo 130 del provvedimento in esame rendendo la finalità deflattiva superflua,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) che l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

« ART. 5

(Dovere di motivazione e sinteticità degli atti).

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.

2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica ».

2) che l'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

« ART. 11

(Sezioni riunite)

1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione delle sezioni giurisdizionali d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme nelle materie

sottoposte alla giurisdizione contabile.

2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da altro presidente di sezione. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.

4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.

6. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati predisposti dal Consiglio di Presidenza e secondo il principio di rotazione, con decreto presidenziale all'inizio dell'anno giudiziario.

7. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:

a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;

b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT;

c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;

d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;

e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo.

8. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati predisposti dal consiglio di presidenza e secondo il principio di rotazione, con decreto presidenziale all'inizio dell'anno giudiziario. »;

3) che l'articolo 17 sia sostituito dal seguente:

« ART. 17

(Decisione su questioni di giurisdizione)

1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica se esistente il giudice che ne è fornito.

2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza. »;

4) che l'articolo 18 sia sostituito dal seguente:

« ART. 18

(Competenza territoriale)

1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli agenti e gli altri soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile della regione, delle città

metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici e degli altri soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno è conseguenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie.

3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice.

4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualità di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3. »;

5) che l'articolo 25 sia sostituito dal seguente:

« ART. 25

(*Commissario ad acta*).

1. Per l'esecuzione delle sentenze, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario *ad acta* tra i dirigenti dell'ente o della società che vantano il credito in seguito alla sentenza di condanna per danno erariale.

2. Il commissario *ad acta* non deve comportare nuovi o maggiori oneri per lo Stato ».

6) che l'articolo 31 sia sostituito dal seguente:

« ART. 31

(*Regolazione delle spese processuali*)

1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero

quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.

6. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma 5 sono decisi con le forme previste negli articoli 112 e 113 dal responsabile della struttura cui appartiene il funzionario di segreteria di cui al comma 5.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

8. Non sono rimborsabili le spese sostenute in sede istruttoria o preprocesuale quando l'attività del Pubblico Ministero si conclude con l'archiviazione. »

7) che l'articolo 38 sia sostituito dal seguente:

« ART. 38

(*Forma dei provvedimenti in generale*)

1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo »;

8) che l'articolo 42 sia sostituito dal seguente:

« ART. 42

(*Notificazioni e comunicazioni*)

1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di

procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. È sempre ammessa la notificazione di atti da parte degli uffici di Procura a mezzo degli organi di polizia giudiziaria »;

9) che l'articolo 50 sia sostituito dal seguente:

« ART. 50

(Pronuncia sulla nullità)

1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende »;

10) che l'articolo 51 sia sostituito dal seguente:

« ART. 51

(Notizia di danno erariale)

1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le generalità del denunciante sono tenute riservate.

2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere entro la prima udienza di discussione, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.

5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

6. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati o partecipati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

7. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria per il risarcimento del danno all'immagine, adottando anche le misure necessarie per la tutela del credito erariale, dopo aver ricevuto la comunicazione prevista dall'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. »;

11) che l'articolo 55 sia sostituito dal seguente:

« ART. 55

(Richieste istruttorie)

1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale.

2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:

a) l'esibizione di documenti;

b) audizioni personali;

c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

d) il sequestro di documenti;

e) consulenze tecniche. »;

12) che l'articolo 56 sia sostituito dal seguente:

« ART. 56

(Deleghe istruttorie)

1. Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici »;

13) che l'articolo 57 sia sostituito dal seguente:

« ART. 57

(Riservatezza della fase istruttoria)

1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi.

3. Nei casi di cui all'articolo 58, comma 1, anche dopo la notificazione dell'invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell'estrazione di copia di singoli atti dell'indagine preliminare penale, fino a quando non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell'articolo 67 è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto con cui il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non è interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine preliminare penale. La

valutazione di inutilizzabilità non è rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata. »;

14) che l'articolo 58 sia sostituito dal seguente:

« ART. 58

(Richiesta di documenti e informazioni)

1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.

2. Il pubblico ministero dispone, con decreto contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate »;

15) che l'articolo 59 sia sostituito dal seguente:

« ART. 59

(Esibizione di documenti)

1. Il pubblico ministero può, con decreto, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi e gli enti da esse controllati o partecipati, non possono opporre al Pubblico Ministero procedente il

segreto d'ufficio sugli atti da esse formati o comunque posseduti.

2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.

3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti non esibiti.

4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti. »;

16) che l'articolo 60 sia sostituito dal seguente:

« ART. 60

(Audizioni personali)

1. Il pubblico ministero può disporre con decreto l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità.

2. Il decreto è comunicato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l'audizione personale. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.

3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56.

4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che è rinviata a nuova data.

5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo alla successiva convocazione, si applica l'articolo 255 c.p.c. »;

17) che l'articolo 61 sia sostituito dal seguente:

« ART. 61

(Ispezioni e accertamenti)

1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l'articolo 103 del codice di procedura penale.

2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.

3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini.

4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto succintamente motivato; copia del decreto è consegnata al soggetto che ha l'attuale disponibilità del luogo o della cosa ispezionati.

5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale è rilasciata al soggetto di cui al comma 4.

6. Il pubblico ministero può altresì delegare le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1.

7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione »;

18) che l'articolo 62 sia sostituito dal seguente:

« ART. 62

(Sequestro documentale)

1. Il pubblico ministero, con decreto succintamente motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.

2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.

3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.

4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via te-

lematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all'amministrazione.

7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna del decreto.

8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinché possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l'atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e documenti.

9. Il pubblico ministero, anche per il tramite dei suoi delegati quali la Guardia di Finanza e le altre Forze di polizia di cui all'articolo 56, al fine di verificare la sussistenza di beni e/o provvidenze a qualsiasi titolo da sottoporre al sequestro, può effettuare l'accesso all'anagrafe dei conti e richiedere, altresì alle banche, all'ente poste, alle società fiduciarie e ad ogni altro intermediario finanziario tutte le necessarie informazioni. »;

19) che sia soppresso l'articolo 65;

20) che l'articolo 66 sia sostituito dal seguente:

« ART. 66

(Atti interruttivi della prescrizione)

1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.

2. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo »;

21) che l'articolo 67 sia sostituito dal seguente:

« ART. 67

(Invito a fornire deduzioni)

1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione.

3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.

4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56.

5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno.

6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.

7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni e salvo il sopravvenire di rilevanti documenti o elementi che il pubblico ministero non ha potuto acquisire in precedenza per causa di forza maggiore o per fatto dei soggetti responsabili del danno erariale o per fatto di terzi.

8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.

9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo. »;

22) che l'articolo 70 sia sostituito dal seguente:

« ART. 70

(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)

1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto succin-

tamente motivato del procuratore regionale, se sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione. »;

23) che l'articolo 71 sia sostituito dal seguente:

« ART. 71

(Accesso al fascicolo istruttorio)

1. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di domanda scritta.

2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.

3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenza finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento.

4. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Avverso il diniego del pubblico ministero l'interessato può presentare reclamo innanzi alla Sezione giurisdizionale competente entro il termine di 10 giorni. »;

24) che l'articolo 72 sia sostituito dal seguente:

« ART. 72

(Deduzioni scritte e documentazione)

1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre può presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.

2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre, il destinatario può presentare al pubblico ministero istanza motivata di proroga dei termini di cui al comma 1. L'istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non può essere presentata per più di due volte.

3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre. Il termine per il deposito dell'atto di citazione decorre dalla scadenza del nuovo termine per il deposito delle deduzioni »;

25) che l'articolo 79 sia sostituito dal seguente:

« ART. 79

(Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode)

1. Per l'attuazione ed esecuzione del sequestro conservativo, ivi compreso il sequestro presso terzi, è competente la Sezione giurisdizionale chiamata a conoscere del merito del giudizio.

2. All'udienza di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a) il Giudice designato adotta gli eventuali provvedimenti necessari in ordine all'attuazione ed esecuzione del sequestro conservativo.

3. Per l'attuazione ed esecuzione del sequestro il Pubblico Ministero può avvalersi della Guardia di Finanza e delle altre Forze di polizia, anche locale, le quali possono provvedere anche direttamente alla notificazione degli atti agli interessati, nonché agli adempimenti relativi alla trascrizione del sequestro presso le Conservatorie e gli altri Pubblici registri.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le norme in materia di esecuzione dei sequestri e gestione dei beni sequestrati del codice di procedura civile.

26) sia previsto che la fideiussione produca la temporanea sospensione dell'efficacia del sequestro solo se prevede, alla scadenza, il versamento del suo ammontare in deposito cauzionale in modo che, in vigenza di sospensione degli effetti del sequestro per avere stipulato la fideiussione, non vengano dispersi i beni sequestrati e quindi non sia rinnovata la fideiussione alla scadenza, con conseguente perdita della garanzia patrimoniale azionata »;

27) che l'articolo 81 sia sostituito dal seguente:

« ART. 81

(Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)

1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l'importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio.

2. Se la richiesta è accolta, il collegio fissa un termine perentorio all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero

dell'avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso.

3. L'efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2 che dimostrano l'avvenuto versamento della cauzione.

4. La fideiussione produce la temporanea sospensione dell'efficacia del sequestro solo se prevede, alla scadenza, il versamento del suo ammontare in deposito cauzionale ai sensi dei commi 1 e 2. »;

28) che venga soppresso l'articolo 110;

29) che l'articolo 117 sia sostituito dal seguente:

« ART. 117

(Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso)

1. La sezione giurisdizionale che ritenga di non condividere un principio di diritto, di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione. »;

30) che l'articolo 124 sia sostituito dal seguente:

« ART. 124

(Notificazione dei ricorsi)

1. Il ricorso avverso le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione, in ogni caso, al procuratore generale della Corte dei conti e, a fini conoscitivi, alla Sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata, nonché:

a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:

alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della Sezione del controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;

al prefetto territorialmente competente nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;

b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai presidenti della giunta regionale e del Consiglio regionale;

c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati;

2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finché l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussiste interesse all'impugnativa »;

31) che l'articolo 126 sia sostituito dal seguente:

« ART. 126

(Fissazione dell'udienza di discussione)

1. Il presidente, con decreto emesso non oltre cinque giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione – a cura della segreteria delle Sezioni riunite – del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata; richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio. »;

32) che l'articolo 172 sia sostituito dal seguente:

« ART. 172

(Tipologie del giudizio)

1. La Corte dei conti giudica:

a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;

b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;

c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211;

d) su altri giudizi ad istanza di parte, che rientrano nella giurisdizione prevista dall'articolo 103, comma 2, Cost., nei quali siano interessati anche persone o soggetti giuridici diversi dallo Stato. »;

33) che l'articolo 210 sia sostituito dal seguente:

« ART. 210

(Riassunzione)

1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile e comunque, per il Procuratore Regionale, dalla data in cui ne abbia avuto formale conoscenza. »;

34) che l'articolo 214 sia sostituito dal seguente:

« ART. 214

(Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)

1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione defi-

nitiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede il pubblico ministero contabile qualora non decida di avvalersi della nomina di un commissario ad acta previsto dall'articolo 25.

2. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.

3. La riscossione del credito erariale è effettuata:

a) mediante recupero in via amministrativa;

b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;

c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato, degli enti locali e territoriali.

4. Relativamente all'attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato, il bilancio consuntivo dell'ente o della società titolare di un credito deri-

vante da una sentenza di condanna definitiva per danno erariale deve esporre analiticamente, con un idoneo prospetto informativo, le parti riscosse di tali crediti e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere. Il suddetto prospetto analitico deve evidenziare distintamente le parti di crediti per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione »;

35) che, nella ridefinizione delle disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, sia prevista l'attribuzione al pubblico ministero contabile della titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare.

36) che siano eliminati i commi 2 e 3 dell'articolo 130.

« Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Segoni ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	38
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture. C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture.

C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alle Commissioni riunite I e XI le proposte di legge: C. 3738 della deputata Sbrollini recante « Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture », C. 3872 del deputato

Rampelli recante « Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio », C. 3912 del deputato Marti recante « Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio » e C. 3933 della deputata Giammanco recante « Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione, deputato Boccuzzi, illustra i contenuti delle proposte di legge testé abbinata.

La proposta di legge C. 3738 Sbroliini ed altri « Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi a danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero a danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture » è composta da sei articoli e si propone prioritariamente, come è detto nella relazione, di far cogliere l'importanza della prevenzione; rispetto al problema delle violenze verbali, fisiche o psicologiche commesse negli asili-nido o nelle strutture destinate a disabili e anziani. A questo scopo l'articolo 1 affida al Ministero della Salute il monitoraggio dei suddetti episodi, resi pubblici annualmente con pubblicazione sul sito internet del medesimo Ministero. L'articolo 2 prevede che allo stesso fine preventivo lo stesso Ministero della Salute, in collaborazione

con le regioni e le aziende sanitarie locali, promuova campagne di informazione e di sensibilizzazione, nonché avvii, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, percorsi permanenti gratuiti di formazione per il personale delle Aziende sanitarie locali. L'articolo 3 introduce all'articolo 61 del codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni, una nuova fattispecie: l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali, ovvero all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia. L'articolo 4 dispone l'introduzione, per il personale che opera presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali pubbliche con mansioni di assistenza diretta e per il personale scolastico di asili-nido e scuole dell'infanzia, specifici requisiti di idoneità psico-attitudinale. A tal fine si prevede l'istituzione di Commissioni per la verifica e la valutazione del personale. Si stabilisce, per il personale dichiarato inidoneo, il divieto di esercitare mansioni a diretto contatto o di assistenza a minori, anziani, disabili fisici o psichici ovvero nei confronti di soggetti in condizioni di particolari fragilità o soggezione. Gli articoli 5 e 6 dispongono che rispettivamente gli istituti educativi e scolastici e le strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali per anziani, disabili o soggetti ricoverati in condizioni di particolari fragilità o soggezione debbano dotarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso al fine di garantire la sicurezza degli utenti all'interno delle strutture. Si dispone altresì che l'accesso ai dati registrati dai predetti sistemi di videosorveglianza è consentito solo al pubblico ministero e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

La proposta di legge C. 3872 Rampelli ed altri « Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio » consta di

cinque articoli. L'articolo 1 indica come finalità della proposta di legge la promozione, da parte dello Stato, di politiche per il contrasto degli abusi fisici e psicologici a danno dei soggetti ospiti di asili nido, scuole dell'infanzia e strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati e che gli interventi previsti in materia di videosorveglianza siano attuati secondo le modalità previste dall'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, di cui alla legge n. 300 del 1970. Gli articoli 2 e 3 dispongono rispettivamente che gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, e le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, debbano dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Si dispone che l'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 debba essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata. L'articolo 4 stabilisce che con riguardo alle strutture pubbliche interessate ai sensi degli articoli 2 e 3, siano le amministrazioni pubbliche e le aziende sanitarie locali a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, di sicurezza, di igiene e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente con riguardo alla tipologia e al tipo di utenza e promuovono l'installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza, mentre le strutture private provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione, entro trenta giorni, alle amministrazioni pubbliche competenti in caso di asili nido e di scuole dell'infanzia e alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-assistenziali. L'articolo 5 interviene in tema di sanzioni e stabilisce che l'autorità competente, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge, ordina la so-

spensione dell'attività nelle strutture pubbliche e private. Viene infine stabilito che l'omessa installazione dei sistemi di sorveglianza nelle strutture di nuova costruzione comporta il divieto di svolgere l'attività.

La proposta di legge C. 3912 Marti ed altri « Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio » consta di 8 articoli. L'articolo 1, alla stregua della proposta di legge C. 3872 indica la finalità della proposta di legge nella promozione da parte dello Stato di politiche per il contrasto degli abusi fisici e psicologici negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali, per anziani, disabili fisici e psichici e minori in situazione di disagio. Gli articoli 2 e 3, anche qui in analogia con la proposta C. 3872, dispongono rispettivamente che gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, e le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali. Si stabilisce anche che l'attività di gestione del sistema di videosorveglianza deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e, in caso di strutture pubbliche, anche da personale dell'amministrazione comunale mentre l'attività di controllo è affidata alle amministrazioni comunali e alle aziende sanitarie locali. L'articolo 4 indica norme per l'installazione e utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, garantendo il diritto alla riservatezza e tenendo conto della delicatezza del trattamento di dati relativi a minori. L'articolo 5 limita l'angolo di ripresa delle telecamere a circuito chiuso ai muri perimetrali dell'edificio, ai punti di accesso e al cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l'edificio. Gli articoli 6 e 7 dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'introduzione obbligatoria, nelle proce-

ture per il reclutamento del personale educativo degli asili nido e delle strutture socio-assistenziali, di test psico-attitudinali volti ad accertare la capacità degli aspiranti a relazionarsi con i minori, nonché per l'effettuazione obbligatoria di verifiche periodiche sulla professionalità del personale educativo e sul mantenimento da parte del medesimo personale dei requisiti di capacità psico-attitudinale. Tra i requisiti richiesti vi sono l'integrazione della personalità e l'attitudine al lavoro in condizioni di stress; una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in situazioni di ansia e di pericolo; facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che prevedono anche capacità di osservazione, di attenzione e di memorizzazione. L'articolo 8 prevede sanzioni analoghe a quelle previste dalla proposta C. 3872.

La proposta di legge C. 3933 Giammanco ed altri « Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio » è composta da 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 dispongono, rispettivamente che gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie e le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o no con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, possano, dalla data di entrata in vigore della legge, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture. Si dispone, in analogia con la proposta di legge C. 3738, che le registrazioni del sistema di videosorveglianza possano essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti. L'articolo 3 definisce criteri per l'uso del sistema di video

sorveglianza. In particolare si stabilisce che le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso siano automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica e che il flusso di dati cifrati dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, sia trasmesso a un server interno non configurato per la connessione alla rete internet. L'articolo 4 dispone che il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alla presente legge. L'articolo 5 istituisce, per l'attuazione delle disposizioni della legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali interessate con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 luglio 2016 si è chiuso il ciclo di audizioni informali. Chiede ai relatori quali indicazioni intendano dare in relazione al testo base da adottare ai fini del prosieguo dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), *relatrice per la I Commissione*, ritiene, alla luce delle audizioni svolte e anche delle proposte di legge abbinate nella seduta odierna, che i relatori possano lavorare all'elaborazione di un testo unificato da proporre alle Commissioni riunite che sia una sintesi di tutte le proposte in esame e che costituisca un punto di partenza per un lavoro che porti a un risultato finale il più condiviso possibile.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, si dichiara d'accordo con

la necessità di non ritardare l'iter di approvazione del provvedimento, ma ritiene necessario effettuare un ulteriore approfondimento, mediante l'audizione dei magistrati che hanno affrontato le vicende concrete alla base delle iniziative parlamentari in discussione.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) rileva la necessità di integrare l'attività istruttoria svolta sinora con l'audizione di magistrati che hanno seguito i casi più rilevanti in materia, al fine di avere un quadro esauriente dei vari aspetti della questione.

Elio VITO (FI-PdL), nel concordare con l'esigenza posta dalla deputata Malpezzi, sottolinea la necessità di contemperare tale richiesta con l'urgenza di arrivare in tempi brevi all'approvazione di una legge su una questione la cui gravità è acuita anche dai recenti episodi di cronaca di questi giorni. Ricorda che il provvedimento è iscritto nel programma dell'Assemblea in quota opposizione. Ritiene infine opportuno ascoltare anche gli opera-

tori delle forze dell'ordine che hanno partecipato a operazioni di videosorveglianza con riferimento ad episodi di maltrattamenti in asili nido o in strutture socio-sanitarie.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, con riguardo alla richiesta della deputata Malpezzi, ritiene che questa possa essere esaminata in una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e XI che, non essendovi obiezioni, è immediatamente convocato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvato dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Loreface (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139, approvato dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Loreface.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 luglio scorso le Commissioni hanno concluso le votazioni delle proposte emendative presentate alla proposta di legge C. 3139, approvata dal Senato, adottata come testo base, e che il nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni, è

stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Avverte che sono pervenuti i seguenti pareri: I Commissione (parere favorevole con osservazioni); VII Commissione (parere favorevole con condizioni e osservazioni); IX Commissione (parere favorevole); XI Commissione (parere favorevole); Commissione per le questioni regionali (parere favorevole con condizione. La XIV Commissione (Politiche Unione europea) ha comunicato che non esprimerà il parere).

La V Commissione non ha espresso il parere di competenza essendosi resi necessari ulteriori approfondimenti. Avverte, pertanto, le Commissioni riunite II e XII saranno convocate nuovamente nel corso della settimana 5-9 settembre – probabilmente giovedì 8 settembre – per la conclusione dell'esame del provvedimento, con il conferimento del mandato ai relatori, essendo il provvedimento medesimo calendarizzato per l'esame in Assemblea da lunedì 12 settembre.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	44
7-00905 Paola Boldrini: Sullo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00198</i>)	44
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	47

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00905 Paola Boldrini: Sullo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00198*).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 25 maggio 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, dopo un dibattito preliminare, le Commissioni hanno convenuto di svolgere alcune audizioni di approfondimento. In particolare, nelle sedute del 15 e del 30 giugno scorso, le Commissioni hanno svolto le audizioni informali del direttore e del vicedirettore dello Stabilimento e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Dà quindi la parola al rappresentante del Governo perché si esprima sul testo della risoluzione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, con riferimento alla parte dispositiva dell'atto di indirizzo, dichiara che il Governo ritiene accoglibile il primo degli impegni previsti, purché riformulato nei termini seguenti: « a preservare, anche attraverso il *turn over*, l'attuale consistenza organica dello stabilimento, indispensabile per lo svolgimento delle crescenti attività specifiche, valutando anche la possibilità di reperire le necessarie professionalità tra i numerosi esuberanti esistenti tra gli organici

sia del personale militare che civile della Difesa in posizione di distacco, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*) della vigente convenzione tra l'Agenzia Industrie Difesa e il Ministero della Difesa, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, qualora vi siano analoghe figure professionali ».

A questo riguardo sottolinea che va salvaguardato l'attuale numero del personale chimico farmacista, essenziale per il *know how* e per il mantenimento dello « status » di officina farmaceutica autorizzata, senza dimenticare che il rispetto delle Norme Europee di Buona Fabbricazione, cui è ispirato il decreto legislativo n. 219 del 2006, richiede un numero adeguato di personale qualificato rapportato alle attività svolte.

Quanto al secondo impegno, il Governo ritiene opportuno prevedere nuove assunzioni di personale altamente specializzato solo nel caso non vi siano analoghe figure all'interno delle amministrazioni pubbliche. Propone pertanto di riformularlo nei termini seguenti: « a valutare l'opportunità di procedere a nuove assunzioni, qualora le esigenze lo richiedessero, anche ricorrendo ai contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente, nonché l'opportunità di stabilizzare il rapporto di lavoro con lo stabilimento per quelle risorse umane particolarmente qualificate, evitando di far ricorso a forme di lavoro interinale, a favore delle possibilità previste nell'ambito delle disposizioni normative in materia di pubblico impiego ».

Infine, con riguardo al terzo impegno, il Governo lo ritiene accoglibile qualora sia distintamente riformulato nel senso che il Governo sia impegnato, da un lato, « a valutare, in collaborazione con AIFA, l'aggiornamento dello studio di fattibilità sottoscritto nel 2013 con il Ministero della salute, per sviluppare le storiche potenzialità dello Stabilimento farmaceutico militare anche in funzione di un ampliamento della produzione di *cannabis* a scopo terapeutico e la possibilità, attraverso un affiancamento con AIFA, di produrre medicinali carenti o orfani al fine di garantire l'accessibilità alle cure » e, dal-

l'altro lato, « a valutare, altresì, nell'ambito del progetto di riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, l'opportunità di rafforzare una sinergia di ricerca con lo Stabilimento chimico farmaceutico ai fini di un approfondimento delle conoscenze, dei metodi di controllo e dei potenziali impieghi dei medicinali a base di *cannabis* ».

Osserva infatti che un eventuale coinvolgimento dell'AIFA nella sponsorizzazione finanziaria dell'acquisizione dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dello Stabilimento andrebbe contro le regole del libero mercato, in quanto le aziende farmaceutiche pagano le autorizzazioni all'immissione in commercio per proprio conto. Inoltre, le modifiche relative alle sinergie con l'Istituto superiore di sanità potrebbero prevedere il ruolo attivo dello Stabilimento nel controllo di qualità per le farmacie che preparano medicinali a base di *cannabis*, mentre lo studio sugli effetti della *cannabis* non è fattibile, poiché si basa su attività e studi clinici non eseguibili presso il Farmaceutico di Firenze.

Paola BOLDRINI (PD) evidenzia l'importanza dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni, che ha permesso di concentrare l'attenzione sui problemi che ostacolano la valorizzazione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare. Accetta le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo, che sono il frutto di un'interlocuzione informale sviluppatasi nei mesi scorsi tra lei e i due Ministeri di riferimento, ed esprime soddisfazione per il risultato fin qui raggiunto, riservandosi comunque di riproporre all'attenzione del Governo, in un successivo momento, la possibilità che lo Stabilimento acquisisca l'autorizzazione all'immissione in commercio per i suoi prodotti.

Tatiana BASILIO (M5S) sottolinea come, attraverso le due risoluzioni sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare – la prima, a sua prima firma, discussa e approvata dalla Commissione Difesa e la seconda in corso di discussione

nelle Commissioni riunite Difesa ed Affari sociali – sia stato svolto un proficuo lavoro, che sta portando, a piccoli passi, verso cambiamenti importanti. Si dice convinta che, se il Governo terrà fede a tutti gli impegni cui lo chiamano le due risoluzioni, allora potrà dirsi che progressi considerevoli sono stati compiuti. Manifesta, in conclusione, la propria soddisfazione per il risultato positivo e preannuncia il voto favorevole dei deputati del Movimento 5 Stelle della IV Commissione.

Giorgio ZANIN (PD), cofirmatario della risoluzione, sottolinea come la compartimentazione eccessiva delle attività finisca a volte per comprimere le potenzialità delle strutture pubbliche, che viceversa possono emergere ed essere valorizzate da una sinergia tra le amministrazioni come quella che è resa possibile con le forme indicate nella risoluzione in discussione. Nell'esprimere l'auspicio che il Governo sia disposto a compiere ulteriori passi in avanti, si dichiara intanto soddisfatto del risultato raggiunto – frutto dell'impegno della deputata Paola Boldrini e di altri, tra cui lui – che permette di ampliare lo spettro delle attività compiute dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare e di valorizzarne il ruolo.

Matteo MANTERO (M5S), a nome dei deputati del Movimento 5 Stelle della XII Commissione, esprime una valutazione sostanzialmente positiva del testo in votazione, anche se avrebbe preferito un approccio più puntuale rispetto ad alcuni temi, a cominciare dalla collaborazione tra Stabilimento chimico farmaceutico militare e Istituto superiore di sanità nella ricerca sui farmaci derivati dalla *cannabis*. Pone in evidenza l'importante ruolo che lo Stabilimento può svolgere, come servizio pubblico, nella produzione di farmaci or-

fani destinati alla cura di malattie rare, trascurati dalle case farmaceutiche a causa dell'esiguità del profitto ricavabile, e nello sviluppo di farmaci derivati dalla *cannabis*, sinora importati dall'estero con grandi costi e difficoltà, che rappresentano l'unica possibilità di cura per alcune patologie. In relazione a tali ultimi prodotti, auspica che uno stimolo possa essere rappresentato dalla rapida approvazione delle norme sull'uso terapeutico della *cannabis* contenute nella proposta di legge C. 3235, a prima firma Giachetti, all'esame della Camera dei deputati.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) esprime soddisfazione per i risultati raggiunti prima in Commissione Difesa, con l'approvazione della risoluzione Basilio n.8-00179, più incentrata sui profili di pertinenza dell'amministrazione della difesa, e ora nelle Commissioni riunite Difesa e Affari sociali, con la risoluzione in discussione, che si focalizza sui profili di competenza del Ministero della salute. Ritieni che il Parlamento abbia fatto in questi anni un buon lavoro per far conoscere, sostenere e valorizzare l'attività dello Stabilimento chimico farmaceutico di Firenze.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) preannuncia che il suo gruppo voterà a favore della risoluzione in discussione come già fece per la risoluzione Basilio n.8-00179.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la risoluzione in discussione nel nuovo testo proposto dal Governo e condiviso dalla deputata Paola Boldrini (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00905 Paola Boldrini: Sullo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.**RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni IV e XII,

premesso che:

lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, a partire dal 2009, è stato inserito sotto il controllo di gestione della Agenzia Industrie Difesa, al fine di riorganizzarne la missione produttiva e di garantire il raggiungimento dell'economia di gestione;

in questi sei anni, grazie all'impegno congiunto del personale dello Stabilimento e dell'Agenzia, sono stati raggiunti risultati decisamente soddisfacenti;

la missione produttiva per rilanciare lo Stabilimento è stata individuata nella produzione dei cosiddetti « farmaci orfani » ai quali, in un secondo tempo, è stata aggiunta anche quella della « *cannabis* per uso terapeutico »;

il valore di mercato dei « farmaci orfani » non è sempre monetizzabile ma, nonostante questo, lo Stabilimento ha conseguito notevoli miglioramenti nella situazione di bilancio e standardizzato la sua capacità produttiva, che risulta potenzialmente in grado di garantire un ampliamento della sua presenza sul mercato farmaceutico;

il particolare stato giuridico dello Stabilimento ha consentito di utilizzare competenze specialistiche molto qualificate, con contratti a tempo determinato, che fino ad ora sono stati annualmente rinnovati ma che rischiano di essere trasformati in rapporti di lavoro interinale;

tenendo presente i risultati raggiunti dallo Stabilimento, appare opportuno valutare attentamente tutta una serie di ulteriori possibilità, anche nell'ottica di una ridefinizione dello stato giuridico dello Stabilimento stesso, garantendo allo stesso una soddisfacente autonomia amministrativa e la possibilità di orientare la sua produzione anche verso il mercato europeo,

impegna il Governo:

a preservare, anche attraverso la *turn over*, l'attuale consistenza organica dello Stabilimento, indispensabile per lo svolgimento delle crescenti attività specifiche, valutando anche la possibilità di reperire le necessarie professionalità tra i numerosi esuberanti esistenti tra gli organici del personale, sia militare che civile, dell'amministrazione della Difesa in posizione di distacco, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della vigente convenzione tra l'Agenzia Industrie Difesa e il Ministero della Difesa, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, qualora vi siano analoghe figure professionali;

a valutare l'opportunità di procedere a nuove assunzioni, qualora le esigenze lo richiedessero, anche ricorrendo ai contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente, nonché l'opportunità di stabilizzare il rapporto di lavoro con lo Stabilimento per quelle risorse umane particolarmente qualificate, evitando di fare ricorso a forme di lavoro interinale, a favore delle possibilità previste nell'ambito delle disposizioni normative in materia di pubblico impiego;

a valutare, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'aggiornamento dello studio di fattibilità sottoscritto nel 2013 con il Ministero della salute, per sviluppare le storiche potenzialità dello Stabilimento, anche in funzione di un ampliamento della produzione di *cannabis* a scopo terapeutico, nonché la possibilità, attraverso un affiancamento con l'AIFA, di produrre medicinali carenti o « orfani », al fine di garantire l'accessibilità alle cure;

a valutare altresì, nell'ambito del progetto di riorganizzazione dell'Istituto

superiore di sanità, l'opportunità di rafforzare una sinergia di ricerca con lo Stabilimento, ai fini di un approfondimento delle conoscenze, dei metodi di controllo e dei potenziali impieghi dei medicinali a base di *cannabis*.

(8-00198) « Paola Boldrini, Zanin, Scanu, Amato, D'Arienzo, Bolognesi, Ferro, Fusilli, Gelli, Lacquaniti, Lenzi, Marantelli, Miotto, Patriarca, Piazzoni, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Paolo Rossi, Stumpo ».

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 49

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere sull'atto in esame è fissato al 27 agosto 2016, osserva che le Commissioni riunite non possono tuttavia pronunciarsi prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Per questo invito il Sottosegretario di Stato ad assumere a nome del Governo l'impegno a non approvare definitivamente il decreto legislativo in esame prima che le Commissioni riunite abbiano adottato il parere di competenza.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO conferma l'impegno del Governo a non approvare definitivamente il decreto legislativo in esame prima che le Commissioni riunite abbiano reso il parere di competenza.

Arianna SPESSOTTO (M5S) segnala che il proprio Gruppo ritiene opportuno che nel parere che le Commissioni andranno ad esprimere siano prese in considerazione alcune questioni e si riserva di indicarle in modo puntuale ai relatori.

Ermete REALACCI (PD), *presidente della VIII Commissione*, segnala l'esigenza

che le Commissioni riunite, una volta pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, che dovrebbe essere adottato nella riunione della Conferenza prevista in data odierna, rendano tempestivamente il parere di competenza. A tal fine invita la collega Spessotto e tutti i deputati che intendono indicare ai relatori elementi e questioni da inserire nella proposta di parere a farlo in tempi tali da permettere

alle Commissioni di procedere all'espressione del parere già nella prima seduta che sarà convocata sul provvedimento alla ripresa dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01024 Ciprini: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti (<i>Discussione e rinvio</i>)	51
---	----

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.15.

7-01024 Ciprini: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.

(*Discussione e rinvio*).

Le Commissioni riunite iniziano la discussione della risoluzione.

Tiziana CIPRINI (M5S), illustrando la risoluzione di cui è prima firmataria, evidenzia che il fenomeno del *Workers buy out* si è sviluppato particolarmente in Argentina negli anni della crisi e sta prendendo piede anche in Italia nel corso della crisi iniziata nel 2008. In particolare, con il *Workers buy out* i lavoratori acquisiscono la proprietà, totale o parziale, dell'azienda da cui dipendono, impedendole, con la loro attività di tipo solidaristico, di fallire e rimettendola sul mercato.

Attualmente, in Italia si sono registrati circa 250 casi di *Workers buy out*, concentrati prevalentemente in Toscana e in Emilia Romagna. L'esperienza ha dimostrato che l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti permette non solo la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma anche la salvaguardia del patrimonio aziendale e del *know how* produttivo. La diffusione del *Workers buy out*, inoltre, ha, a suo avviso, positive ricadute sulla finanza pubblica in quanto permette di sfruttare al meglio le risorse pubbliche messe a disposizione per supportare le operazioni di acquisizione, con costi inferiori a quelli che si produrrebbero con la concessione degli ammortizzatori sociali. Osserva che, per valorizzare tale strumento, sarebbe necessario intervenire sulle disposizioni già esistenti, la legge n. 49 del 1995, la legge n. 223 del 1991 e il decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, nonché introdurre appositi incentivi che trasformino quanto finora è stato affidato alla buona volontà di pochi in una realtà duratura e strutturale.

Allo scopo di giungere alla formulazione di un testo il più possibile condiviso dai gruppi delle Commissioni, ritiene che

sarebbe opportuno lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni per l'acquisizione di elementi di approfondimento, necessari, a suo avviso, al seguito della discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritenendo il tema in discussione particolarmente meritevole di approfondimento, fa presente che le decisioni riguardo alle audizioni

proposte dalla deputata Ciprini potranno essere assunte in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da convocarsi alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La seduta termina alle 15.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	53
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del Relatore</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	74
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	62
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa adottato come testo base</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, deposita una nuova proposta di parere (vedi allegato 1) e la illustra. Sottolinea che l'unica modifica rispetto alla proposta di parere presentata nella seduta di ieri riguarda la riformulazione della condizione n. 2.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto) chiede al relatore di recepire nel suo parere la seguente osservazione: « al medesimo articolo 37 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a chiarire che ogni pubblica amministrazione che conserva per legge documenti informatici nell'interesse dei cittadini, soggetti giuridici e utenti, deve predisporre sistemi che consentano al cittadino di accedere e scaricare i suddetti documenti che lo riguardano ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD; coerentemente si valuti l'opportunità di prevedere che laddove un cittadino o un'impresa siano richiesti di produrre entro un determinato termine uno o più documenti conservati per legge da una pubblica amministrazione e quest'ultima non lo fornisca tempestivamente, il cittadino e l'impresa medesimi siano autorizzati a produrre, in luogo del documento in oggetto, un'auto-certificazione contenente l'indicazione dell'amministrazione depositaria del documento medesimo e, ove possibile, il contenuto dello stesso documento, unitamente all'istanza o alla prova della richiesta, anche inoltrata per via telematica, del medesimo documento tempestivamente rivolta all'amministrazione depositaria ». Ritiene infatti fondamentale, nel momento in cui si solleva il cittadino dall'obbligo di conservare documenti che sono in possesso della pubblica amministrazione, che non lo si possa obbligare a presentare i medesimi documenti ad esempio in sede processuale.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che un'osservazione simile a quella avanzata dal deputato Quintarelli era stata proposta dal suo gruppo, anche se riferita non a un caso specifico ma in generale alla previsione di forme di tutela dei cittadini in

caso di inadempienza della pubblica amministrazione. Chiede al relatore, qualora intenda recepire l'osservazione avanzata dal deputato Quintarelli, di integrarla con il riferimento alla previsione di garanzie per i cittadini nel caso di smarrimento o perdita dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni che sono obbligate a detenerli.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il codice dell'amministrazione digitale nasce più di dieci anni fa. Si tratta di norme condivisibili ma non attuate e lo schema in esame avrà, a suo avviso, lo stesso esito. Lo schema prevede infatti un accentramento di competenze in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per l'Italia digitale in un quadro di *governance* multilivello, dove le Regioni hanno autonomia organizzativa e anche i Comuni e le Province hanno autonomia nel campo della digitalizzazione. Non ci saranno, come adesso, uffici preposti a livello locale e il codice rimarrà inattuato. Sottolinea inoltre il grado di bassa alfabetizzazione digitale del personale della pubblica amministrazione e, in generale, dei cittadini. Chiede al relatore come mai l'osservazione di cui alla lettera *f*) non sia stata posta come condizione. Ritiene infatti fondamentale prevedere, nell'ambito della disciplina applicabile ai dirigenti pubblici, il principio secondo cui le amministrazioni prevedono nei loro piani delle *performance* indicatori di risultato per i servizi *online*.

Propone, infine, al relatore di recepire la seguente osservazione: « si valuti l'opportunità di prevedere un collegamento esplicito con l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 che stabilisce che: « La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità ». Si valuti altresì l'opportunità di precisare, anche in sede di aggiornamento del CAD, la permanenza in vigore del suddetto obbligo di tracciabilità

dei processi decisionali soprattutto relativamente alla digitalizzazione dell'operato delle pubbliche amministrazioni ».

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, replicando al collega Toninelli, osserva che non si può affermare che non sia stato compiuto alcun passo avanti nel campo della digitalizzazione. Riguardo all'osservazione di cui alla lettera f), ha ritenuto di non porla come condizione in quanto si riferisce a materia propria di altri decreti legislativi.

Nel condividere le osservazioni formulate dai deputati Quintarelli, Cecconi e Toninelli, chiede una breve sospensione della seduta al fine di recepirle, riformulando la sua proposta di parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.45.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, riformula la sua proposta di parere, recependo le osservazioni del deputato Quintarelli, come integrata dal deputato Cecconi, e dal deputato Toninelli (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, alla luce della riformulazione della proposta di parere del relatore, è stata ritirata dal presentatore la proposta alternativa a firma del deputato Quintarelli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, così come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è stato assegnato il 29 luglio scorso e che il termine per l'espressione del parere da parte della I Commissione scade il prossimo 7 settembre. Ricorda altresì che il provvedimento è stato assegnato alla V Commissione per l'espressione, entro il 18 agosto, dei propri rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento della Camera.

Tenuto conto del fatto che la trasmissione del provvedimento è avvenuta a ridosso della pausa estiva dei lavori parlamentari e considerata l'esigenza di svolgere un adeguato dibattito e i necessari approfondimenti istruttori, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità a consentire che la Commissione possa esprimere il prescritto parere entro martedì 20 settembre.

Il sottosegretario Massimo CASSANO dichiara la disponibilità del Governo a consentire che la I Commissione possa esprimere il suo parere sullo schema in esame entro martedì 20 settembre.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in esame, osserva preliminarmente che la direttiva 2014/36/UE disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei lavoratori stagionali. La direttiva dispone che, per soggiorni non superiori a 90 giorni, le condizioni di ammissione dei lavoratori stagionali nel territorio degli Stati membri che applichino integralmente l'*acquis* di Schengen dovranno essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti), dal regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) e dal regolamento (CE) n. 539/2001 (relativo all'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo). Pertanto, considerato il rin-

vio alle suddette fonti normative, la direttiva disciplina unicamente – riguardo all'ammissione per soggiorni non superiori a 90 giorni – i criteri ed i requisiti per l'accesso all'occupazione, prescrivendo che la domanda di ammissione sia accompagnata da: un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi, fra l'altro, il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili; la prova di aver fatto richiesta di un'assistenza sanitaria; la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato e che disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere ai sistemi di assistenza nazionale (articolo 5). Per quanto riguarda i lavoratori stagionali ammessi per soggiorni superiori a 90 giorni, la direttiva definisce sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio, sia i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione negli Stati membri. Con riguardo alla documentazione fornita, le disposizioni relative alle domande di ammissione coincidono con quelle richieste per soggiorni inferiori a 90 giorni, con la previsione ulteriore che lo Stato ospitante deve verificare che il cittadino non presenti un rischio di immigrazione illegale (ossia che rimanga oltre la scadenza dell'autorizzazione). Tale obbligo, per i periodi non superiori a 90 giorni, è applicato solo ai Paesi membri che non hanno recepito integralmente l'*acquis* di Schengen. Inoltre, lo Stato membro non può ammettere cittadini considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica e deve esigere che questi siano in possesso di un documento di viaggio valido almeno per il periodo di validità dell'autorizzazione per l'esercizio di lavoro stagionale (articolo 6). La direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (il sistema delle quote), e consente pertanto, su tale base, di considerare inammissibile o rigettare la domanda (articolo 7). Specifica, inoltre, che gli Stati membri avranno la facoltà di rigettare le

domande di ammissione per i seguenti motivi: qualora i criteri e i requisiti di ammissione non siano rispettati o i documenti presentati siano stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi; se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato o occupazione illegale o se l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza; nel caso in cui i posti vacanti in questione possano essere coperti da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro; se il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, o se nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda il datore di lavoro ha soppresso un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che sta cercando di coprire mediante il ricorso alla direttiva, oppure se il cittadino del Paese terzo non ha rispettato gli obblighi previsti da una precedente decisione di ammissione (articolo 8). Nel rispetto di tali disposizioni gli Stati membri rilasciano una autorizzazione per motivi di lavoro stagionale (nella forma del permesso di soggiorno o visto) per breve periodo o per lunga durata (articolo 12). Motivazioni analoghe al rigetto della domanda presiedono alla revoca dell'autorizzazione per motivi di soggiorno stagionale (articolo 9). Il periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi. Al termine di tale periodo, il cittadino del Paese terzo dovrà lasciare il territorio dello Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o dell'Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale (articolo 14). La direttiva prevede inoltre che, a condizione che siano rispettati i criteri di ammissione e non sussistano motivi di rifiuto,

gli Stati membri possano accordare ai lavoratori stagionali una proroga, sostituendo il visto per soggiorno di breve durata con un visto per soggiorno di lunga durata o con un permesso di lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore stagionale proroghi il suo contratto con lo stesso datore di lavoro o intenda farsi assumere da un altro datore di lavoro (articolo 15). Gli Stati membri agevoleranno il reingresso dei cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato, in qualità di lavoratori stagionali, almeno una volta nei cinque anni precedenti, e i quali abbiano pienamente rispettato, durante ciascun soggiorno, le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla direttiva in oggetto. Tali agevolazioni possono includere un'esenzione dall'obbligo di presentazione di uno o più documenti, il rilascio di più permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo, una procedura accelerata per l'adozione di una decisione sulla domanda di un permesso di lavoro stagionale o di un visto per soggiorno di lunga durata, la priorità nell'esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale (articolo 16). L'articolo 18 disciplina la procedura per l'esame della domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, procedura che deve dar luogo ad una decisione notificata al richiedente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Fra le garanzie procedurali figurano la possibilità di impugnare la decisione che respinga la domanda e l'obbligo per le autorità di motivare tale decisione. La direttiva prevede, inoltre, che i lavoratori stagionali beneficino di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato (articolo 20), nonché del diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, ferma restando la possibilità di limitazioni per alcuni ambiti, espressamente previsti dalla direttiva (articolo 23). Per garantire una corretta attuazione della direttiva, in particolare delle disposizioni relative ai diritti, alle condizioni di lavoro e all'alloggio, gli Stati membri dovranno provvedere affinché siano posti in essere

meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, effettuare ispezioni efficaci e adeguate nel loro territorio (articolo 24). I datori di lavoro che non rispettano le prescrizioni della direttiva possono essere oggetto di sanzioni, compresa – nel caso di grave inadempienza – l'esclusione dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali (articolo 17). Gli Stati membri provvedono altresì a corrispondere un indennizzo al lavoratore stagionale nel caso di revoca dell'autorizzazione per motivi ivi previsti (articolo 17). L'articolo 28 fissa al 30 settembre 2016 il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.

Lo schema di decreto legislativo in esame contiene le disposizioni per il recepimento della citata direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Lo schema di decreto legislativo interviene nella disciplina del lavoro stagionale dei cittadini di Paesi terzi al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 22, che reca la delega per il recepimento della direttiva 2014/36/UE. Come già detto, il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 30 settembre 2016, mentre la scadenza della delega è stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 154 del 2014 che rinvia, per quanto riguarda i termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, all'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che al momento dell'approvazione della citata legge n. 154 prevedeva come termine generale di delega quello dei due mesi antecedenti il termine di recepimento. Tale termine è stato portato a 4 mesi dall'articolo 29, comma 1, lettera b), della successiva legge n. 115 del 2015. Per

gli schemi di decreto legislativo per i quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, questo è reso, ai sensi del comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, entro 40 giorni dalla trasmissione e qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Lo schema è costituito da 3 articoli.

L'articolo 1 apporta diverse modifiche testuali al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione). In particolare, sono stati riformulati gli articoli 5 e 24 del testo unico e sono stati portati a norma di rango primario e contestualmente abrogate alcune disposizioni di natura regolamentare recate dagli articoli 11, 38 e 38-*bis* del regolamento di attuazione del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Il comma 1, lettera *a*) reca alcune disposizioni relative al reingresso dei lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia, in attuazione dell'articolo 16 della direttiva. Si ricorda che attualmente si prevede che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per almeno 2 anni consecutivi per lavoro stagionale, può essere rilasciato, in caso di lavori ripetitivi, un permesso pluriennale, sempre per lavoro stagionale, al massimo triennale, per la durata corrispondente all'ultimo soggiorno. Il visto di ingresso è rilasciato ogni anno e il permesso di soggiorno è revocato qualora lo straniero violi le disposizioni del testo unico (articolo 5, comma 3-*ter*, del testo unico immigrazione). La disposizione in esame, modificando la norma del testo unico, pone come condizione per il rilascio del permesso pluriennale il soggiorno di almeno una volta nei 5 anni precedenti, come espressamente previsto dalla direttiva, in luogo dei 2 anni consecutivi. Il nuovo testo dell'articolo 5 del testo unico assorbe in parte il comma 1-*bis* dell'articolo 11 del citato regolamento di attuazione, che viene contestualmente abrogato. Nel confluire di tale disposizione nella norma di rango primario

non viene mantenuto la previsione del citato comma 1-*bis* in base alla quale il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Andrebbero pertanto chiariti gli effetti dell'abrogazione (disposta dall'articolo 3) di tale previsione.

Il comma 1, lettera *b*), riscrive integralmente l'articolo 24 del testo unico interamente dedicato al lavoro stagionale. Il nuovo comma 1 riproduce il contenuto del comma 1 dell'articolo 24, indicando, come previsto dalla direttiva (articolo 2, paragrafo 2), l'elenco dei settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni, ossia i settori agricolo e turistico/alberghiero. Inoltre, viene eliminata la previsione della verifica preventiva da parte dei centri per l'impiego della eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire il lavoro stagionale offerto. Si tratta di una disposizione, che si applica nel caso il datore di lavoro non abbia conoscenza diretta del lavoratore, introdotta a suo tempo dall'articolo 20 della legge n. 189 del 2000. Permane l'obbligo di verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale. Nell'AIR si ricorda che l'articolo 15 della direttiva prevede la possibilità di rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando il posto vacante in questione può essere coperto da cittadini di uno Stato membro o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente. Nell'AIR (sezione 4) si rileva che non si è ritenuto di recepire tale disposizione perché tale tipologia di accertamento viene effettuato solo in fase di primo rilascio di autorizzazione al lavoro stagionale. Inoltre, la novella in esame prevede che ai lavoratori stagionali si applichi pressoché integralmente la disciplina generale in materia di lavoro subordinato recata dall'articolo 22 del testo unico ad eccezione dei commi 11 (esclusione della revoca del permesso di

soggiorno a causa della perdita del posto di lavoro) e 11-*bis* (trasformazione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro). Attualmente ai lavoratori stagionali si applicano espressamente solamente alcune disposizioni dell'articolo 22 in materia di procedure per istaurazione di rapporto di lavoro con uno straniero residente all'estero, rifiuto del nulla osta per condanna del datore di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per impiego di lavoratori irregolari e rifiuto del nulla osta in caso di falsificazione della documentazione. L'estensione anche ai lavoratori stagionali di gran parte disposizioni generali valide per i lavoratori subordinati è motivata dalla necessità di recepire diverse disposizioni della direttiva che prevedono dettagliate forme di tutela degli stagionali. Una volta presentata l'istanza, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, in luogo della autorizzazione attualmente prevista dalla legge (comma 2). Si rileva che anche il regolamento di attuazione fa attualmente riferimento al nulla osta. Rimane il termine massimo di 20 giorni per il rilascio di tale provvedimento che può essere anche pluriennale e che ha durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Il nuovo comma 3 (che non ha riscontro nell'attuale articolo 24 del testo unico) introduce una disciplina più dettagliata degli obblighi del datore di lavoro riguardo all'alloggio dei lavoratori stagionali, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e articolo 20 della direttiva. Attualmente ad essi si applica la norma generale valida per tutti i lavoratori stranieri secondo la quale il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore. La novella in esame prevede che il datore di lavoro, per i lavoratori stagionali, deve esibire al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno titolo idoneo a provare l'effettiva disponibilità dell'alloggio il cui canone di locazione non può essere

eccessivamente oneroso e non deve in ogni caso « essere superiore ad un terzo della retribuzione » (precisazione introdotta dal legislatore nazionale) e non deve essere decurtato da questa automaticamente.

L'articolo 30-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, prevede, per i lavoratori stranieri, che, qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore. Il comma 4 riproduce, semplificandolo, il contenuto dell'articolo 38, comma 1, del regolamento di attuazione che fa rinvio alle norme regolamentari che si applicano al procedimento di esame dell'istanza per il rilascio del nulla osta per gli altri lavoratori e che sono recate dagli articoli 30-*bis* e 31 del regolamento. Il comma 5 riguarda le richieste di nulla osta al lavoro stagionale di più datori di lavoro per lo stesso lavoratore: viene confermata la previsione di un unico nulla osta cumulativo disposta dal comma 4 dell'articolo 38 del regolamento, che confluisce nel testo della legge. Attraverso il rinvio al comma 8, viene confermato anche l'esonero dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare, come previsto ora da una norma speciale, l'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, che viene contestualmente abrogata. Con l'abrogazione viene meno la condizione per cui l'autorizzazione (ora nulla osta) al lavoro stagionale da parte di più datori di lavoro è rilasciata al lavoratore che, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione

del primo rapporto di lavoro stagionale. Il comma 6 corrisponde al comma 2-*bis* del vigente articolo 24 e riguarda l'ipotesi di silenzio-assenso in caso di mancanza di risposta entro i 20 giorni da parte dello sportello unico: la richiesta si intende accolta, in assenza di specifico diniego qualora il lavoratore sia stato autorizzato e regolarmente assunto dallo stesso datore di lavoro almeno una volta nei 5 anni precedenti (attualmente la legge prevede che per attivare il silenzio - assenso l'assunzione deve essere stata effettuata l'anno precedente). Nel nuovo comma 7 (comma 3 vigente) viene eliminata la previsione di durata minima del nulla osta per lavoro stagionale (attualmente 20 giorni) e viene mantenuta quella massima (9 mesi) in attuazione dell'articolo 14 della direttiva. Fermo restando il limite dei 9 mesi, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale, il nulla osta è automaticamente prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato, come stabilito dal comma 3-*bis* vigente, il cui contenuto è trasfuso nel nuovo comma 8 (articolo 15 della direttiva). Si fa presente che nella direttiva non è espressamente previsto l'esonero (contenuto nel comma 8) dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di un ulteriore visto in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale. Nel testo del nuovo comma 8, inoltre, non sembra essere espressamente recepita la previsione della direttiva che prescrive che la proroga sia concessa a condizione che il lavoratore si trovi sul territorio nazionale. Il nuovo comma 9 riguarda il diritto di precedenza del lavoratore stagionale che ha già lavorato in Italia per il reimpiego, sempre per motivi di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro. Mentre attualmente (comma 4) il diritto di precedenza si attiva a condizione che il lavoratore abbia svolto lavoro stagionale l'anno precedente, la novella in esame l'ammette anche in caso di ingresso per lavoro stagionale in uno dei 5 anni precedenti. Il comma 10 rende più agevole la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello non stagionale. Attualmente hanno diritto alla conversione

solo coloro che hanno svolto nell'anno precedente attività di lavoro stagionale (comma 4, secondo periodo e comma 7, articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999). Con la nuova formulazione, il lavoratore può chiedere la conversione dopo un periodo di lavoro stagionale di almeno 3 mesi. Il comma 11 riproduce pressoché testualmente l'articolo 38-*bis* del regolamento che disciplina la procedura di rilascio del nullaosta pluriennale per lavoro stagionale. Il comma 12 prevede ulteriori cause di rifiuto e revoca del nulla osta per lavoro stagionale, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 22 imputabili al datore di lavoro, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva: irrogazione di sanzioni a causa di lavoro irregolare; stato di liquidazione dell'impresa per insolvenza o per assenza di svolgimento di attività economica; mancato rispetto degli obblighi in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro; licenziamenti effettuati al fine di creare posti da coprire mediante richiesta di assunzione. Le medesime cause previste dal comma 12 costituiscono motivo di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno (comma 13). Inoltre, esso è rifiutato o revocato in presenza di cause ascrivibili a profili di sicurezza e ordine pubblico: frodolenzia, falsificazione o contraffazione del permesso di soggiorno, mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso e soggiorno. Qualora il rifiuto o la revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno sia avvenuto per cause attribuibili al datore di lavoro, questi è tenuto a versare al lavoratore una indennità calcolata in base alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (comma 14). La disposizione attua l'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva che specifica altresì che la responsabilità si estende ad ogni obbligo pendente cui il datore di lavoro avrebbe dovuto ottemperare se l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale non fosse stata revocata. Tale ultima disposizione della direttiva non sembra essere stata espressamente recepita dal provvedimento in esame. Così come non

sembra essere stata recepita la previsione della responsabilità in solido del subappaltatore (articolo 17, paragrafo 3 della direttiva). Il comma 15 prevede che in caso di occupazione alle proprie dipendenze per lavoro stagionale di lavoratori privi del permesso di soggiorno in corso di validità al datore di lavoro si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, comma 12 e seguenti. Ai sensi delle disposizioni richiamate al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Tali pene sono aumentate da un terzo alla metà: se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Inoltre, con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno per motivi umanitari (ai sensi dell'articolo 5, comma 6, testo unico). Il comma 16 (in attuazione dell'articolo 2 della direttiva) reca l'indicazione dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto che sono: gli stranieri che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro; lavoratori impiegati da imprese stabilite in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (divieto di re-

strizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione); compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 72 del 2000); i familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE, recepita con decreto legislativo n. 30 del 2007, che raccoglie le disposizioni che regolano l'ingresso, il soggiorno e la condizione giuridica dei cittadini comunitari, cui è garantita la piena libertà di circolazione; i cittadini che godono del diritto di libera circolazione in virtù di accordi stipulati dall'unione. Infine, il comma 17 prescrive che il permesso di soggiorno rechi un riferimento che ne indichi il rilascio per motivi di lavoro stagionale (articolo 12, paragrafo 4 della direttiva).

Sarebbe opportuno valutare rispetto alle previsioni della direttiva le modalità con cui è stata data attuazione agli articoli 11 (accesso alle informazioni) e 18 (garanzie procedurali) della direttiva medesima (con riguardo a quest'ultimo articolo nella parte in cui si prevede che nella notifica di rifiuto o di revoca di domanda di nulla osta per lavoro stagionale sia indicato il tribunale o l'autorità amministrativa nonché i termini per la presentazione del ricorso). Per quanto riguarda l'articolo 11, la direttiva richiede che gli Stati membri provvedano affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull'ingresso e il soggiorno. Nell'AIR, allegata al provvedimento, si rileva che le informazioni sono contenute nell'articolo 22 del testo unico che disciplina il rilascio del nulla osta e le funzioni dello sportello unico per l'immigrazione.

L'articolo 2 dispone che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; allo stesso tempo si dispone l'obbligo, per le amministrazioni competenti, di provvedere all'attuazione delle medesime disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 reca una serie di abrogazioni: articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, relativo al lavoratore stagionale impiegato, in periodi diversi da più datori di lavoro, disposizione in parte confluita nel comma 5 dell'articolo 24 del testo unico come modificato dal provvedimento in esame; articolo 11, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 in parte confluito nel nuovo comma 3-ter dell'articolo 5 del testo unico; articoli 38 e 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recanti rispettivamente la disciplina generale dell'accesso al lavoro stagionale e di quella relativa al lavoro stagionale pluriennale, il cui contenuto è stato trasfuso nel nuovo articolo 24 del testo unico come modificato dal provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 1658, da lei presentato nella seduta di ieri.

La Commissione adotta come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 (*vedi allegato 3*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 agosto 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale (Atto Governo n. 307);

valutato che la digitalizzazione della Pubblica amministrazione riveste un'importanza cruciale e strategica al fine del rilancio della competitività del nostro Paese, e che trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, il Parlamento ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina del predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese;

osservato che già nel cosiddetto Rapporto Giannini del 1979 sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato veniva sottolineato il fondamentale rapporto tra innovazione tecnologica e azione amministrativa per garantire un efficace servizio pubblico alla collettività, aprendo ad una riflessione sul fatto che non può esistere alcuna autentica riforma della Pubblica Amministrazione che non sia accompagnata da un capillare processo di digitalizzazione della stessa, e trascorsi quasi quarant'anni dall'elaborazione di quel rapporto tale circostanza non può che essersi profondamente rafforzata;

rilevato che, come osservato anche dal Governo nella relazione illustrativa, con la « Carta della Cittadinanza digitale » si riconoscono direttamente diritti a cit-

tadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare la cosiddetta *Italia login*, ossia la piattaforma di accesso che permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici, realizzando così quella volontà di porre il cittadino al centro dell'azione amministrativa, e spostando l'attenzione dal processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione ai diritti digitali riconosciuti a cittadini e imprese;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione dell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, recante la significativa rubrica « Carta della cittadinanza digitale », che intende fortificare e rendere effettivi i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

nello specifico, si intende garantire a cittadini e imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale e assicurare la semplificazione nell'accesso ai servizi;

alla luce di tali obiettivi, trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, la riforma riconosce la centralità delle tecnologie digitali nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni quale strumento per un processo di reingegnerizzazione e innovazione dell'amministrazione pubblica italiana;

al fine di superare le criticità attuali, l'ottica si sposta dal processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche alla cittadinanza digitale e ai diritti di cittadini e imprese;

di conseguenza, lo schema di decreto legislativo, oggetto di esame, intende modificare e integrare in modo profondo il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005, di seguito anche Codice o CAD) e coordinare le disposizioni in materia contenute in altri provvedimenti, al fine di assicurare la puntuale attuazione e la piena coerenza del Codice;

proprio al fine di realizzare questi obiettivi e garantire effettività alla cittadinanza digitale, la legge delega incide in modo profondo sulle diverse dimensioni che caratterizzano l'agere pubblico afferenti alle competenze, alla *governance*, all'organizzazione e ai procedimenti delle amministrazioni pubbliche, dimensioni che emergono dai principi e criteri direttivi dell'articolo 1 della citata legge delega n. 124 del 2015;

sotto il profilo delle competenze e della cultura digitale, è indispensabile prevedere strategie di alfabetizzazione digitale, sviluppare le competenze digitali, anche all'interno delle amministrazioni pubbliche, e garantire la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche;

per quanto attiene all'aspetto della *governance* è necessario assicurare maggiore omogeneità ed effettività nell'applicazione delle disposizioni del Codice e, pertanto, è indispensabile un forte coordinamento nazionale, che si avvalga di un solido coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali e della partecipazione strutturata della società civile nella definizione delle strategie in materia;

al profilo di *governance* si accompagna l'esigenza di porre attenzione all'organizzazione interna delle amministrazioni pubbliche, definendo ruoli specifici, funzioni puntuali e responsabilità definite

nei confronti della collettività, ridefinendo le competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico e prevedendo all'interno dell'amministrazione un soggetto garante dei diritti digitali;

per quanto attiene all'aspetto procedimentale, la disciplina deve basarsi sulla digitalizzazione dei procedimenti e sulla piena realizzazione del principio « innanzitutto digitale » (*digital first*), ridefinendo e semplificando i procedimenti amministrativi in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, garantendo altresì l'indispensabile certezza del diritto;

per garantire effettività all'insieme di misure che si intendono realizzare è indispensabile definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale e, altresì, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

l'effettività della riforma passa anche dalla effettiva capacità della stessa di adeguare la normativa italiana alle disposizioni adottate a livello europeo, garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico e coordinare le discipline speciali con i principi del Codice al fine di garantire al Codice medesimo la piena esplicazione;

lo schema di decreto legislativo, in ossequio a quanto indicato nell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, introduce modifiche e integrazioni che realizzano una profonda evoluzione della disciplina, idonea a modificare la fisionomia delle amministrazioni pubbliche e i rapporti fra queste e la collettività, al fine di garantire la cittadinanza digitale;

la completa, efficace ed effettiva affermazione dei diritti di cittadinanza digitale nei confronti delle pubbliche amministrazioni si ottiene con la piena attuazione dei principi e dei criteri direttivi

della legge delega e delle dimensioni, sopra indicate, sui cui essa si articola da parte del decreto legislativo oggetto di esame;

L'ampio coinvolgimento di esperti ed esponenti della società civile, sia attraverso le numerose audizioni, sia attraverso una significativa consultazione *online* e nelle diverse sedi politiche e istituzionali, ha permesso di ampliare i canali di ascolto e di rilevare molti degli aspetti oggetto delle successive condizioni e osservazioni;

di conseguenza, risulta necessario modificare e integrare alcuni aspetti del decreto legislativo, al fine di renderlo maggiormente aderente ai principi e ai criteri direttivi delineati in sede di delega, finalizzati alla effettiva riorganizzazione e alla profonda innovazione delle amministrazioni pubbliche e tesi a garantire l'effettività ai diritti digitali di cittadini e imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di dare completa attuazione alla legge delega, reintrodurre, all'articolo 1 del decreto legislativo in esame che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, la definizione di documento informatico, armonizzandola con le disposizioni adottate a livello europeo, ad esempio prevedendo che il documento informatico è quel documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca il « titolare del dato », conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo n. 36 del 2006; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca i « dati territoriali », conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 32 del 2010, conseguentemente eli-

minando il comma 1 dell'articolo 59 dello schema di decreto legislativo in esame che definisce il dato territoriale;

2) al fine di consentire la effettiva interoperabilità e integrazione applicativa dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei processi e procedimenti amministrativi, si aggiungano le definizioni di interoperabilità e cooperazione applicativa che assicurino l'utilizzo di formati di dati aperti e l'integrazione anche a livello di *backend*;

3) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, eliminare l'inciso relativo all'inserimento nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, al fine di rendere la disposizione coerente con il decreto legislativo n. 97 del 2016, e rispettando così il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), della legge delega n. 124 del 2015 sulla necessità di coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti;

4) al fine di evitare incertezza del diritto e rendere la disposizione maggiormente coerente e conforme al codice civile, in ossequio al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*) della legge n. 124 del 2015, all'articolo 4, che modifica l'articolo 3-*bis*, chiarire che il concetto di domicilio digitale è relativo esclusivamente alle comunicazioni e notifiche e non produce altri effetti giuridici nell'ordinamento;

5) al fine di rispettare il principio di neutralità e imparzialità, nonché il rispetto del principio di libertà di scelta tra gli strumenti di pagamento elettronico, all'articolo 5, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in ossequio ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c*), *m*) e *q*) della legge delega, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l'u-

tenza, conformemente a quanto previsto dal principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), siano obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico, ferma restando la possibilità di utilizzare altre modalità e piattaforme di accettazione di pagamento elettronico, nonché inserire una norma che preveda che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 siano tenuti a non discriminare l'accettazione dei pagamenti elettronici sulla base dello schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico;

6) al fine di garantire che i servizi siano realizzati avendo riguardo alle esigenze dell'utenza e pubblicando gli indicatori di utilizzo dei servizi, all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo che sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *h*) della legge delega n. 124 del 2015, mantenere la previsione per cui la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvengono sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, anche prevedendo che tutti i servizi *online* delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, raccolgano e pubblichino le statistiche di utilizzo e consentano la rilevazione *online* della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio stesso;

7) al fine di garantire effettività alla cittadinanza digitale e ai diritti di persone fisiche e giuridiche, all'articolo 9, che modifica l'articolo 8 del CAD, prevedere il riferimento non solo allo Stato, ma a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ponendo particolare riguardo ai minori accanto alle categorie a rischio di esclu-

sione, anche alla luce della Dichiarazione dei diritti in Internet, e stabilire, altresì, azioni specifiche e concrete, nonché la possibilità di avvalersi di un insieme di mezzi diversi, fra i quali il servizio radio-televisivo;

8) al fine di creare una diffusa consapevolezza giuridica, parte integrante e indispensabile della cultura digitale, prevedere, accanto alle competenze tecnologiche, lo sviluppo di competenze di informatica giuridica, con particolare riferimento all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di alfabetizzazione informatica, all'articolo 12, che modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 inserendo un comma *1-bis*, in materia di formazione dei dipendenti pubblici, e all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di unico ufficio dirigenziale generale;

9) al fine di migliorare la condizione lavorativa e di conseguenza la produttività, a meno che non vi siano particolari necessità di sicurezza che ne impediscano l'uso, all'articolo 11, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, incentivino l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali, o personalizzabili di proprietà aziendale e concessi in comodato d'uso gratuito, sul posto di lavoro;

10) all'articolo 13, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogandone il comma *2-bis*, si mantenga in vigore la disposizione volta a garantire un coinvolgimento delle Regioni e dei diversi livelli istituzionali nell'assicurare omogeneità territoriale nell'applicazione delle disposizioni e delle strategie;

11) all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere misure tese a garantire la terzietà, l'autonomia e l'imparzialità del difensore civico digitale, stabilendo in ogni caso tempi certi per la risposta nonché provvedimenti disciplinari in caso di mancato adeguamento;

12) al fine di attuare pienamente l'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge delega n. 124 del 2015 e il principio di partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, all'articolo 16, che modifica l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 stabilire che la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica operi anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, anche prevedendo l'istituzione di una Consulta permanente dell'innovazione, che operi quale struttura aperta di partecipazione, introducendo altresì adeguate procedure informative da parte della Conferenza in merito alla predisposizione delle norme e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice;

13) all'articolo 30, che modifica l'articolo 32-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, disciplinando le sanzioni irrogabili da AGID ai sensi del regolamento eIDAS, rimodulare le predette sanzioni, tenuto conto che gli importi proposti non appaiono congrui con il valore e la rilevanza delle attività prestate per avere un adeguato effetto deterrente, anche prevenendo il diritto a rivalersi presso l'opportuna sede giudiziaria nei confronti del trasgressore per il risarcimento dei danni sofferti;

14) all'articolo 62 dello schema di decreto legislativo in esame, come evidenziato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, si sopprima il comma 5, che modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto estraneo ai criteri della legge delega di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 124 del 2015;

15) nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, al fine di garantire le funzioni di coordinamento dei soggetti pubblici operanti, anche in forma societaria, nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, si introduca una norma transitoria che preveda in sede di prima attuazione

del decreto, per un periodo non superiore a tre anni, la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, senza attribuzione di alcun compenso o indennità, con poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono adempimenti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, e con attribuzione di potere sostitutivo in caso di inadempienze gestionali o amministrative di misure necessarie all'attuazione della Agenda medesima;

16) al fine di garantire chiarezza del testo nonché la più estesa applicazione del medesimo, conformemente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola « cittadino » con le seguenti « persona fisica »; e sostituire le parole « chiunque » e « cittadini e imprese », con le seguenti: « soggetti giuridici »;

17) al fine di garantire l'aggiornamento delle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, si disponga la sospensione dell'efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 per un tempo congruo all'emanazione di nuove regole tecniche pienamente conformi alle disposizioni del Codice;

18) al fine di definire i criteri di digitalizzazione delle performance della Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge delega n. 124 del 2015, prevedere, nell'ambito del Portale della *Performance* previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, e nel limite delle risorse finanziarie già previste per la realizzazione di tale Portale, la realizzazione di una Banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle *performance* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni, secondo le modalità definite dall'Agenda per l'Italia Digitale entro 6 mesi

dall'entrata in vigore del presente provvedimento, prevedendo inoltre che tutti gli adempimenti relativi a pubblicazioni ovvero comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni, di dati o documenti relativi ai piani delle performance si intendono sostituiti a tutti gli effetti con la trasmissione al Portale della *Performance* e stabilendo misure sanzionatorie in caso di inadempienza;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di evitare il rischio di maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione, si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *n-ter*) del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo che per domicilio digitale s'intenda l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato conforme al Regolamento eIDAS, che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche, che sia interoperabile con la posta elettronica certificata nel rispetto dell'articolo 44 del Regolamento eIDAS e basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'Unione europea;

b) al fine di rispettare il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*) della legge delega n. 124 del 2015 e rendere coerente le definizioni con le disposizioni a livello europeo, si valuti l'opportunità – come anche indicato dal Garante per la protezione dei dati personali – di modificare l'articolo 1 comma 1, lettera *u-bis*) che reca la definizione di « gestore di posta elettronica certificata » con la seguente formulazione: « prestatore di servizio elettronico di recapito qualificato certificato mediante la posta elettronica certificata » nonché di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *v-bis*) del CAD sostituendo le parole « posta elettronica certificata » con le seguenti: « servizio elettronico di recapito qualificato certificato in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi »;

c) al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni speciali ai principi del Codice in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*) della legge delega n. 124 del 2015, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2 del CAD, introducendo nel comma 6 l'applicabilità del Codice « al processo civile e penale, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico », si valuti l'opportunità di prevedere, con una formulazione più ampia, l'applicazione delle disposizioni del Codice e delle regole tecniche *ex* articolo 71 « al processo davanti ad un'autorità giurisdizionale, salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico »;

d) al fine di garantire che il servizio di autenticazione dell'identità digitale non sia inteso come un servizio di autenticazione valido per tutti i fini, si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevedendo, ad esempio, che all'articolo 3 comma 1-*sexies*, sia esplicitato che l'identificazione sia da intendersi ai fini dell'autenticazione informatica e della partecipazione al procedimento amministrativo;

e) all'articolo 4 del provvedimento che modifica l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere, tra i soggetti che possono accedere al domicilio digitale, gli avvocati ai fini della notificazione *ex* legge n. 53 del 1994 – dal momento che l'ANPR è considerato elenco pubblico ai fini della notificazione *ex* articolo 16-*ter* del decreto legge n. 179 del 2012 e, quindi, una limitazione di accesso non risulta giustificata – nonché di prevedere un decreto del Ministro dell'interno che definisca le modalità di consultazione dell'ANPR da parte degli avvocati ai fini del reperimento del domicilio digitale dei soggetti destinatari di notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994;

f) in riferimento alla qualità dei servizi *online* di cui all'articolo 7 del

decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina applicabile ai dirigenti pubblici, il principio secondo cui le amministrazioni prevedono nei loro piani delle *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 indicatori di risultato per i servizi online che tengono conto del livello di qualità rilevato ai sensi del CAD. Conseguentemente, si valuti l'opportunità di prevedere che la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili dei predetti servizi tenga conto dei risultati rilevati dagli indicatori;

g) all'articolo 8 che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 4, dopo le parole « in giudizio, » si valuti l'opportunità di aggiungere la parola « anche »;

h) all'articolo 13, comma 2, che modifica l'articolo 14 *bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, al capoverso comma 2, lettera i), si valuti l'opportunità di aggiungere, alla fine del capoverso, le parole « o sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione. »;

i) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sostituendo il principio della digitalizzazione di processi esistenti basati su documenti cartacei, con quello di una reingegnerizzazione complessiva, che metta al centro i cittadini e le imprese, usando i dati in logica « *una tantum* ». A tal fine, si valuti l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 82 del 2005, i seguenti periodi: « Tale attività di razionalizzazione e semplificazione ha l'obiettivo di garantire la massima fruibilità dei diritti della cittadinanza digitale ed è perseguita facilitando l'aggregazione dei servizi e della loro gestione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente codice interessati a reingegnerizzare i loro servizi, nei diversi ambiti applicativi, ponendo al centro i cittadini e le imprese. I livelli di sicurezza, disponibilità, qualità, fruibilità, accessibilità e

tempestività dei servizi *online* delle amministrazioni sono definiti a livello di aggregazione dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei vincoli complessivi di razionalizzazione, al fine di favorire, anche attraverso corrispondenti regimi premiali e sanzionatori di cui all'articolo 61, il processo di razionalizzazione e consolidamento sistemico delle soluzioni »;

l) al fine di dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015, secondo quanto rilevato altresì dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata all'articolo 18, che modifica l'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogando il comma 1 e recando modifiche al comma 2, si valuti l'opportunità di ripristinare la versione originaria di tali norme al fine di soddisfare ad esigenze di coerenza con le disposizioni del codice civile e di certezza del diritto, oltre che per garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica nonché la compatibilità con le disposizioni adottate a livello europeo. Al comma 2-*bis*, si valuti altresì l'opportunità di sostituire le parole « redatte su » con le seguenti: « se fatte con », poiché tale formulazione appare maggiormente conforme ai documenti informatici e alle diverse tipologie;

m) si valuti, in subordine, l'opportunità di sopprimere al medesimo articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, che interviene sul comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le seguenti parole « Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico », in quanto tale previsione non risponde ai criteri della legge delega;

n) si valuti l'opportunità, come anche rilevato dal Consiglio di Stato, di sopprimere la lettera a) dell'articolo 19 dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserendo un periodo

al comma 3, nonché l'articolo 21, per evitare problemi interpretativi e applicativi;

o) all'articolo 23 dello schema di decreto legislativo che interviene sull'articolo 24, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità della soppressione alla lettera b), capoverso comma 4-*bis*, delle parole « su richiesta del titolare » – dal momento che lo stato di sospensione può essere disposto e annullato non solo dal titolare e, in alcuni casi, il titolare non può annullare la sospensione – nonché la soppressione del comma 4-*ter* e l'inserimento, nel comma 2 dell'articolo 24, della previsione, accanto alla firma digitale, anche della firma elettronica qualificata e del sigillo elettronico qualificato;

p) agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di conformarsi maggiormente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS verificando, a tal fine, l'inserimento di meccanismi alternativi al capitale sociale maggiormente aderenti con quanto richiesto da eIDAS; all'articolo 26 comma 1, lettera c) che interviene sull'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole « analogo codice identificativo » la seguente « univoco », ovvero, al fine di fugare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità della soppressione della disposizione, dal momento che il regolamento eIDAS già stabilisce i contenuti obbligatori dei certificati e quelli opzionali; all'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, al fine di garantire coerenza con le disposizioni europee, si valuti l'opportunità di intervenire sul *quantum* con una graduazione del capitale sociale minimo in funzione del livello di servizio offerto e la previsione di adeguate misure assicurative in linea con la media delle analoghe previsioni europee demandando la precisa individuazione dei requisiti richiesti ad un successivo provvedimento da sottoporre alla procedura di notifica di cui alla Di-

rettiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998., al comma 6, dell'articolo 29 del CAD, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere di sostituire le parole « elenco pubblico di fiducia » con le seguenti « un apposito elenco di fiducia pubblico » e di prevedere « un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del Regolamento (CE) n. 765/2008 » (definizione n. 18 di eIDAS). Si valuti il riferimento alla legge 23 luglio 2009, n. 99 che non appare pertinente in quanto il Regolamento eIDAS richiama il Regolamento (CE) 765/2008 che non limita agli organismi di accreditamento degli Stati dove sono stabiliti i prestatori la competenza; ciò sarebbe contrario alla libera circolazione dei servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformità degli altri Stati membri;

q) per garantire la conformità alle disposizioni di livello europeo, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 35, comma 1-*bis* e comma 5, del CAD come modificati dall'articolo 32 del decreto legislativo, per quanto applicabile, di un sigillo elettronico, accanto alla firma elettronica qualificata;

r) si valuti l'opportunità di valutare la formulazione della disposizione di cui all'articolo 40 in cui non appare chiaramente individuata la tipologia di invalidità dei documenti ivi previsti in caso di mancato rispetto del medesimo articolo 40, che prevede una nuova ipotesi di patologia di atti e provvedimenti amministrativi, rilevabile dinanzi al giudice amministrativo. In ossequio al principio di certezza del diritto, si valuti, quindi, l'opportunità di fissare tale grado di invalidità (ad es. annullabilità) proprio in seno all'articolo 40, tenendo conto che le conseguenze sulla vita dell'atto invalido sono differenti: al riguardo si rileva, infatti, che l'articolo 40 attiene alla forma dell'atto, e dunque ad un suo elemento essenziale, la cui mancanza è sanzionata con la nullità dall'articolo 21-*septies* della legge n. 241 del 1990;

s) al fine di garantire i diritti di cittadini e imprese, all'articolo 37, che introduce il comma 1-*bis* all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a prevedere che, per motivi di difesa in giudizio, la produzione del documento informatico da parte della pubblica amministrazione deve avvenire tempestivamente entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, nonché di fare riferimento ai documenti conservati per legge dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice;

t) al fine di attuare i principi della delega e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 38 del decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD, si valuti l'opportunità di prevedere un riferimento al sistema di conservazione e si valuti, altresì, l'opportunità di prevedere al comma 1 del medesimo articolo 44 del CAD di inserire nuovamente la lettera a) contemplata dal previgente comma 1;

u) al medesimo articolo 38 dello schema di decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD si valuti l'opportunità di integrare il medesimo articolo 44, comma 1, del CAD inserendo alla lettera g) le seguenti parole « e archiviazione sulla base del piano di fascicolazione predisposto »;

v) all'articolo 42 dello schema di decreto legislativo che interviene sull'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di modificare la rubrica del predetto articolo 51 premettendo alla stessa le parole « Continuità operativa, » nonché di sostituire il comma 1 come segue: « Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, sono individuate le modalità che garantiscono la protezione, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture »;

z) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 47 del Codice con una previsione che tenga conto di possibili

limitazioni tecnologiche fornisca fondamento giuridico a soluzioni diverse dalla PEC in conformità al principio di neutralità tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) e per attuare compiutamente l'articolo 1, comma 1, a), b) e g) della legge delega, garantendo anche la coerenza con il nuovo articolo 44 e i requisiti del sistema di gestione informatica, prevenendo a tal fine che « le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; qualora la dimensione di uno o più documenti da trasmettere in allegato al messaggio di posta elettronica certificata ecceda i vincoli tecnologici caratteristici dello strumento, tali documenti possono essere scambiati attraverso meccanismi tecnici idonei allo scopo e conformi al regolamento eIDAS in materia di sigilli elettronici ed alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71; tali comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza »;

aa) valutare l'opportunità nell'articolo 64, comma 2-*septies* del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserito dall'articolo 52 del decreto legislativo in esame, di armonizzare tale disposizione con la disciplina delle firme (es. firme remote) e di prevedere che i documenti informatici contenenti manifestazioni di volontà suscettibili di essere espresse mediante identificazione SPID debbano essere presentati al titolare, prima della conclusione del relativo processo, chiaramente e senza ambiguità, e sia richiesta conferma espressa secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; si valuti, altresì, l'opportunità al comma 2-*ter* del medesimo articolo 64, di sostituire le parole « identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni » con le seguenti « gli utenti » in quanto il sistema SPID identifica le persone e non gli enti o le associazioni;

bb) al fine di favorire la migrazione nella forma di comunicazione digitale, si valuti l'opportunità di modificare il

comma 1, lettera *c*) dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 53 del provvedimento in esame, come segue: dopo le parole « ovvero » aggiungere le seguenti: « fino al 31.12.2020. » e si valuti l'opportunità, al comma 1, dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di sopprimere le parole « fax e ».

cc) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 in quanto in esso è citato il comma 2 dell'articolo 68, abrogato dall'articolo 55 del decreto legislativo;

dd) si valuti l'opportunità dell'abrogazione dei commi 2, 2-*bis* e 4 dell'articolo 68 del codice, operata dall'articolo 55 del provvedimento, in quanto si elimina l'accento su alcuni aspetti significativi quali modularità, interoperabilità e cooperazione applicativa e la rappresentazione in formato aperto e si elimina un riferimento esplicito al repertorio dei formati aperti; si valuti altresì l'opportunità dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 70 prevista dall'articolo 56 del provvedimento poiché si indebolisce la cogenza del riutilizzo di soluzioni per le amministrazioni centrali;

ee) all'articolo 57 che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « con il Ministro della giustizia »;

ff) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 71 comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal sopra citato articolo 57 del provvedimento in esame, al fine di stimolare l'uso di norme tecniche ovunque possibile prevedendo quanto segue « 1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate: *a*) in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; *b*) con riferimento al Regolamento (UE) n. 1025 del 2012, in conformità alle norme, ai prodotti della normazione europea e alle specifiche tecniche identificate »;

gg) al medesimo articolo 57 che modifica l'articolo 71 si valuti l'opportunità di sopprimere l'abrogazione del comma 2, in quanto utile a garantire certezza del diritto e fugare eventuali dubbi interpretativi;

hh) al fine di rispettare il principio di cui alla legge delega articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge delega e la *ratio* ad esso sottesa – per garantire effettività alle disposizioni si ritiene, infatti, sia necessaria l'integrazione di meccanismi premiali e sanzionatoria – all'articolo 61 del decreto legislativo recante « sanzioni », si valuti l'opportunità di prevedere anche la definizione di meccanismi premiali per le amministrazioni virtuose nell'applicazione del codice e delle disposizioni in materia di innovazione delle pubbliche amministrazioni;

ii) al fine di poter utilizzare ad ogni effetto di legge gli indirizzi di posta elettronica certificata ivi indicati in difetto di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nonché al fine di evitare possibili sovrapposizioni, si valuti l'opportunità all'articolo 62 del decreto legislativo, di prevedere una norma di coordinamento dell'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012 con gli articoli 6 *bis* e 6 *ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005;

ll) si valuti l'opportunità di riprodurre nel CAD il principio del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti previsto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 1993, abrogato dall'articolo 64, comma 2, del provvedimento;

mm) al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 1 comma 1 lettera *h*) della legge n. 124 del 2015, si valuti l'opportunità di integrare le disposizioni di coordinamento del decreto prevedendo una modifica al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che preveda l'invio del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto all'INPS esclusivamente

per via telematica, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS; stesse modalità devono essere previste per la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto ed il certificato di interruzione di gravidanza di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*) del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013;

nn) si valuti l'opportunità di aggiornare il termine previsto dall'articolo 65 dello schema di decreto legislativo, relativo all'entrata in vigore del provvedimento;

oo) valuti il Governo l'opportunità di subordinare l'efficacia delle regole tecniche previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alla procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale (Atto Governo n. 307);

valutato che la digitalizzazione della Pubblica amministrazione riveste un'importanza cruciale e strategica al fine del rilancio della competitività del nostro Paese, e che trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, il Parlamento ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina del predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese;

osservato che già nel cosiddetto Rapporto Giannini del 1979 sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato veniva sottolineato il fondamentale rapporto tra innovazione tecnologica e azione amministrativa per garantire un efficace servizio pubblico alla collettività, aprendo ad una riflessione sul fatto che non può esistere alcuna autentica riforma della Pubblica Amministrazione che non sia accompagnata da un capillare processo di digitalizzazione della stessa, e trascorsi quasi quarant'anni dall'elaborazione di quel rapporto tale circostanza non può che essersi profondamente rafforzata;

rilevato che, come osservato anche dal Governo nella relazione illustrativa, con la « Carta della Cittadinanza digitale » si riconoscono direttamente diritti a cit-

tadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare la cosiddetta *Italia login*, ossia la piattaforma di accesso che permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici, realizzando così quella volontà di porre il cittadino al centro dell'azione amministrativa, e spostando l'attenzione dal processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione ai diritti digitali riconosciuti a cittadini e imprese;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione dell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, recante la significativa rubrica « Carta della cittadinanza digitale », che intende fortificare e rendere effettivi i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

nello specifico, si intende garantire a cittadini e imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale e assicurare la semplificazione nell'accesso ai servizi;

alla luce di tali obiettivi, trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, la riforma riconosce la centralità delle tecnologie digitali nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni quale strumento per un processo di reingegnerizzazione e innovazione dell'amministrazione pubblica italiana;

al fine di superare le criticità attuali, l'ottica si sposta dal processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche alla cittadinanza digitale e ai diritti di cittadini e imprese;

di conseguenza, lo schema di decreto legislativo, oggetto di esame, intende modificare e integrare in modo profondo il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005, di seguito anche Codice o CAD) e coordinare le disposizioni in materia contenute in altri provvedimenti, al fine di assicurare la puntuale attuazione e la piena coerenza del Codice;

proprio al fine di realizzare questi obiettivi e garantire effettività alla cittadinanza digitale, la legge delega incide in modo profondo sulle diverse dimensioni che caratterizzano l'agere pubblico afferenti alle competenze, alla *governance*, all'organizzazione e ai procedimenti delle amministrazioni pubbliche, dimensioni che emergono dai principi e criteri direttivi dell'articolo 1 della citata legge delega n. 124 del 2015;

sotto il profilo delle competenze e della cultura digitale, è indispensabile prevedere strategie di alfabetizzazione digitale, sviluppare le competenze digitali, anche all'interno delle amministrazioni pubbliche, e garantire la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche;

per quanto attiene all'aspetto della *governance* è necessario assicurare maggiore omogeneità ed effettività nell'applicazione delle disposizioni del Codice e, pertanto, è indispensabile un forte coordinamento nazionale, che si avvalga di un solido coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali e della partecipazione strutturata della società civile nella definizione delle strategie in materia;

al profilo di *governance* si accompagna l'esigenza di porre attenzione all'organizzazione interna delle amministrazioni pubbliche, definendo ruoli specifici, funzioni puntuali e responsabilità definite

nei confronti della collettività, ridefinendo le competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico e prevedendo all'interno dell'amministrazione un soggetto garante dei diritti digitali;

per quanto attiene all'aspetto procedimentale, la disciplina deve basarsi sulla digitalizzazione dei procedimenti e sulla piena realizzazione del principio « innanzitutto digitale » (*digital first*), ridefinendo e semplificando i procedimenti amministrativi in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, garantendo altresì l'indispensabile certezza del diritto;

per garantire effettività all'insieme di misure che si intendono realizzare è indispensabile definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale e, altresì, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

l'effettività della riforma passa anche dalla effettiva capacità della stessa di adeguare la normativa italiana alle disposizioni adottate a livello europeo, garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico e coordinare le discipline speciali con i principi del Codice al fine di garantire al Codice medesimo la piena esplicazione;

lo schema di decreto legislativo, in ossequio a quanto indicato nell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, introduce modifiche e integrazioni che realizzano una profonda evoluzione della disciplina, idonea a modificare la fisionomia delle amministrazioni pubbliche e i rapporti fra queste e la collettività, al fine di garantire la cittadinanza digitale;

la completa, efficace ed effettiva affermazione dei diritti di cittadinanza digitale nei confronti delle pubbliche amministrazioni si ottiene con la piena attuazione dei principi e dei criteri direttivi

della legge delega e delle dimensioni, sopra indicate, sui cui essa si articola da parte del decreto legislativo oggetto di esame;

L'ampio coinvolgimento di esperti ed esponenti della società civile, sia attraverso le numerose audizioni, sia attraverso una significativa consultazione online e nelle diverse sedi politiche e istituzionali, ha permesso di ampliare i canali di ascolto e di rilevare molti degli aspetti oggetto delle successive condizioni e osservazioni;

di conseguenza, risulta necessario modificare e integrare alcuni aspetti del decreto legislativo, al fine di renderlo maggiormente aderente ai principi e ai criteri direttivi delineati in sede di delega, finalizzati alla effettiva riorganizzazione e alla profonda innovazione delle amministrazioni pubbliche e tesi a garantire effettività ai diritti digitali di cittadini e imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di dare completa attuazione alla legge delega, reintrodurre, all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, la definizione di documento informatico, armonizzandola con le disposizioni adottate a livello europeo, ad esempio prevedendo che il documento informatico è quel documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca il « titolare del dato », conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 36 del 2006; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca i « dati territoriali », conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 32 del 2010, conseguentemente eliminando il

comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo in esame che definisce il dato territoriale;

2) al fine di consentire la effettiva interoperabilità e integrazione applicativa dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei processi e procedimenti amministrativi, si aggiungano le definizioni di interoperabilità e cooperazione applicativa che assicurino l'utilizzo di formati di dati aperti e l'integrazione anche a livello di *backend*;

3) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, eliminare l'inciso relativo all'inserimento nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, al fine di rendere la disposizione coerente con il decreto legislativo n. 97 del 2016, e rispettando così il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge delega n. 124 del 2015 sulla necessità di coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti;

4) al fine di evitare incertezza del diritto e rendere la disposizione maggiormente coerente e conforme al codice civile, in ossequio al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge n. 124 del 2015, all'articolo 4, che modifica l'articolo 3-bis, chiarire che il concetto di domicilio digitale è relativo esclusivamente alle comunicazioni e notifiche e non produce altri effetti giuridici nell'ordinamento;

5) al fine di rispettare il principio di neutralità e imparzialità, nonché il rispetto del principio di libertà di scelta tra gli strumenti di pagamento elettronico, all'articolo 5, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in ossequio ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), m) e q) della legge delega, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l'u-

tenza, conformemente a quanto previsto dal principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), siano obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico, ferma restando la possibilità di utilizzare altre modalità e piattaforme di accettazione di pagamento elettronico, nonché inserire una norma che preveda che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 siano tenuti a non discriminare l'accettazione dei pagamenti elettronici sulla base dello schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico;

6) al fine di garantire che i servizi siano realizzati avendo riguardo alle esigenze dell'utenza e pubblicando gli indicatori di utilizzo dei servizi, all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo che sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *h*) della legge delega n. 124 del 2015, mantenere la previsione per cui la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvengono sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, anche prevedendo che tutti i servizi online delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, raccolgano e pubblichino le statistiche di utilizzo e consentano la rilevazione *online* della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio stesso;

7) al fine di garantire effettività alla cittadinanza digitale e ai diritti di persone fisiche e giuridiche, all'articolo 9, che modifica l'articolo 8 del CAD, prevedere il riferimento non solo allo Stato, ma a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ponendo particolare riguardo ai minori accanto alle categorie a rischio di esclu-

sione, anche alla luce della Dichiarazione dei diritti in Internet, e stabilire, altresì, azioni specifiche e concrete, nonché la possibilità di avvalersi di un insieme di mezzi diversi, fra i quali il servizio radio-televisivo;

8) al fine di creare una diffusa consapevolezza giuridica, parte integrante e indispensabile della cultura digitale, prevedere, accanto alle competenze tecnologiche, lo sviluppo di competenze di informatica giuridica, con particolare riferimento all'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di alfabetizzazione informatica, all'articolo 12, che modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 inserendo un comma *1-bis*, in materia di formazione dei dipendenti pubblici, e all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di unico ufficio dirigenziale generale;

9) al fine di migliorare la condizione lavorativa e di conseguenza la produttività, a meno che non vi siano particolari necessità di sicurezza che ne impediscano l'uso, all'articolo 11, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, incentivino l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali, o personalizzabili di proprietà aziendale e concessi in comodato d'uso gratuito, sul posto di lavoro;

10) all'articolo 13, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogandone il comma *2-bis*, si mantenga in vigore la disposizione volta a garantire un coinvolgimento delle Regioni e dei diversi livelli istituzionali nell'assicurare omogeneità territoriale nell'applicazione delle disposizioni e delle strategie;

11) all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere misure tese a garantire la terzietà, l'autonomia e l'imparzialità del difensore civico digitale, stabilendo in

ogni caso tempi certi per la risposta nonché provvedimenti disciplinari in caso di mancato adeguamento;

12) al fine di attuare pienamente l'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge delega n. 124 del 2015 e il principio di partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, all'articolo 16, che modifica l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 stabilire che la Conferenza per l'innovazione tecnologica operi anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, anche prevedendo l'istituzione di una Consulta permanente per l'innovazione tecnologica, che opera quale struttura aperta di partecipazione, introducendo altresì adeguate procedure informative da parte della Conferenza in merito alla predisposizione delle norme e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice;

13) all'articolo 30, che modifica l'articolo 32-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, disciplinando le sanzioni irrogabili da AGID ai sensi del regolamento eIDAS, rimodulare le predette sanzioni, tenuto conto che gli importi proposti non appaiono congrui con il valore e la rilevanza delle attività prestate per avere un adeguato effetto deterrente, anche prevenendo il diritto a rivalersi presso l'opportuna sede giudiziaria nei confronti del trasgressore per il risarcimento dei danni sofferti;

14) all'articolo 62 dello schema di decreto legislativo in esame, come evidenziato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, si sopprima il comma 5, che modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto estraneo ai criteri della legge delega di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 124 del 2015;

15) nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, al fine di garantire le funzioni di coordinamento dei soggetti pubblici operanti, anche in forma societaria, nel settore delle tec-

nologie dell'informatica e della comunicazione, si introduca una norma transitoria che preveda in sede di prima attuazione del decreto, per un periodo non superiore a tre anni, la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, senza attribuzione di alcun compenso o indennità, con poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono adempimenti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, e con attribuzione di potere sostitutivo in caso di inadempienze gestionali o amministrative di misure necessarie all'attuazione della Agenda medesima;

16) al fine di garantire chiarezza del testo nonché la più estesa applicazione del medesimo, conformemente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola « cittadino » con le seguenti « persona fisica »; e sostituire le parole « chiunque » e « cittadini e imprese », con le seguenti: « soggetti giuridici »;

17) al fine di garantire l'aggiornamento delle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, si disponga la sospensione dell'efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 per un tempo congruo all'emanazione di nuove regole tecniche pienamente conformi alle disposizioni del Codice;

18) al fine di definire i criteri di digitalizzazione delle *performance* della Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge delega n. 124 del 2015, prevedere, nell'ambito del Portale della *Performance* previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, e nel limite delle risorse finanziarie già previste per la realizzazione di tale Portale, la realizzazione di una Banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle *performance* di cui al decreto legislativo 27

ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni, secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, prevedendo inoltre che tutti gli adempimenti relativi a pubblicazioni ovvero comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni, di dati o documenti relativi ai piani delle performance si intendono sostituiti a tutti gli effetti con la trasmissione al Portale della *Performance* e stabilendo misure sanzionatorie in caso di inadempienza;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di evitare il rischio di maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione, si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *n-ter*) del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo che per domicilio digitale s'intenda l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato conforme al Regolamento eIDAS, che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche, che sia interoperabile con la posta elettronica certificata nel rispetto dell'articolo 44 del Regolamento eIDAS e basato su *standard* o norme riconosciute nell'ambito dell'Unione europea;

b) al fine di rispettare il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*) della legge delega n. 124 del 2015 e rendere coerente le definizioni con le disposizioni a livello europeo, si valuti l'opportunità – come anche indicato dal Garante per la protezione dei dati personali – di modificare l'articolo 1 comma 1, lettera *u-bis*) che reca la definizione di « gestore di posta elettronica certificata » con la seguente formulazione: « prestatore di servizio elettronico di recapito qualificato certificato mediante la posta elettronica certificata » nonché di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *v-bis*) del CAD sostituendo le parole « posta elettronica certificata » con le seguenti: « servizio elettronico di recapito qualificato certificato in

grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi »;

c) al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni speciali ai principi del Codice in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*) della legge delega n. 124 del 2015, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2 del CAD, introducendo nel comma 6 l'applicabilità del Codice « al processo civile e penale, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico », si valuti l'opportunità di prevedere, con una formulazione più ampia, l'applicazione delle disposizioni del Codice e delle regole tecniche *ex* articolo 71 « al processo davanti ad un'autorità giurisdizionale, salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico »;

d) al fine di garantire che il servizio di autenticazione dell'identità digitale non sia inteso come un servizio di autenticazione valido per tutti i fini, si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevedendo, ad esempio, che all'articolo 3 comma 1-*sexies*, sia esplicitato che l'identificazione sia da intendersi ai fini dell'autenticazione informatica e della partecipazione al procedimento amministrativo;

e) all'articolo 4 del provvedimento che modifica l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere, tra i soggetti che possono accedere al domicilio digitale, gli avvocati ai fini della notificazione *ex* legge n. 53 del 1994 – dal momento che l'ANPR è considerato elenco pubblico ai fini della notificazione *ex* articolo 16-*ter* del decreto legge n. 179 del 2012 e, quindi, una limitazione di accesso non risulta giustificata – nonché di prevedere un decreto del Ministro dell'interno che definisca le modalità di consultazione dell'ANPR da parte degli avvocati ai fini del reperimento del domicilio digitale dei soggetti destinatari di

notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994;

f) in riferimento alla qualità dei servizi *online* di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina applicabile ai dirigenti pubblici, il principio secondo cui le amministrazioni prevedono nei loro piani delle *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 indicatori di risultato per i servizi online che tengono conto del livello di qualità rilevato ai sensi del CAD. Conseguentemente, si valuti l'opportunità di prevedere che la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili dei predetti servizi tenga conto dei risultati rilevati dagli indicatori;

g) all'articolo 8 che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 4, dopo le parole « in giudizio, » si valuti l'opportunità di aggiungere la parola « anche »;

h) all'articolo 13, comma 2, che modifica l'articolo 14 *bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, al capoverso comma 2, lettera i), si valuti l'opportunità di aggiungere, alla fine del capoverso, le parole « o sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione. »;

i) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sostituendo il principio della digitalizzazione di processi esistenti basati su documenti cartacei, con quello di una reingegnerizzazione complessiva, che metta al centro i cittadini e le imprese, usando i dati in logica « *una tantum* ». A tal fine, si valuti l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 82 del 2005, i seguenti periodi: « Tale attività di razionalizzazione e semplificazione ha l'obiettivo di garantire la massima fruibilità dei diritti della cittadinanza digitale ed è perseguita facilitando l'aggregazione dei servizi e della loro gestione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente codice interessati a reingegneriz-

zare i loro servizi, nei diversi ambiti applicativi, ponendo al centro i cittadini e le imprese. I livelli di sicurezza, disponibilità, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *online* delle amministrazioni sono definiti a livello di aggregazione dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei vincoli complessivi di razionalizzazione, al fine di favorire, anche attraverso corrispondenti regimi premiali e sanzionatori di cui all'articolo 61, il processo di razionalizzazione e consolidamento sistemico delle soluzioni »;

l) al fine di dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015, secondo quanto rilevato altresì dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata all'articolo 18, che modifica l'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogando il comma 1 e recando modifiche al comma 2, si valuti l'opportunità di ripristinare la versione originaria di tali norme al fine di soddisfare ad esigenze di coerenza con le disposizioni del codice civile e di certezza del diritto, oltre che per garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica nonché la compatibilità con le disposizioni adottate a livello europeo. Al comma 2-*bis*, si valuti altresì l'opportunità di sostituire le parole « redatte su » con le seguenti: « se fatte con », poiché tale formulazione appare maggiormente conforme ai documenti informatici e alle diverse tipologie;

m) si valuti, in subordine, l'opportunità di sopprimere al medesimo articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, che interviene sul comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le seguenti parole « Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico », in quanto tale previsione non risponde ai criteri della legge delega;

n) si valuti l'opportunità, come anche rilevato dal Consiglio di Stato, di

sopprimere la lettera *a*) dell'articolo 19 dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserendo un periodo al comma 3, nonché l'articolo 21, per evitare problemi interpretativi e applicativi;

o) all'articolo 23 dello schema di decreto legislativo che interviene sull'articolo 24, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità della soppressione alla lettera *b*), capoverso comma 4-*bis*, delle parole «su richiesta del titolare» – dal momento che lo stato di sospensione può essere disposto e annullato non solo dal titolare e, in alcuni casi, il titolare non può annullare la sospensione – nonché la soppressione del comma 4-*ter* e l'inserimento, nel comma 2 dell'articolo 24, della previsione, accanto alla firma digitale, anche della firma elettronica qualificata e del sigillo elettronico qualificato;

p) agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di conformarsi maggiormente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS verificando, a tal fine, l'inserimento di meccanismi alternativi al capitale sociale maggiormente aderenti con quanto richiesto da eIDAS; all'articolo 26 comma 1, lettera *c*) che interviene sull'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole «analogo codice identificativo» la seguente «univoco», ovvero, al fine di fugare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità della soppressione della disposizione, dal momento che il regolamento eIDAS già stabilisce i contenuti obbligatori dei certificati e quelli opzionali; all'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, al fine di garantire coerenza con le disposizioni europee, si valuti l'opportunità di intervenire sul *quantum* con una graduazione del capitale sociale minimo in funzione del livello di servizio offerto e la previsione di adeguate misure assicurative in linea con la media delle analoghe pre-

visioni europee demandando la precisa individuazione dei requisiti richiesti ad un successivo provvedimento da sottoporre alla procedura di notifica di cui alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, al comma 6, dell'articolo 29 del CAD, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere di sostituire le parole «elenco pubblico di fiducia» con le seguenti «un apposito elenco di fiducia pubblico» e di prevedere «un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del Regolamento (CE) n. 765/2008» (definizione n. 18 di eIDAS). Si valuti il riferimento alla legge 23 luglio 2009, n. 99 che non appare pertinente in quanto il Regolamento eIDAS richiama il Regolamento (CE) 765/2008 che non limita agli organismi di accreditamento degli Stati dove sono stabiliti i prestatori la competenza; ciò sarebbe contrario alla libera circolazione dei servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformità degli altri Stati membri;

q) per garantire la conformità alle disposizioni di livello europeo, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 35, comma 1-*bis* e comma 5, del CAD come modificati dall'articolo 32 del decreto legislativo, per quanto applicabile, di un sigillo elettronico, accanto alla firma elettronica qualificata;

r) si valuti l'opportunità di valutare la formulazione della disposizione di cui all'articolo 40 in cui non appare chiaramente individuata la tipologia di invalidità dei documenti ivi previsti in caso di mancato rispetto del medesimo articolo 40, che prevede una nuova ipotesi di patologia di atti e provvedimenti amministrativi, rilevabile dinanzi al giudice amministrativo. In ossequio al principio di certezza del diritto, si valuti, quindi, l'opportunità di fissare tale grado di invalidità (ad es. annullabilità) proprio in seno all'articolo 40, tenendo conto che le conseguenze sulla vita dell'atto invalido sono differenti: al riguardo si rileva, infatti, che l'articolo 40 attiene alla forma dell'atto, e dunque ad un suo elemento essenziale, la cui man-

canza è sanzionata con la nullità dall'articolo 21-*septies* della legge n. 241 del 1990;

s) al fine di garantire i diritti di cittadini e imprese, all'articolo 37, che introduce il comma 1-*bis* all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a prevedere che, per motivi di difesa in giudizio, la produzione del documento informatico da parte della pubblica amministrazione deve avvenire tempestivamente entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, nonché di fare riferimento ai documenti conservati per legge dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice;

t) al medesimo articolo 37 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a chiarire che ogni pubblica amministrazione che conserva per legge documenti informatici nell'interesse dei cittadini, soggetti giuridici e utenti, deve predisporre sistemi che consentano al cittadino di accedere e scaricare i suddetti documenti che lo riguardano ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD; coerentemente si valuti l'opportunità di prevedere che laddove un cittadino o un'impresa siano richiesti di produrre entro un determinato termine uno o più documenti conservati per legge da una pubblica amministrazione e quest'ultima non lo fornisca tempestivamente, il cittadino e l'impresa medesimi siano autorizzati a produrre, in luogo del documento in oggetto, un'autocertificazione contenente l'indicazione dell'amministrazione depositaria del documento medesimo e, ove possibile, il contenuto dello stesso documento, unitamente all'istanza o alla prova della richiesta, anche inoltrata per via telematica, del medesimo documento tempestivamente rivolta all'amministrazione depositaria, nonché di prevedere garanzie per i cittadini nel caso di smarrimento o perdita dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni che sono obbligate a detenerli;

u) al fine di attuare i principi della delega e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 38 dello schema di decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD, si valuti l'opportunità di prevedere un riferimento al sistema di conservazione e si valuti, altresì, l'opportunità di prevedere al comma 1 del medesimo articolo 44 del CAD di inserire nuovamente la lettera a) contemplata dal previgente comma 1;

v) al medesimo articolo 38 dello schema di decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD si valuti l'opportunità di integrare il medesimo articolo 44, comma 1, del CAD inserendo alla lettera g) le seguenti parole « e archiviazione sulla base del piano di fascicolazione predisposto »;

z) all'articolo 42 dello schema di decreto che interviene sull'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di modificare la rubrica del predetto articolo 51 premettendo alla stessa le parole « Continuità operativa, » nonché di sostituire il comma 1 come segue: « Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, sono individuate le modalità che garantiscono la protezione, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture »;

aa) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 47 del Codice con una previsione che tenga conto di possibili limitazioni tecnologiche fornisca fondamento giuridico a soluzioni diverse dalla PEC in conformità al principio di neutralità tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) e per attuare compiutamente l'articolo 1, comma 1, a), b) e g) della legge delega, garantendo anche la coerenza con il nuovo articolo 44 e i requisiti del sistema di gestione informatica, prevenendo a tal fine che « le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; qualora la dimensione di uno o più documenti da trasmettere in allegato al

messaggio di posta elettronica certificata ecceda i vincoli tecnologici caratteristici dello strumento, tali documenti possono essere scambiati attraverso meccanismi tecnici idonei allo scopo e conformi al regolamento eIDAS in materia di sigilli elettronici ed alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71; tali comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza »;

bb) valutare l'opportunità nell'articolo 64, comma 2-*septies* del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserito dall'articolo 52 dello schema di decreto legislativo in esame, di armonizzare tale disposizione con la disciplina delle firme (es. firme remote) e di prevedere che i documenti informatici contenenti manifestazioni di volontà suscettibili di essere espresse mediante identificazione SPID debbano essere presentati al titolare, prima della conclusione del relativo processo, chiaramente e senza ambiguità, e sia richiesta conferma espressa secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; si valuti, altresì, l'opportunità al comma 2-*ter* del medesimo articolo 64, di sostituire le parole « identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni » con le seguenti « gli utenti » in quanto il sistema SPID identifica le persone e non gli enti o le associazioni;

cc) al fine di favorire la migrazione nella forma di comunicazione digitale, si valuti l'opportunità di modificare il comma 1, lettera *c)* dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 53 del provvedimento in esame, come segue: dopo le parole « ovvero » aggiungere le seguenti : « fino al 31.12.2020. » e si valuti l'opportunità, al comma 1, dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di sopprimere le parole « fax e ».

dd) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 in quanto in esso è citato il comma 2 del-

l'articolo 68, abrogato dall'articolo 55 del decreto legislativo;

ee) si valuti l'opportunità dell'abrogazione dei commi 2, 2-*bis* e 4 dell'articolo 68 del codice, operata dall'articolo 55 del provvedimento, in quanto si elimina l'accento su alcuni aspetti significativi quali modularità, interoperabilità e cooperazione applicativa e la rappresentazione in formato aperto e si elimina un riferimento esplicito al repertorio dei formati aperti; si valuti altresì l'opportunità dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 70 prevista dall'articolo 56 del provvedimento poiché si indebolisce la cogenza del riuso di soluzioni per le amministrazioni centrali.;

ff) all'articolo 57 che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « con il Ministro della giustizia »;

gg) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 71 comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal sopra citato articolo 57 del provvedimento in esame, al fine di stimolare l'uso di norme tecniche ovunque possibile prevedendo quanto segue « 1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate: *a)* in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; *b)* con riferimento al Regolamento (UE) n. 1025 del 2012, in conformità alle norme, ai prodotti della normazione europea e alle specifiche tecniche identificate »;

hh) al medesimo articolo 57 che modifica l'articolo 71 si valuti l'opportunità di sopprimere l'abrogazione del comma 2, in quanto utile a garantire certezza del diritto e fugare eventuali dubbi interpretativi;

ii) al fine di rispettare il principio di cui alla legge delega articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge delega e la *ratio* ad esso sottesa – per garantire effettività alle disposizioni si ritiene, infatti, sia necessaria l'integrazione di meccanismi premiali e sanzionatoria – all'articolo 61 del decreto legislativo recante « sanzioni », si valuti

l'opportunità di prevedere anche la definizione di meccanismi premiali per le amministrazioni virtuose nell'applicazione del codice e delle disposizioni in materia di innovazione delle pubbliche amministrazioni;

ll) al fine di poter utilizzare ad ogni effetto di legge gli indirizzi di posta elettronica certificata ivi indicati in difetto di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nonché al fine di evitare possibili sovrapposizioni, si valuti l'opportunità all'articolo 62 del decreto legislativo, di prevedere una norma di coordinamento dell'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012 con gli articoli 6 *bis* e 6 *ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005;

mm) si valuti l'opportunità di riprodurre nel CAD il principio del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti previsto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 1993, abrogato dall'articolo 64, comma 2, del provvedimento;

nn) al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 1 comma 1 lettera *h)* della legge n. 124 del 2015, si valuti l'opportunità di integrare le disposizioni di coordinamento del decreto prevedendo una modifica al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che preveda l'invio del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto all'INPS esclusivamente per via telematica, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dal-

l'INPS; stesse modalità devono essere previste per la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto ed il certificato di interruzione di gravidanza di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)* del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013;

oo) si valuti l'opportunità di aggiornare il termine previsto dall'articolo 65 dello schema di decreto legislativo, relativo all'entrata in vigore del provvedimento;

pp) valuti il Governo l'opportunità di subordinare l'efficacia delle regole tecniche previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alla procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

qq) si valuti l'opportunità di prevedere un collegamento esplicito con l'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 62 del 2013 che stabilisce che: « La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità ». Si valuti altresì l'opportunità di precisare, anche in sede di aggiornamento del CAD, la permanenza in vigore del suddetto obbligo di tracciabilità dei processi decisionali soprattutto relativamente alla digitalizzazione dell'operato delle P.A.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (C. 1658 Zampa).

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1658 ZAMPA
ADOTTATO COME TESTO BASE**

**Disposizioni in materia di protezione dei
minori stranieri non accompagnati**

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

ART. 2.

(Definizione).

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

ART. 3.

(Divieto di respingimento).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato « testo unico » sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente: « *1-bis.* In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari »;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: « il provvedimento è adottato », sono inserite le seguenti: « a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore ».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *1.* Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma *1-bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

ART. 4.

(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 142 del

2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di prima accoglienza » sono inserite le seguenti: « a loro destinate »;

b) le parole: « a sessanta giorni, alla identificazione » sono sostituite dalle seguenti « a trenta giorni, alla identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, ».

ART. 5.

(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati).

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. – *(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati).* – 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di

pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiararsi di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente possono disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo di esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati,

utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni. Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

10. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea *European dactyloscopie* (EURODAC) ».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6.

(Indagini familiari).

1. Al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo le parole: « il Ministero dell'Interno » sono inserite le seguenti: « , sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri ».

2. Dopo il comma 7, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'Interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-bis.

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità ».

ART. 7.

(Affidamento familiare).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli enti locali promuovono, la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. ».

ART. 8.

(Rimpatrio assistito e volontario).

1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.

2. All'articolo 33 del testo unico, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: « dal Comitato di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal tribunale per i minorenni competente » e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9.

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale).

1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 10.

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione).

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

ART. 11.

(Elenco dei tutori volontari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a

cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela anche di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

2. Si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo IX, del codice civile.

ART. 12.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n.39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo

19-bis, comma 1 in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza ».

2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati ».

ART. 13.

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

ART. 14.

(Diritto alla salute e all'istruzione).

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del

permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale ».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.

3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

ART. 15.

(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 142 del 2015, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui

all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale ».

ART. 16.

(Diritto all'assistenza legale).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a speso dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

ART. 17.

(Minori vittime di tratta).

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predi-

spendendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età ».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 142 del 2015 e dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 18.

(Minori richiedenti protezione internazionale).

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 »;

b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: « Il tutore » sono inserite le

seguenti: « , ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ».

ART. 19.

(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela).

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

ART. 20.

(Cooperazione internazionale).

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

ART. 21.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 12 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: « rifugiati » sono inserite le seguenti: « e ai minori stranieri non accompagnati ».

3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 22.

(Disposizioni di adeguamento).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 9 dicembre 1999, n. 535.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 Decaro ed abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	93
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	94
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09346 Ferraresi: Sul processo originato dall'inchiesta denominata Carosello	95
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
--	----

5-09347 Turco: Sui tempi di risoluzione del contezioso civile	95
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
--	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	95
-----------------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305 Decaro ed abbinate.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ed esaminare, nella seduta odierna, il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati, delle proposte di legge C. 2305 Decaro ed abbinate, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Segnala che il provvedimento si compone di quindici articoli.

Dopo aver individuato, all'articolo 1, l'oggetto del provvedimento nella promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, l'articolo 2 prevede la definizione e classificazione delle ciclovie. L'articolo 3 prevede l'adozione di un piano generale della

mobilità ciclistica, mentre l'articolo 4 definisce la Rete ciclabile nazionale « Bicitalia ». L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la mobilità ciclistica, mentre l'articolo 6 prevede che regioni, nell'ambito delle proprie competenze, predispongano ed approvino annualmente, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica. L'articolo 7 dispone che i comuni e le città metropolitane predispongano e definiscano i Piani comunali della mobilità ciclistica o Biciplan. Sono previste disposizioni particolari per province e le città metropolitane (articolo 8) e per i comuni (articolo 9). L'articolo 10 disciplina le ciclovie di complemento. L'articolo 10 *bis* modifica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introducendo tra i principi ai quali le norme e i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo debbono ispirarsi quello della mobilità sostenibile e tra gli obbiettivi che questi ultimi debbono perseguire anche quello della promozione dell'uso dei velocipedi. L'articolo 11 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 11-*bis* prevede la ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile. L'articolo 12 prevede che all'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla legge possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti e le donazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica. L'articolo 13 dispone che annualmente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti al Parlamento e pubblici sul proprio sito web una relazione sulla mobilità ciclistica.

Ciò premesso, non vertendo il provvedimento su argomenti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere su di esso il nulla osta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.

C. 3862 Ferranti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e XII e rammenta, inoltre, che tutti i gruppi parlamentari si sono espressi favorevolmente al trasferimento dell'esame in sede legislativa e che, pertanto, si è in attesa dell'assenso da parte del Governo a tale trasferimento.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ferranti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.40.

5-09346 Ferraresi: Sul processo originato dall'inchiesta denominata Carosello.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vittorio FERRARESI (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, della quale si dichiara soddisfatto, esprime, tuttavia, rammarico, per il fatto che, ogni volta che il Governo si attiva per risolvere i problemi enormi che affliggono il settore giustizia, lo fa su impulso o dell'opinione pubblica o dei media o a seguito di una interrogazione parlamentare, anche quando si tratta di processi in materia di ecomafia. Con riferimento, in particolare, alla questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo, osserva che non è possibile attendere tempi, a suo avviso, indegni, per trasmettere atti giudiziari e rammenta che la prescrizione falciata, ogni anno, 130 mila provvedimenti. Per tale ragione esprime il suo stupore per i proclami del Governo in merito ai risultati che avrebbe conseguito in materia di giustizia. Tiene a precisare che il suo gruppo, per quanto all'opposizione, sosterrà sempre le misure che il Governo intenderà proporre, ad iniziare dalla prossima manovra di bilancio, al fine di conferire al comparto della giustizia nuove risorse.

5-09347 Turco: Sui tempi di risoluzione del contezioso civile.

Tancredi TURCO (Misto-AL-P) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tancredi TURCO (Misto-AL-P), alla luce della risposta testé fornita dal rappresentante del Governo, non si dichiara soddisfatto. Pur apprezzando, infatti, la volontà dell'Esecutivo di andare nella direzione di ridurre i tempi dei processi, ritiene che la situazione relativa alla Giustizia in Italia sia drammatica, come dimostrato dai dati europei. In particolare, reputa che i provvedimenti citati dal sottosegretario nella risposta resa siano da considerare come dei « provvedimenti tampone » e che essi non siano in grado di risolvere in maniera definitiva la problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione prevista all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 683 del 2 agosto 2016, a pagina 90, prima colonna, ventiquattresima riga, le parole: « 14.45 » sono sostituite dalle seguenti « 14.35 ».

ALLEGATO 1

5-09346 Ferraresi: Sul processo originato dall'inchiesta denominata Carosello.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il processo originato dall'inchiesta denominata «Carosello» avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli si è definito con la sentenza di condanna n. 680 del 29 gennaio 2015 della Corte di Appello di Napoli, le cui motivazioni sono state tempestivamente depositate in data 23 aprile 2015. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte di tre dei 26 imputati.

In ordine ai ritardi lamentati dagli onorevoli interroganti nella trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti relativi al processo, si rappresenta che la Corte di Appello di Napoli, interpellata al riguardo, ha comunicato di aver provveduto, in data 28 luglio 2016, ad inviare gli atti, che sono stati ricevuti il giorno successivo.

L'ufficio giudiziario ha altresì comunicato che il ritardo nella trasmissione è stato determinato da difficoltà nelle attività di notifica degli avvisi di deposito della sentenza in relazione a due imputati, che hanno comportato la necessità di rinnovare più volte tali adempimenti.

Proprio al fine di evitare il reiterarsi di situazioni analoghe, sono state intraprese significative iniziative volte ad implementare la digitalizzazione della giustizia, tra cui, appunto, l'estensione anche al settore penale del sistema di notifiche e comunicazioni telematiche, che imprimeranno una decisiva accelerazione nello svolgimento dei processi e nei relativi adempimenti da parte delle cancellerie.

Nella medesima prospettiva di efficientare l'attività degli uffici giudiziari si inscrivono poi gli interventi volti ad implementare le dotazioni di personale amministrativo, attraverso le procedure di mobilità ed il nuovo programma di assunzioni che di recente si è reso possibile.

Trattasi, a ben vedere, di iniziative che testimoniano la costante attenzione di questo Ministero alle esigenze degli uffici giudiziari, nella consapevolezza che il buon funzionamento degli stessi costituisca una premessa ineludibile per garantire certezza e rapidità al servizio giustizia.

ALLEGATO 2

5-09347 Turco: Sui tempi di risoluzione del contenzioso civile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti chiedono quali interventi il Governo intenda adottare per migliorare i tempi di risoluzione del contenzioso civile.

Vorrei preliminarmente fornire un aggiornamento dei dati relativi alla « targa-tura » dei procedimenti civili pendenti che, secondo l'articolazione ministeriale competente per le statistiche, risultano essere – al 30 giugno 2016 – circa 3,9 milioni in tutti i gradi di giudizio.

Si tratta di un livello più basso di oltre il 30 per cento rispetto al 2009. Di questo dato complessivo di stock, solo una parte può definirsi a rischio di indennizzo ai sensi della legge Pinto ed è quella degli affari più « vecchi », i quali – sempre al 30 giugno 2016 – risultano pari a circa 910 mila unità e non a 3,5 milioni come indicato nell'interrogazione. Il dato delle pendenze e dell'arretrato, analizzato nelle sue varie componenti, è periodicamente monitorato e reso pubblico sul sito del Ministero della giustizia.

In merito ai tempi di risoluzione delle controversie sia ordinarie che commerciali, le prime rilevazioni del 2016 hanno inoltre confermano il *trend* positivo di sensibile riduzione già registrato nel biennio 2014-2015.

L'introduzione del processo civile telematico – su cui tornerò in seguito – ha portato ad una sensibile diminuzione dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi, che sono stati dimezzati nei distretti di Milano e Roma, e ridotti del 40 per cento in quello di Napoli.

Questi risultati incoraggianti sono stati raggiunti promuovendo linee d'intervento sul piano organizzativo, normativo e di

potenziamento dell'innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione sia all'esigenza di una maggiore specializzazione dei giudici che, d'altro lato, all'utilizzo di ulteriori strumenti alternativi della risoluzione delle controversie.

In particolare, quanto alla riforma del processo civile, l'ottica nella quale ci si è mossi è quella della maggiore semplificazione con l'introduzione di una serie di misure di accelerazione del processo esecutivo; della più marcata specializzazione del giudice delineando un nuovo assetto per la disciplina delle sezioni in materia di impresa; della riforma delle procedure di insolvenza e nella predisposizione di interventi normativi in materia di strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie.

Grazie alle misure intraprese, il nostro Paese ha già migliorato la propria posizione nella classifica « *Enforcing contracts* », indicatore misurato dalla Banca mondiale nel rapporto « *Doing Business* » 2016, passando – in soli tre anni – dalla 160^a alla 111^a posizione e recuperando, pertanto, 49 posizioni.

Possiamo, pertanto, oggi affermare che molti passi avanti sono stati compiuti per migliorare i tempi di risoluzione del contenzioso civile.

Per continuare questo positivo percorso abbiamo inoltre proposto il disegno di legge di riforma del processo civile che ha ricevuto l'approvazione della Camera dei deputati lo scorso marzo ed è, attualmente, all'esame del Senato.

Il disegno si ispira alla valorizzazione, in primo grado, della proposta di conci-

liazione del giudice ed alla semplificazione della procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Particolarmente significativa è la proposta di trasformare il rito sommario di cognizione in rito esclusivo nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.

Questo intervento inciderà immediatamente sulla durata dei procedimenti, posto che nel 2014 la durata media di quelli celebrati con rito sommario è risultata essere di 385 giorni, contro una durata media di quelli celebrati con rito ordinario di 840 giorni.

Inoltre, tale misura risponderrebbe in pieno alle richieste formulate nel già citato rapporto «*Doing business*» della Banca mondiale, permettendo di migliorare immediatamente il *ranking* del Paese, nella classifica «*Enforcing contracts*», dalla 111^a alla 42^a posizione, così recuperando ulteriori 69 posizioni.

Anche in merito ai giudizi di impugnazione, sono numerosi gli interventi proposti, finalizzati a contenere i tempi per la proposizione dei ricorsi, a snellire i giudizi d'appello prevedendone in taluni casi la definizione da parte di un giudice monocratico, a razionalizzare i procedimenti di legittimità attraverso una più estesa applicazione del rito camerale, l'adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti e il potenziamento della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.

Non posso sottacere che proprio oggi è stata definitivamente approvata la legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, che rappresenta un significativo passo avanti verso l'adozione di quelle misure strutturali che – in un'ottica duratura – intendono irrobustire l'organizzazione della giurisdizione sul piano della dotazione delle risorse umane e tecnologiche, per dare concreta attuazione al progetto di modernizzazione del servizio giustizia portato avanti in questi anni.

Quanto alla prima linea di intervento – tesa ad introdurre nuove tecnologie per ridurre i tempi di lavorazione dei singoli processi – in questi giorni compie due

anni l'introduzione della telematica nel processo civile, intrapresa il 30 giugno 2014 e poi estesa alle corti di appello. A maggio di quest'anno è stato rilevato, rispetto a un anno fa, un aumento di circa un terzo sia dei depositi telematici da parte di avvocati e professionisti sia degli atti generati fin dall'inizio in forma digitale dai magistrati.

Quanto al processo penale numerosi sono gli applicativi informatici per renderne più rapida ed efficace la gestione (dall'informatizzazione dei registri generali per la gestione integrata dei dati nel processo di primo e secondo grado al TIAP, trattamento informatizzato per la dematerializzazione degli atti e digitalizzazione del fascicolo) e questo è l'anno cruciale – come annunciato dal Ministro – per l'uniformazione del sistema alla base del processo penale telematico con la reingegnerizzazione dei sistemi in uso per arrivare a un unico sistema che sia completo, integrato e sicuro.

Nel quadro di tale premessa il processo amministrativo è a pieno titolo coinvolto in questo percorso di innovazione che è destinato ad accorciare le distanze tra il giudice e i suoi utenti, che sono in fondo tutti i cittadini. Già il codice del processo amministrativo aveva previsto la facoltà, per il giudice, le parti e il personale degli uffici, di sottoscrivere atti e provvedimenti con firma digitale. Un deciso passo avanti è stato compiuto con l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014 che introduce l'obbligo della sottoscrizione con firma digitale.

Nel 2016 vi è stata un'altra tappa fondamentale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) che ha introdotto – fino al 30 giugno 2016 – la sperimentazione delle nuove disposizioni presso TAR e Consiglio di Stato, con le modalità individuate dagli organi della giustizia amministrativa. Con il decreto-legge n. 117 del 2016 si posticipa di sei mesi – dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017 – l'obbligatoria adozione delle mo-

dalità telematiche nel deposito degli atti del processo amministrativo essendo necessario – come è accaduto per il processo civile e per quello penale – consentire il perfezionamento della sperimentazione e la graduale introduzione dei meccanismi di recepimento di questo nuovo modello.

Venendo al secondo profilo è chiaro che bisogna investire nell'acquisizione di nuovo personale qualificato per soddisfare la domanda proveniente dai diversi Uffici giudiziari del Paese e in questa direzione si è mosso il Ministero nel triennio 2014-2016, percorrendo diverse strade tra loro parallele: attingendo ad altre graduatorie in corso di validità, attraverso la mobilità volontaria per 1.031 unità e ricorrendo infine alla mobilità obbligatoria per assorbire le unità di personale dichiarate in sovrannumero da parte della CRI (600) ed Enti di Area vasta (1.000 unità).

Il decreto oggi convertito in legge rappresenta un ulteriore tassello nella realiz-

zazione di questo disegno di riorganizzazione in quanto il Ministero è stato autorizzato a procedere ad assunzioni straordinarie in deroga alla vigente normativa sui limiti assunzionali (cosiddetto *turn over*) che consentirà di assumere, per il triennio 2016-2018, fino a 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giustizia, che potrà essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi sia attingendo a graduatorie ancora valide.

Il vicepresidente della Commissione Europea, Jyrki Katainen, ha riconosciuto la bontà delle riforme avviate in materia civile, osservando che «La riforma del sistema della giustizia civile è l'esempio perfetto di una riforma che avrà certamente un impatto positivo nel creare un ambiente più favorevole all'impresa e che attirerà investimenti sostenibili».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00413 Frusone: Sulla pubblicità su <i>Internet</i> dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri di Difesa (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	100
AVVERTENZA	101

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00413 Frusone: Sulla pubblicità su *Internet* dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri di Difesa.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 10 giugno 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nelle sedute del 15 aprile e del 6 maggio 2015 la Commissione ha svolto le audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione OpenGeoData Italia e dell'Associazione italiana per l'informazione geografica libera, nonché del coman-

dante dell'Istituto geografico militare di Firenze, del direttore dell'Istituto idrografico della Marina militare di Genova, del comandante del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche di Pratica di Mare e del comandante del Centro nazionale di meteorologia e climatologia di Pratica di Mare. Successivamente, nella seduta del 3 giugno 2015, il deputato Frusone, primo firmatario dell'atto, ha presentato un nuovo testo della risoluzione, sul quale il rappresentante del Governo si è espresso nella seduta del 10 giugno 2015, evidenziando alcune criticità e proponendo una riformulazione dell'impegno, che il deputato Frusone non ha tuttavia condiviso.

Antonino MOSCATT (PD), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, chiede, d'accordo con il deputato Frusone, di soprassedere alla votazione della risoluzione e di aggiornare la discussione a settembre, così da poter svolgere un'ulteriore riflessione con l'obiettivo di arrivare alla definizione di un impegno che possa essere condiviso tanto dalla Commissione quanto dal Governo.

Luca FRUSONE (M5S), nel confermare di essere disponibile al rinvio della discus-

sione, se questo può servire a trovare una soluzione soddisfacente ai problemi evidenziati dal Governo nella precedente seduta, sottolinea che si tratta in definitiva di pervenire ad una armonizzazione delle norme vecchie con le nuove e con le nuovissime: si riferisce, in particolare, al decreto legislativo n. 97 del 2016, che sul modello del cosiddetto FOIA (*Freedom of Information Act*) ha introdotto in Italia il principio per cui chiunque può accedere a tutti i dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), come cofirmatario della risoluzione, esprime soddisfazione per l'apertura della maggioranza e confida che il rinvio della discussione servirà a trovare la soluzione e a permettere di superare gli ostacoli che fin qui hanno impedito di raggiungere un'intesa con il Governo sul problema dell'accessibilità dei dati degli istituti cartografici.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO (AP), dopo aver precisato che il parere

contrario del Governo sul nuovo testo della risoluzione nasce dalle ragioni già chiarite nella precedente seduta, si impegna a fornire alla Commissione una simulazione dell'impatto che le norme richieste dai presentatori dell'atto in discussione avrebbe sia sull'organizzazione degli istituti cartografici dell'amministrazione della difesa, sia sulle finanze degli stessi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2016-2018.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	102
---	-----

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	103
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in considerazione degli effetti finanziari potenzialmente derivanti dalle disposizioni in oggetto, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul testo del provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni di merito.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, concorda con la necessità, testé richiamata dal Viceministro Morando, di acquisire una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo

17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.
C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.
C. 3974 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame. Comunica inoltre che le Commissioni assegnatarie non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.

Avverte altresì che, con riferimento al disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato

per l'esercizio finanziario 2015, non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 3973, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, con riferimento al disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, comunica che sono state presentate 36 proposte emendative (*vedi allegato*). Al riguardo, segnala che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Turco 4.8, che prevede l'incremento dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per la violazione del termine di ragionevole durata del processo di 3 milioni di euro, senza indicare né il programma di spesa da incrementare né la corrispondente compensazione finanziaria;

Dell'Orco 4.01, che non prevede variazioni compensative di carattere contabile, ma dispone il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese con almeno 250 dipendenti che organizzano per il proprio personale servizi di *car pooling*;

Ciracì 4.02, che non prevede variazioni compensative di carattere contabile, ma dispone l'incremento del contributo al Conservatorio di musica di Lecce pari a 330 mila euro annui a decorrere dal 2016, imputando peraltro il relativo onere all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che non reca le occorrenti disponibilità;

Sorial Tab.2.1 e Tab.2.2, che prevedono a compensazione di maggiori oneri pari a 450 milioni di euro per l'anno 2016 l'utilizzo del programma di spesa 4.1 con-

cernente le missioni militari di pace del Ministero della difesa, le cui disponibilità finanziarie sono già state utilizzate dal decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate, come risulta dal resoconto della seduta della Commissione bilancio del 5 luglio scorso;

Fitzgerald Nissoli Tab.6.1, che prevede a compensazione di maggiori oneri pari a 1 milione di euro l'utilizzo del programma di spesa Fondi da assegnare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, tuttavia, non reca le occorrenti disponibilità.

Ciò premesso, esprime, in sostituzione del relatore, parere contrario sul complesso delle proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento Alberto Giorgetti Tab.10.3, sul quale esprime parere favorevole a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Chiarisce, in particolare, che la riformulazione proposta è volta a ridurre da 1 milione a 500 mila euro l'importo della variazione compensativa da effettuare tra i differenti programmi appartenenti allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indicati dall'emendamento medesimo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, concordando altresì sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Alberto Giorgetti Tab.10.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Marcon 4.1, 4.2 e 4.3, Melilla 4.4, Duranti 4.5, Melilla 4.6, Duranti 4.7, gli identici emendamenti Colonnese Tab.2.3 e Silvia Giordano Tab.2.4, nonché gli emendamenti Loreface Tab.2.5, Di Vita Tab.2.6, Nesci Tab.2.7, Busto Tab.2.8, Daga Tab.2.9 e Tab.2.10, Terzoni Tab.2.11, Zolezzi Tab.2.12, De Rosa Tab.2.13, Dell'Orco Tab.2.14, Fitzgerald Nissoli Tab.6.2, Gui-

desi Tab.8.1, Tab.8.2 e Tab.8.3 e Dell'Orco Tab.10.1.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua firma Tab.10.2 ed accetta la riformulazione del suo emendamento Tab.10.3, in precedenza proposta dal relatore, segnalando come la variazione compensativa, nella misura di 500 mila euro, da disporre in favore del programma 1.7 « Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba intendersi riferita al capitolo 7341, iscritto nell'ambito del predetto programma di spesa, quale stanziamento aggiuntivo per il completamento dell'infrastrutturazione della caserma Martini della Guardia di finanza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Alberto Giorgetti Tab.10.3, così come riformulato (*vedi allegato*), e respinge gli emendamenti Dell'Orco Tab.10.4, Grillo Tab.14.1, Mantero Tab.14.2 e Loreface Tab.14.3.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.**C. 3974 Governo.****EMENDAMENTI**

ART. 4.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 400 milioni di euro, sono destinate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- 4. 1.** Marcon, Melilla, Nicchi, Gregori, Martelli, Airaudo, Placido.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro, sono destinate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- 4. 2.** Marcon, Melilla, Nicchi, Gregori.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro, sono destinate per l'anno 2016 al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, istitutiva del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

- 4. 3.** Marcon, Melilla, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Costantino.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro, sono destinate per l'anno 2016 al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- 4. 4.** Melilla, Marcon, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Paglia, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Martelli.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 100 milioni di euro, sono destinate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 4. 5.** Duranti, Marcon, Melilla, Nicchi, Gregori, Martelli, Pannarale, Ricciatti, Costantino, Pellegrino.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 100

milioni di euro, sono destinate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 6. Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 30 milioni di euro, sono destinate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. 7. Duranti, Marcon, Melilla, Nicchi, Gregori, Martelli, Pannarale, Ricciatti, Costantino, Pellegrino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I fondi destinati al pagamento degli indennizzi per violazione del termine di ragionevole durata del processo sono incrementati di 3 milioni di euro.

4. 8. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Segoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Incentivi al car pooling).

1. Tra gli interventi di mobilità sostenibile riferiti allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del programma di spesa, *Programmi, e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili*, è previsto, per l'anno 2016, il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese con almeno 250 dipendenti, che organizzano e svolgono per i propri dipendenti servizi di *car pooling*, fino all'ammontare di 1 milione di euro per l'anno 2016.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono a valere su quelle dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare.

3. I criteri per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 sono definiti con decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata.

4. 01. Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Conservatorio di musica di Lecce - sezione staccata di Ceglie Messapica).

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è autorizzato un incremento di spesa pari a 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo

scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 02. Ciraci, Palese.

(Inammissibile)

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 4 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 4.1 – Missioni militari di pace, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -450.000.000;
CS: -450.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 10 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 10.1 – Opere pubbliche e infrastrutture, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +450.000.000;
CS: +450.000.000.

Tab. 2. 1. Sorial, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

(Inammissibile)

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 4 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 4.1 – Missioni militari di pace, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -450.000.000;
CS: -450.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 17 – Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia, programma 17.7 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus, e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +450.000.000;
CS: +450.000.000.

Tab. 2. 2. Sorial, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

(Inammissibile)

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -5.000.000;
CS: -5.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 4, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 4.5 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, montaggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000.

***Tab. 2. 3.** Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Castelli, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 –

Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 4, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 4.5 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, montaggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000.

***Tab. 2. 4.** Silvia Giordano, Di Vita, Loreface, Mantero, Nesci, Grillo, Colonnese, Cariello, Caso, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -2.500.000;

CS: -2.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.7 – Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +2.500.000;

CS: +2.500.000.

Tab. 2. 5. Loreface, Colonnese, Grillo, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Ba-

roni, Cariello, Caso, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -500.000;

CS: -500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.3 – Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

Tab. 2. 6. Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Nesci, Grillo, Colonnese, Cariello, Caso, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -500.000;

CS: -500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1, Tutela della salute, programma 1.4 – Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sa-

nitari ad uso umano, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

Tab. 2. 7. Nesci, Silvia Giordano, Di Vita, Loreface, Mantero, Grillo, Colonnese, Castelli, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -144.750;
CS: -144.750.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2, Diritti alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.7 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +144.750;
CS: +144.750.

Tab. 2. 8. Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vigna-
roli, De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bian-
chi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano,
Sorial, Castelli, Caso, Cariello, Brugne-
rotto, D'Incà.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -100.000;
CS: -100.000.

*Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, missione 1,
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente, programma 1.9 – Gestione
delle risorse idriche, tutela del territorio e
bonifiche apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: +100.000;
CS: +100.000.

Tab. 2. 9. Daga, Busto, De Rosa, Man-
nino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vigna-
roli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Caso,
Castelli, Cariello.

*Allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, missione 25 –
Fondi da ripartire, programma 25.1 –
Fondi da assegnare, apportare le seguenti
variazioni:*

2016:

CP: -50.000;
CS: -50.000.

*Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, missione 3, Casa e assetto urba-
nistico, programma 3.1 – Politiche abita-
tive, urbane e territoriali, apportare le
seguenti variazioni:*

2016:

CP: +50.000;
CS: +50.000.

Tab. 2. 10. Daga, Busto, De Rosa, Man-
nino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vigna-
roli, D'Incà, Sorial, Castelli, Caso, Ca-
riello, Brugnerotto.

*Allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, missione 25 –
Fondi da ripartire, programma 25.1 –*

Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: -10.000;
CS: -10.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.10 – Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +10.000;
CS: +10.000.

Tab. 2. 11. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Brugnerotto, D'Inca, Sorial, Castelli, Caso.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -10.000;
CS: -10.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.11 – Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +10.000;
CS: +10.000.

Tab. 2. 12. Zolezzi, Vignaroli, Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni,

Cariello, Brugnerotto, D'Inca, Sorial, Castelli, Caso.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -2.000;
CS: -2.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.12 – Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +2.000;
CS: +2.000.

Tab. 2. 13. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Brugnerotto, D'Inca, Sorial, Castelli, Caso.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.2, – Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.12 – Programmi e interventi per il governo dei

cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

Tab. 2. 14. Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

TAB. 6.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 – Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 3 – Fondi da ripartire programma 3.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000.

Tab. 6. 1. Fitzgerald Nissoli.

(Inammissibile)

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 – Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 2 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2.2 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000.

Tab. 6. 2. Fitzgerald Nissoli.

TAB. 8.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +2.000.000;

CS: +600.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -2.000.000;

CS: -600.000.

Tab. 8. 1. Guidesi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.2 – Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per

la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: +2.000.000;
CS: +600.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -2.000.000;
CS: -600.000.

Tab. 8. 2. Guidesi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.3 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +2.000.000;
CS: +600.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -2.000.000;
CS: -600.000.

Tab. 8. 3. Guidesi.

TAB. 10.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica,

programma 1.2 – Sistemi stradali, autostradali ed intermodali apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.12 – Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili apportare le seguenti variazioni:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

Tab. 10. 1. Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Inca.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.7 – Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 7 – Fondi da ripartire, programma 7.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

Tab. 10. 2. Alberto Giorgetti.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione

1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.7 – Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.2 – Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

Tab. 10. 3. Alberto Giorgetti.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.7 – Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.2 – Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -500.000;
CS: -500.000.

Tab. 10. 3. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

(Approvato)

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione

1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.7 – Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: -1.000.000
CS: -1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.12 – Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

Tab. 10. 4. Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Sorial, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

TAB. 14.

Allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.7 – Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -2.000.000;
CS: -2.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.3 – Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'e-

rogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.

Tab. 14. 1. Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Di Vita, Colonnese, Castelli, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca.

Allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.1 – Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +900.000;
CS: +900.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.3 – Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -900.000;
CS: -900.000.

Tab. 14. 2. Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Castelli, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca.

Allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.3 – Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: -900.000;
CS: -900.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 1 – Tutela della Salute, programma 1.7 – Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +900.000;
CS: +900.000.

Tab. 14. 3. Lorefice, Silvia Giordano, Di Vita, Baroni, Colonnese, Mantero, Grillo, Cariello, Caso, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Inca.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	115
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole)	116
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	120

INTERROGAZIONI:

5-09094 Cariello: Revisione dell'orientamento interpretativo circa l'imponibilità a fini IRPEF della quota delle borse di studio finanziata dal Fondo sociale europeo	116
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	121

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09163 Pesco: Iniziative nei confronti degli amministratori della Banca Monte dei Paschi di Siena a tutela dell'investimento pubblico nella Banca	117
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	122
5-09338 Gebhard: Esclusione dalle limitazioni alla detraibilità a fini IVA per gli automezzi utilizzati dagli alberghi nel trasporto degli ospiti	117
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	123
5-09339 Laffranco: Iniziative per contrastare il traffico di sigarette di contrabbando provenienti dalla Bielorussia	117
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	125
5-09340 Pelillo: Adozione dei decreti attuativi della normativa, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento	118
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	128
5-09341 Paglia: Chiarimenti circa eventuali accordi intervenuti tra il Governo e le casse previdenziali in relazione all'adesione delle stesse casse al Fondo Atlante	118
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	131
AVVERTENZA	119

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.25.

Sull'ordine dei lavori.

Paolo PETRINI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C.

2305, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, per passare, quindi, agli altri punti all'ordine del giorno.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 agosto scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che i contenuti del provvedimento sono stati illustrati nella seduta di ieri e che il relatore, Lodolini, ha formulato su di esso una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.30.

5-09094 Cariello: Revisione dell'orientamento interpretativo circa l'imponibilità a fini IRPEF della quota delle borse di studio finanziata dal Fondo sociale europeo.

Paolo PETRINI, *presidente*, informa che il deputato Pesco ha sottoscritto l'interrogazione 5-09094 Cariello.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Daniele PESCO (M5S) rileva innanzitutto come la sentenza C 427/05 del 2007 della Corte di Giustizia europea, alla quale si è poi conformata la Corte di Cassazione, richiamata nella risposta del Governo, presenti, analogamente alle decisioni assunte dalla medesima Corte di Giustizia su altre questioni, notevoli criticità.

Al riguardo, ribadisce le proprie perplessità riguardo all'impostazione secondo cui i contributi erogati ai beneficiari delle borse di studio finanziata dal Fondo sociale europeo concorrono alla determinazione del reddito, e siano quindi imponibili in applicazione delle regole del TUIR, e preannuncia l'intenzione del suo gruppo di approfondire la questione affinché si giunga a un'adeguata soluzione della questione, nel senso di riconoscere i predetti contributi tra quelli non soggetti a tassazione, così da garantire l'integrità delle somme erogate al destinatario finale.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI, indi del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09163 Pesco: Iniziative nei confronti degli amministratori della Banca Monte dei Paschi di Siena a tutela dell'investimento pubblico nella Banca.

Daniele PESCO (M5S) illustra brevemente la propria interrogazione, esprimendo innanzitutto perplessità rispetto al comportamento tenuto dal Governo sulla vicenda che ha coinvolto la Banca MPS.

Ritiene infatti molto grave che, in occasione dell'assemblea dei soci di MPS tenutasi lo scorso 14 aprile, il Governo, che partecipava in veste di azionista della Banca attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, abbia espresso voto contrario rispetto alla volontà di intraprendere un'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, responsabili della gestione dissennata dell'istituto e del conseguente dissesto che lo ha colpito.

In tale contesto stigmatizza inoltre che la Banca MPS, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze detiene una partecipazione azionaria, abbia usufruito dell'istituto del patteggiamento nell'ambito del procedimento penale in cui risulta coinvolta, con riferimento agli strumenti derivati sottoscritti dalla stessa Banca.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele PESCO (M5S) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del Governo, anche alla luce del fatto, già evidenziato, che, in occasione dell'Assemblea degli azionisti della Banca che ha deciso di avviare l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori della stessa Banca, il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista, ha deciso di votare contro la proposta di procedere alla predetta azione di responsabilità, come sarebbe stato invece doveroso. Ritiene, dunque, che sussista una certa complicità tra il MEF stesso, nella sua veste di socio, e i soggetti che, negli ultimi anni, hanno gestito in modo disastroso la Banca stessa, depau-

perandone il patrimonio sociale, perpetrando veri e propri falsi in bilancio per quanto riguarda la contabilizzazione dei contratti in derivati stipulati con la Banca Nomura, nonché accumulando un ammontare gigantesco di crediti deteriorati, pari ormai a circa 47 miliardi di euro. Sottolinea quindi l'estrema gravità della vicenda e l'assoluta insufficienza delle misure adottate finora dal Governo.

5-09338 Gebhard: Esclusione dalle limitazioni alla detraibilità a fini IVA per gli automezzi utilizzati dagli alberghi nel trasporto degli ospiti.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il viceministro per la risposta, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatta.

5-09339 Laffranco: Iniziative per contrastare il traffico di sigarette di contrabbando provenienti dalla Bielorussia.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rileva come la risposta fornita dal Viceministro, sebbene puntuale, presenti talune criticità.

In particolare apprezza l'azione decisa svolta dalla Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle dogane, le quali svolgono un'azione efficace di contrasto al fenomeno del contrabbando di sigarette proveniente dai Paesi dell'Est europeo, ricordando come tale reato, oltre ad alimentare con grandi profitti le organizzazioni cri-

minali coinvolte, possa arrecare gravi danni alla salute dei cittadini italiani.

Si dichiara, tuttavia, insoddisfatto per altri aspetti relativi alla risposta alla sua interrogazione. In particolare, rileva come essa non dia conto dell'operato del Governo, nel suo complesso, nell'adozione di politiche che affrontino il tema del contrasto del reato di contrabbando in maniera organica, concordata in ambito europeo. In tale quadro preannuncia la sua intenzione di presentare un atto di sindacato ispettivo rivolto al Ministro degli esteri per chiarire tali aspetti della questione.

Sottolinea inoltre come rimanga da chiarire, più in generale, la posizione del Governo sul regime penale del reato di contrabbando, posto che l'Esecutivo ne ha, di fatto, disposto la depenalizzazione.

Pur apprezzando la puntualità dei dati forniti, ritiene quindi che sia necessario attuare, soprattutto con il concorso di altri ministeri, una politica che affronti in tutti i suoi aspetti il fenomeno del traffico illegale di sigarette, ponendo in essere un'azione di contrasto forte, in particolare nei confronti dei Paesi, quali la Bielorussia, dove viene prodotto un grande quantitativo di sigarette che vengono poi illecitamente vendute sul mercato italiano.

5-09340 Pelillo: Adozione dei decreti attuativi della normativa, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento.

Sergio BOCCADUTRI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Sergio BOCCADUTRI (PD) rileva come la risposta fornita dal Viceministro indichi che il Governo intende procedere al recepimento organico di tutti gli aspetti della direttiva in materia di servizi di paga-

mento. In tale prospettiva si dichiara soddisfatto della risposta, considerato che il termine di delega per il recepimento della predetta direttiva è fissato in dodici mesi.

5-09341 Paglia: Chiarimenti circa eventuali accordi intervenuti tra il Governo e le casse previdenziali in relazione all'adesione delle stesse casse al Fondo Atlante.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel ringraziare il Viceministro, rileva tuttavia come la risposta eluda i quesiti posti, in modo molto chiaro, dalla sua interrogazione.

Evidenzia infatti come l'atto di sindacato ispettivo prenda spunto dalla notizia, ampiamente diffusa dagli organi di stampa, degli accordi, intervenuti tra Governo e casse previdenziali, in base ai quali l'Esecutivo si sarebbe impegnato a introdurre modifiche normative nel regime fiscale delle casse, in cambio della partecipazione delle stesse casse al Fondo Atlante 2. Nel rilevare come la necessità di realizzare tali accordi stia probabilmente venendo meno, posto che la gran parte dei predetti enti previdenziali ha già manifestato l'intenzione di non aderire al Fondo, rileva tuttavia come il Governo non abbia fornito alcun chiarimento su tale vicenda.

Rileva inoltre come la risposta non affronti l'ulteriore questione posta dalla sua interrogazione, circa il rischio che, nel caso in cui le casse previdenziali decidano di partecipare al predetto Fondo, ciò potrebbe essere censurato in sede europea, in base alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato, posto che tali organismi hanno natura di enti pubblici. In linea più generale, ritiene inoltre che, qualora si voglia intervenire a tutela di un interesse nazionale attraverso il coinvolgimento di enti pubblici,

ciò andrebbe realizzato coinvolgendo in primo luogo il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché enti che gestiscono le pensioni di molti cittadini. Al riguardo rileva come, non risulti, ad oggi, chiaro quali siano gli investitori privati effettivamente disposti a intervenire nel Fondo, risultando finora interessati soltanto la Cassa depositi e prestiti e Poste italiane, i quali hanno in parte natura pubblica.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
(Nuovo testo C. 2305 e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 Decaro, recante « Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione, cui sono abbinate le proposte di legge C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto;

condiviso l'obiettivo, perseguito dal provvedimento, di incentivare l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, nonché sviluppare l'attività turistica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-09094 Cariello: Revisione dell'orientamento interpretativo circa l'imponibilità a fini IRPEF della quota delle borse di studio finanziata dal Fondo sociale europeo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Cariello ed altri – inerente al trattamento fiscale delle borse di studio erogate dalle Regioni e cofinanziate con fondi nazionali ed europei – si rappresenta quanto segue.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con nota del 17 ottobre 2011 – ha precisato che le persone fisiche, titolari di borse di studio erogate dalle Regioni e cofinanziate con le risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), non rientrano nella nozione di « beneficiario » – di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 – con conseguente inapplicabilità nei loro confronti dell'articolo 80 del Regolamento medesimo. Tale articolo stabilisce il principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari che garantisce a questi ultimi l'importo totale del contributo pubblico nel più breve tempo possibile e nella sua integrità.

I borsisti, infatti, in quanto « destinatari ultimi » delle azioni finanziate, non hanno alcuna responsabilità nella conduzione delle azioni medesime mentre proprio la responsabilità gestionale costituisce requisito necessario per l'individuazione del soggetto « beneficiario » in conformità alla normativa comunitaria. Conseguentemente, le borse di studio, in mancanza di

specifiche esenzioni di legge, sono oggetto – ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 della ritenuta d'acconto dell'IRPEF, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per l'intero importo (compresa dunque la quota comunitaria), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Più in generale, il Ministero del lavoro ha precisato che il principio dell'integrità dei pagamenti non fa comunque venir meno la potestà impositiva dello Stato membro qualora la normativa nazionale consideri tassabili i redditi ai quali sono connessi i contributi in argomento.

Sul punto peraltro è intervenuta la Corte di Giustizia Europea che – nella sentenza C 427/05 del 25 ottobre 2007 – ha evidenziato che i contributi erogati ai beneficiari, ancorché non soggetti a ritenuta d'acconto nel rispetto del principio dell'integrità dei pagamenti, concorrono comunque alla determinazione del reddito imponibile in applicazione delle ordinarie regole del TUIR. L'orientamento interpretativo della Corte di giustizia è stato successivamente recepito dai giudici della Corte di Cassazione.

ALLEGATO 3

5-09163 Pesco: Iniziative nei confronti degli amministratori della Banca Monte dei Paschi di Siena a tutela dell'investimento pubblico nella Banca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Daniele Pesco ed altri pongono quesiti in ordine alla situazione della Banca Monte dei Paschi di Siena.

In particolare l'interrogante chiede quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista della Banca Monte dei Paschi di Siena, intenda intraprendere nei confronti degli Amministratori della Banca per preservare l'investimento.

In proposito si rappresenta che l'azione di responsabilità è materia di competenza dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364 comma 1 punto n. 4) del codice civile, ed è normalmente, proposta dall'Organo amministrativo che la sottopone

quindi all'Assemblea stessa che decide con le maggioranze prescritte dal codice civile.

Si precisa inoltre che il Ministero dell'Economia e delle Finanze esercita i diritti dell'azionista nei confronti delle partecipate e non svolge attività di direzione e coordinamento verso le stesse.

In particolare per quanto riguarda le Società partecipate i cui titoli sono quotati in Borsa, le stesse rispettano, per legge, il principio della parità di accesso alle informazioni per tutti gli azionisti.

In ogni caso, per il Governo, la tutela del risparmio rappresenta una assoluta priorità e per questa ragione la questione in esame è seguita con costante attenzione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ALLEGATO 4

5-09338 Gebhard: Esclusione dalle limitazioni alla detraibilità a fini IVA per gli automezzi utilizzati dagli alberghi nel trasporto degli ospiti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla disciplina fiscale relativa agli automezzi utilizzati quotidianamente dagli alberghi del Trentino-Alto Adige per il trasporto dei propri ospiti verso gli impianti di risalita, le piste da sci, le scuole di sci, i servizi di noleggio, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva.

In particolare, gli Onorevoli precisano che per l'acquisto di detti veicoli, l'IVA è ammessa in detrazione nei limiti del 40 per cento, mentre ai fini delle imposte dirette, la deducibilità è limitata al 20 per cento, con un tetto massimo del costo di acquisto pari ad euro 18.075,99.

Tale trattamento si applica a tutti gli oneri e le spese inerenti agli automezzi in parola.

Tuttavia, tenuto conto che i veicoli in esame vengono utilizzati esclusivamente nell'esercizio delle proprie attività, gli Onorevoli interroganti chiedono se si « ritenga opportuno chiarire, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, che le navette d'albergo, ovvero automezzi con capacità minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, siano, ai fini delle imposte dirette veicoli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa senza i quali l'attività non può essere esercitata e, ai fini IVA, considerate come strumentali e non soggette alle limitazioni dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al trattamento ai fini IVA, l'articolo 19-bis-1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 24 ottobre 1972, dispone che è ammessa la detrazione dell'IVA nella misura del 40 per cento per « tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto ».

Per quanto concerne i veicoli per i quali è ammessa l'integrale detrazione dell'imposta applicata, l'Amministrazione Finanziaria, attraverso propri atti di prassi, ha chiarito che è necessario che gli stessi siano utilizzati come beni strumentali, riferendosi, in particolare, ai veicoli utilizzati come taxi, veicoli utilizzati dalle autoscuole, veicoli delle società di *leasing* e noleggio, veicoli commercializzati da concessionarie, veicoli utilizzati dai dipendenti dietro pagamento di corrispettivo e veicoli utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio.

Inoltre, occorre rilevare, come chiarito con la Risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, che l'imposta afferente l'acquisto degli autoveicoli in parola è integralmente detraibile (sempreché non sussistano limitazioni all'esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all'imposta), qualora i detti veicoli siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, mentre non rileva a tal fine il fatto che i veicoli acquistati formino o meno oggetto dell'attività propria dell'impresa.

È opportuno tuttavia, specificare che è onere del soggetto passivo dare prova dell'utilizzo esclusivo del veicolo nell'esercizio della propria attività.

In relazione alla disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette giova richiamare l'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo Unico imposte dirette) che disciplina la deducibilità dei costi concernenti l'acquisizione e la gestione dei mezzi di trasporto a motore, disponendo che la stessa varia in funzione del tipo di veicolo e dell'utilizzo che ne viene fatto per l'esercizio dell'attività di impresa.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), n. 1) del citato articolo 164, si prevede l'integrale deducibilità delle spese (quote di ammortamento, canoni di *leasing* o di noleggio) e degli altri componenti negativi (ad esempio, carburante e spese di manutenzione) connessi «agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere *a*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa».

Con riferimento al concetto di beni che si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, l'Agenzia ha precisato che sono tali i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Rientrano in questa ipotesi, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse e gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione (cfr. risoluzione n. 59/E del 23 marzo 2007, circolare ministeriale n. 48 del 10 febbraio 1998).

Alla luce del richiamato indirizzo interpretativo e tenendo conto dello specifico utilizzo cui sono destinate le suddette navette, nel caso rappresentato non ricorrono gli elementi necessari a ritenere detti beni utilizzati «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa», in quanto, non sono beni senza i quali l'attività non può essere esercitata.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate osserva che ai fini delle imposte dirette, in base alla normativa vigente, tali mezzi di trasporto non possano fruire della deducibilità integrale dei costi.

ALLEGATO 5

5-09339 Laffranco: Iniziative per contrastare il traffico di sigarette di contrabbando provenienti dalla Bielorussia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo quali iniziative intenda adottare per contrastare il traffico di sigarette di contrabbando proveniente da paesi dell'Est che sta determinando ingenti danni alle entrate erariali, oltre che gravi pericoli per la salute dei consumatori.

Al riguardo, sentiti il Comando Generale della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.

L'Italia è interessata da traffici illeciti di sigarette, non solo quale mercato di consumo, ma soprattutto come area di transito verso gli altri Stati dell'Unione europea, caratterizzati dalla tassazione delle accise sensibilmente più elevata.

Nel biennio 2013/2014, dopo il sensibile calo dei fermi degli ultimi anni, si è registrata una lenta ricomparsa dei traffici, con taluni nuovi sbarchi sulle coste meridionali di natanti carichi di tabacchi lavorati e con tentativi di riorganizzazione di basi logistiche nei balcani.

Nel 2015 sono state invece individuate oltre 274 tonnellate di prodotti irregolari, con un aumento del 36 per cento circa rispetto al 2014.

L'Amministrazione finanziaria pone particolare attenzione al nuovo fenomeno del consumo di tabacchi lavorati non genuini, costituito dalle cd. « *cheap white* » (definite anche « *illicit white* ») ovvero da sigarette – contraddistinte da marchi quali Oscar, Jin Ling, Mac, Manchester, Marlow legittimamente prodotte nei paesi di provenienza (principalmente Russia, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina), ma che non possono essere com-

mercializzate in Italia e nell'Unione europea perché difformi dai parametri di produzione previsti dalla normativa comunitaria.

Attualmente, la maggior parte dei sequestri effettuati nel territorio nazionale riguarda proprio la suddetta tipologia di sigarette, particolarmente appetibile per i consumatori in ragione del basso prezzo di vendita. Lo scorso anno le « *cheap white* » (156,4 tonnellate) hanno rappresentato il 57 per cento del totale dei tabacchi sequestrati (274 tonnellate).

Con particolare riferimento alle sigarette « *cheap white* » di origine Bielorussa, commercializzate con marchi riconducibili alla società Grodno – Tobacco Factory Neman, nel 2015 sono state sequestrate oltre 1,4 tonnellate (725.940 kg nei primi sei mesi dell'anno 2016).

Più in generale, la strategia della Guardia di finanza nella lotta al contrabbando di tabacchi è attuata mediante l'attività di vigilanza in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'interno degli spazi doganali, nonché attraverso il controllo economico del territorio terrestre, del mare e dello spazio aereo, eseguito in completa autonomia con proprie unità.

L'incrocio dei dati relativi alle rotte, in termini di origine, provenienza e riconducibilità a soggetti attivi nelle attività di import-export, viene utilizzato dall'Agenzia sia in ambito nazionale per profilare controlli il più possibile mirati, sia in ambito internazionale, durante le operazioni doganali e di polizia congiunte che si

interessano, in particolare, del contrasto al contrabbando di sigarette e di Tabacchi lavorati esteri.

Le spedizioni provenienti dalla Bielorussia sono già oggetto di specifici parametri selettivi, elaborati sulla base delle precedenti attività di servizio svolte dalle strutture antifrode e controllo dell'Agenzia a livello centrale e territoriale, nonché sulla base degli esiti delle azioni condotte dalle FF.PP. sul territorio nazionale, delle quali l'Agenzia abbia avuto conoscenza. Per questi parametri di rischio, le spedizioni vengono sottoposte a verifica fisica, a scansione scanner ed a controlli documentali, per individuare occultamenti ed ogni altra violazione e anomalia riconducibile al traffico illecito di sigarette.

La dimensione transnazionale del fenomeno dei traffici illeciti di tabacchi lavorati esteri ha indotto l'Agenzia a rafforzare lo sviluppo delle relazioni internazionali tramite la partecipazione a specifici tavoli di lavoro e/o operazioni congiunte con paesi dell'Unione Europea ed extra-UE. In generale, si deve ritenere che lo sviluppo delle relazioni internazionali possa apportare positivi elementi in termini di effettiva cooperazione istituzionale, ferma restando la tutela degli interessi nazionali, sotto l'aspetto delle risorse erariali e di ogni altra natura. Nello specifico ambito, a titolo non esaustivo, si segnala la rilevanza assunta delle azioni internazionali di seguito esposte:

Operazioni doganali congiunte Gryphon I (anno 2013) e II (anno 2016) promosse dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane con la partecipazione di numerosi stati Ue ed extra Ue, volta a contrastare traffici illeciti transnazionali di tabacco e prodotti correlati;

Task Group Cigarettes Conference, organizzata annualmente dall'ufficio Europeo per la Lotta alle Frodi (OLAF) allo scopo di sensibilizzare il confronto tra gli stati membri sui nuovi trend emergenti nel traffico illecito di sigarette e di sviluppare delle indagini congiunte tra le diverse dogane comunitarie allo scopo di debellare fenomeni transnazionali di contrabbando;

Gruppo di Cooperazione Doganale azione 8.6.1 di giugno 2016 « *Regional occurrence of excise fraud (cigarettes and tobacco products)* » del Consiglio dell'Unione Europea.

L'Agenzia, inoltre ha partecipato al Programma Hercule II ed Iniziativa di Venezia realizzate insieme alle dogane dei paesi dei Balcani occidentali e della Turchia e rese note nella Conferenza finale dei direttori generali delle Amministrazioni doganali dei Balcani e della Turchia del 4 luglio 2013, a Venezia, promossa dall'Agenzia, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha avuto lo scopo di rafforzare la cooperazione regionale nell'area dei Balcani.

L'Agenzia, inoltre, si avvale della Convenzione Napoli 2 per lo sviluppo di indagini infoinvestigative e l'acquisizione di elementi probatori tra paesi appartenenti all'Unione Europea che di volta in volta risultano maggiormente interessati dal fenomeno.

Lo sviluppo delle analisi sui flussi a rischio viene integrato con gli approfondimenti relativi alle strutture societarie, italiane e comunitarie, sviluppando rilevanze investigative che correlano le movimentazioni transfrontaliere delle merci ai correlati flussi finanziari.

Tale dispositivo di controlli è integrato dalle indagini di polizia giudiziaria, che mirano a individuare e disarticolare le organizzazioni operanti in Italia e all'estero nello specifico settore nonché a sottoporre a sequestro i relativi profitti.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ritiene opportuno segnalare che è stata recentemente conclusa dalla Compagnia di Marcianise, su delega della DDA di Napoli, l'operazione « FUMO DELL'EST », con cui è stata disarticolata un'organizzazione criminale, a carattere transnazionale, dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nella provincia di Caserta e Napoli.

L'attività svolta ha consentito la denuncia all'Autorità Giudiziaria di 87 persone, 16 delle quali sono trattate in arresto in flagranza di reato, nonché il sequestro di 15 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e

di 6 automezzi, appositamente modificati per il trasporto occulto delle sigarette.

Le investigazioni, condotte attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e tracciamenti GPS, hanno permesso di

ricostruire le rotte commerciali seguite dalle sigarette, dall'Ucraina, dalla Polonia, dall'Ungheria e dalla Moldavia fino all'Italia, dove sono state affidate ai « minutanti ».

ALLEGATO 6

5-09340 Pelillo: Adozione dei decreti attuativi della normativa, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto l'Onorevole Pelillo ed altri, nel richiamare l'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33) che ha introdotto alcune norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento che agevolano la «portabilità» del conto stesso, secondo quanto previsto al Capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (c.d. direttiva PAD) ricorda che nonostante il riscontrato abbattimento dei costi in caso di portabilità, vi è una resistenza, da parte dei consumatori italiani, al cambiamento della propria banca.

Secondo gli interroganti tale resistenza al cambiamento sarebbe dovuta anche «alla mancata definizione delle norme attuative dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 che dovrebbero prevedere un indennizzo a favore dei clienti per eventuali ritardi, nonché le modalità per trasferire anche il conto titoli».

Tale indennizzo per il caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento è dovuto al cliente (ai sensi del comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, così come modificato dalla legge di conversione) in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Il comma 18 dello stesso articolo 2 stabilisce che i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui sopra (nonché le modalità e i termini per l'adeguamento

alle disposizioni di cui al comma 15 del medesimo articolo relativo al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro) vengano definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle legge n. 33 del 2015 di conversione del decreto-legge 3 del 2015, (legge quest'ultima entrata in vigore il 26 marzo 2015). Inoltre è ivi disposto che i prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015 (i.e. dal 26 marzo 2015).

Ciò posto, l'onorevole Pellino chiede di conoscere quali siano i tempi per l'emanazione dei suddetti decreti ministeriali, considerato che ad oggi non risultano ancora pubblicati e che questi sarebbero necessari a rendere completamente operativa la normativa sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento, in conformità alla direttiva PAD.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa preliminarmente presente che il comma 19 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 ha disposto l'abrogazione dei commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che prevedevano analoghe disposizioni in materia di trasferimento di «servizi di pagamento connessi al rapporto di conto», demandando altresì ad uno o più decreti

del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la disciplina dei servizi oggetto di trasferibilità, delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in questione.

La materia della trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento, così da agevolare anche la cosiddetta portabilità dei conti di pagamento, è divenuta infatti nel frattempo oggetto di armonizzazione da parte dell'Unione che nella PAD ha previsto un'articolata disciplina uniforme anche del cosiddetto « servizio di trasferimento » (dei servizi di pagamento connessi a conti di pagamento) che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a rendere su richiesta dei consumatori.

In particolare, il Capo III della PAD introduce obblighi di carattere procedurale a carico dei prestatori di servizi di pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori, prevedendo la possibilità di ottenere il trasferimento di uno o più servizi di pagamento « ricorrenti » (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti) e dell'eventuale saldo positivo su un nuovo conto aperto o detenuto dal consumatore presso un altro prestatore di servizi di pagamento, entro un termine stabilito.

A conferma dell'attenzione costantemente prestata alle tematiche cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, si rappresenta che il Capo III della PAD è stato in effetti già recepito in Italia attraverso gli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 3 del 2015, proprio per quanto riguarda l'aspetto della portabilità dei conti di pagamenti, in anticipo rispetto al termine di recepimento della stessa PAD sia fissato al 18 settembre 2016.

Ciò posto, in sede di recepimento della PAD è all'esame la possibilità di fare confluire anche tali disposizioni del decreto-legge n. 3 del 2015 nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), in modo da realizzare così gli opportuni raccordi e coordinamenti.

Tuttavia, i criteri di delega per il recepimento della PAD sono recati all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2015 approvata definitivamente dal Senato il 28 luglio 2016, ma non ancora pubblicata. In particolare, per quanto riguarda i principi e i criteri di delega relativi al trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE è indicato che il Governo è tenuto a: 1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento; 3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE.

Al riguardo si conferma pertanto che il Ministero dell'economia e delle finanze è attualmente impegnato nella predisposizione delle norme nazionali necessarie a dare puntuale, organico e sistematico recepimento alla sopracitata direttiva PAD, provvedendo in tale sede anche a completare e riordinare la cornice normativa nazionale del suddetto « servizio di trasferimento » relativo ai conti di pagamento in conformità ai principi e ai criteri di delega da ultimo recati all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2015, così da definire un quadro normativo quanto più omogeneo e armonico.

In particolare, è previsto che il decreto legislativo di attuazione della PAD introduca e trasfonda nel TUB anche un'apposita disciplina degli obblighi in capo ai prestatori di servizi di pagamento di provvedere, a richiesta, al trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento.

Per quanto riguarda lo specifico profilo della responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento, è previsto inoltre che le nuove norme nazionali disciplinino sia gli obblighi informativi e di trasparenza riguardanti il servizio di trasferimento in parola, sia l'obbligo d'indennizzo a favore del cliente in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, da

quantificarsi questo sulla base di criteri da definirsi da parte di apposite disposizioni di attuazione secondarie, così da assicurare anche la dovuta flessibilità del quadro normativo a fronte dell'evoluzione delle prassi di mercato e dell'evidenze dell'attività di vigilanza in materia.

Si confida di poter addivenire in tempi brevi all'elaborazione della normativa in argomento.

ALLEGATO 7

5-09341 Paglia: Chiarimenti circa eventuali accordi intervenuti tra il Governo e le casse previdenziali in relazione all'adesione delle stesse casse al Fondo Atlante.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione a risposta immediata dell'onorevole Giovanni Paglia ed altri si osserva in primo luogo che l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati e Privatizzati (ADEPP), come noto, ha da un lato manifestato la disponibilità dei suoi associati a concorrere alla realizzazione di un'operazione di natura sistemica volta a rafforzare elementi fondamentali del sistema-paese, che in sé sarebbe coerente con la loro natura di investitori di lungo periodo e che necessitano di un'opportuna diversificazione del portafoglio di investimenti, ma dall'altro ha chiarito come l'effettivo coinvolgimento del singolo Ente discenderà dalle valutazioni e decisioni dei singoli organi di amministrazione che, operando per mandato nel solo interesse dei propri aderenti, valuteranno il possibile coinvolgimento alla stregua di un qualsiasi altro investimento, ponderandone la congruità con i propri obiettivi di rischio e rendimento, all'interno dell'orizzonte di lungo termine entro cui dispiegano la propria attività.

L'eventuale adesione a tali forme di investimento da parte degli Enti previdenziali deve pertanto essere intesa come un'autonoma scelta di questi soggetti, la cui natura è privatistica nonostante essi svolgano la funzione previdenziale per determinate categorie professionali.

Da parte del Governo non può e non deve esservi alcuna ingerenza ma semmai la valutazione se questo tipo di investimento rappresenti un elemento di rischio per la salvaguardia e la tenuta della funzione previdenziale che essi svolgono. A quest'ultimo riguardo, l'elemento di fon-

damentale importanza per valutare eventuali riserve è che tale forma di investimento, ove realizzata, sia effettuata nel rispetto di principi e regole, di carattere sia qualitativo sia quantitativo, tali da fare sì che essa possa rappresentare un'opportuna forma di diversificazione del portafoglio idonea a conseguire un appropriato rendimento.

È opportuno evidenziare come l'eventuale perfezionamento di tale operazione, che deve essere inquadrata come una scelta compiuta dagli Enti nell'ambito dell'autonomia gestionale di cui godono, consentirebbe di contribuire al perseguimento di un obiettivo di politica economica assolutamente strategico quale è l'ordinato e tempestivo recupero dei crediti a suo tempo forniti all'economia reale e il rafforzamento del sistema bancario, secondo una logica di mercato che non comporta un impiego di risorse pubbliche e che è finalizzata, in definitiva, a dare sostegno alla dinamica di crescita del prodotto nazionale a cui, direttamente o indirettamente, sono collegati i redditi di quei soggetti che versano contributi agli Enti previdenziali al fine di ottenerne, in futuro, le prestazioni pensionistiche.

Altrettanto necessario è rimarcare che, oltre agli Enti Previdenziali, altri operatori del settore finanziario stanno valutando l'investimento in questo veicolo, soggetti orientati, per loro natura, al conseguimento di un profitto di cui si ipotizza il conseguimento nel partecipare all'operazione.

La costituzione di Atlante 2, pertanto, può rappresentare un'iniziativa che, pur

avendo valenza sistemica, riesce a riconciliare interessi pubblici e privati. Essa tiene in considerazione i diversi interessi da tutelare e permette di perseguire una pluralità di obiettivi tra loro strettamente

collegati, senza che l'eventuale coinvolgimento degli Enti Previdenziali metta a repentaglio la loro stabilità e violi l'assunto secondo cui essi debbano agire nel solo interesse di aderenti e beneficiari.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sull'ordine dei lavori	134
Audizione dell'ing. Davide D'Amico, Dirigente dell'Ufficio Formazione della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1230 Tentori e abbinate, recanti « Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione »	134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	134
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
--	-----

Sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del <i>cyberbullismo</i> . Nuovo testo C. 3139, approvata dal Senato, e abbinate (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	135
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	137
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	138

COMITATO RISTRETTO:

Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani	136
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica. C. 2386 Ghizzoni e C. 1159 Vacca	136
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 agosto 2016.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, premette di dovere una risposta al deputato Gianluca Vacca, il quale nella seduta di ieri è tornato a sollecitare un riscontro dalla Ministra Giannini, in ordine a una richiesta che il gruppo Movimento 5 Stelle – appoggiato in questo da Sinistra italiana SEL e da Forza Italia – aveva avanzato già il 21 luglio scorso in Ufficio di presidenza. Si era immediatamente attivata per inoltrare la sollecitazione alla Ministra e – come annunciato ieri pomeriggio – le era stato assicurato che sarebbe giunta una nota scritta, che in effetti è pervenuta in serata. Il relativo testo è a disposizione. Avverte che si tratta, evidentemente, di contenuti provvisori e di dati connotati dal dinamismo di procedure non ancora concluse. Comunica, altresì, che la Ministra ha manifestato la disponibilità a venire in audizione a settembre, come diversi gruppi in Ufficio di Presidenza avevano auspicato. È certa che i colleghi prenderanno cognizione della nota pervenuta con la cautela e la sensibilità istituzionale dovute a quanti stanno amministrando procedure che interessano, direttamente o indirettamente, milioni di cittadini.

La Commissione prende atto.

Audizione dell'ing. Davide D'Amico, Dirigente dell'Ufficio Formazione della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1230 Tentori e abbinate, recanti « Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione ».

L'audizione informale si è svolta dalle 9.15 alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dopo un intervento di Luigi GALLO (M5S), la sottosegretaria Angela D'ONGHIA chiede un rinvio della discussione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* **Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;** *b)* **Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.**

C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 agosto 2016.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), *relatrice*, alla luce della relazione esposta nella seduta antecedente, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

Sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*. Nuovo testo C. 3139, approvata dal Senato, e abbinate.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 agosto 2016.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito svolto e delle osservazioni esposte, nella seduta di ieri, dai colleghi Palmieri e Santerini, formula una proposta di parere con condizioni e osservazione.

Dopo interventi di Antonio PALMIERI (FI-PdL), Gianluca VACCA (M5S), Rocco BUTTIGLIONE e Mara CAROCCI (PD), Anna ASCANI (PD), *relatrice*, chiede una breve sospensione della seduta, al fine di

poter predisporre una riformulazione della sua proposta di parere, che recepisca le ulteriori indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.40.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, illustra una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016.

Atto n. 319.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema, rinviato nella seduta del 28 luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il relatore, nella seduta del 28

luglio scorso, ha fatto istanza di alcuni chiarimenti, cui il Governo ha fornito risposta ieri. Chiede pertanto se vi siano interventi e se il relatore, alla luce dei dati pervenuti, abbia predisposto una proposta di parere.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Dopo interventi di Antonio PALMIERI (FI-PdL), Gianluca VACCA (M5S) e Manuela GHIZZONI (PD), Luigi DALLAI (PD), *relatore*, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, riformula conseguentemente la proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 agosto 2016.

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

C. 2950 Ascani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 agosto 2016.

Disciplina della contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

C. 2386 Ghizzoni e C. 1159 Vacca.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ALLEGATO 1

Sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*. Nuovo testo C. 3139, approvata dal Senato, e abbinata.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato nelle sedute del 2 e 3 agosto 2016 il nuovo testo del progetto di legge recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* (C. 3139, approvato dal Senato, e abbinata);

considerato che la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 7, lettera *l*), prevede – tra l'altro – misure volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

preso atto che il testo offre le definizioni di bullismo e *cyberbullismo*, in qualche passaggio con necessità di perfezionamento semantico;

visto il contenuto degli articoli 3, 4 e 4-*bis* che coinvolgono, rispettivamente, compiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di campagne informative contro il bullismo e il *cyberbullismo*; l'emanazione delle linee di orientamento di cui al predetto articolo 1, comma 7, lettera *l*), della legge 107 del 2015; i compiti del dirigente scolastico nel rilevare tempestivamente le condotte pericolose e nel predisporre percorsi personalizzati sia di assistenza alla vittima, sia di accompagnamento rieducativo degli autori dei fatti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) nell'articolo 1, al comma 2, siano soppresse le parole: « percepite come più vulnerabili »;

2) nell'articolo 1, al comma 3, sia chiarito che la responsabilità per quanto pubblicato sui siti *Internet* ricade sui gestori dei contenuti dei siti, fatto salvo il dovere di collaborazione dei fornitori dei servizi di connessione nel contrasto dei fenomeni di *cyberbullismo*;

3) nell'articolo 3, si provveda a integrare il tavolo tecnico, da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con figure di psicologi, pedagogisti ed esperti in comunicazione sociale;

4) nell'articolo 4-*bis*, al comma 1, si prevedano anche forme di giustizia riparativa;

5) nell'articolo 6-*bis*, alla rubrica siano soppresse le parole da: « recante » sino alla fine;

e con le seguenti osservazioni:

a) nell'articolo 2, al comma 1, valutino le Commissioni l'opportunità di inserire una formula che ampli anche ai minori di anni quattordici il novero dei soggetti abilitati a formulare l'istanza di tutela delle persone offese;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 3, valutino le Commissioni l'opportunità di specificare da quali fondi gli Uffici scolastici regionali debbano attingere per finanziare i progetti da mettere a bando.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016. Atto n. 319.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 28 luglio e del 3 agosto 2016, lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2016 (atto del Governo n. 319);

premesso che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, nonché tenendo conto (per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo, soggetta ad incrementi annuali) dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

osservato che in base ad altre disposizioni normative intervenute fra il 2010 e il 2015, parte delle risorse del FOE è stata destinata anche ad ANVUR, INDIRE e INVALSI e che sono state effettuate – da ultimo, con la legge di stabilità 2016 – alcune riduzioni di risorse, contemperate però da stanziamenti ulteriori per l'assunzione di ricercatori;

preso atto che l'importo totale, pari a 1,672 miliardi di euro è suddiviso fra assegnazioni ordinarie e straordinarie: le prime ammontano a euro 993,3 milioni di euro, mentre le seconde ammontano a 579,2 milioni di euro e sono costituite dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale (euro 515,8 milioni), dalle somme per il finanziamento di

particolari progettualità di carattere straordinario (euro 32,3 milioni), dalle somme per progetti bandiera e progetti di interesse (euro 27 milioni), dalle somme autorizzate dal decreto-legge n. 104 del 2013 per l'assunzione di personale da parte dell'INGV;

considerato inoltre che la residua somma di 99,8 milioni di euro è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge;

osservato che 430 milioni di euro, in precedenza inclusi tra le assegnazioni ordinarie dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), sono stati trasferiti nel monte delle attività di ricerca a valenza internazionale, con l'effetto di ridurre il finanziamento ordinario su cui si calcola anche la quota premiale, passata da circa 99 milioni di euro a 69 milioni di euro;

rilevato criticamente che, ancora una volta, le disponibilità complessive del bilancio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non hanno consentito di assicurare risorse aggiuntive per la quota premiale;

valutato inoltre che lo schema individua come metodo di riparto della quota premiale il seguente: il 70 per cento è ripartito in ragione dei risultati della VQR 2004-2010, basata su prodotti attesi, indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, valutazione complessiva di ogni ente, tenendo conto del valore medio delle quote premiali erogate negli anni 2014 e 2015; il 30 per cento della quota è ripartito sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti;

tenuto conto che, con successivo decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono fissati i criteri di assegnazione del 30 per cento della quota premiale, i termini e le modalità della procedura;

tenuto conto che il provvedimento si pone in relazione per la prima volta anche al Programma nazionale di ricerca (PNR) 2015-2020, approvato con delibera CIPE n. 2 del 1° maggio 2016, la quale che tra l'altro si pone come strumento in grado di coordinare ed integrare le diverse risorse esistenti, sia nazionali che regionali, aganciandole con le risorse messe a disposizione dall'Europa;

manifestate perplessità sul fatto che le assegnazioni ordinarie vengano vincolate a obiettivi esterni, quali quelli indicati nel PNR, non sempre rispondenti alle attività proprie degli enti di ricerca e alle caratteristiche della ricerca di base;

ritenuto necessario chiarire il valore prescrittivo della sollecitazione, contenuta nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, affinché gli enti impieghino le risorse programmate per dar corpo e sostanza alle azioni richiamate nel PNR e riconducibili al Programma quadro *Horizon 2020*;

considerato che per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2017 e 2018, gli enti potranno utilizzare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2016, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica;

ritenute esaustive le delucidazioni pervenute dal MIUR relative alle richieste di chiarimento formulate dal relatore;

auspicato che le assegnazioni complessive, dunque comprensive anche della quota premiale, posano tenere in considerazione le effettive esigenze assunzionali degli EPR maggiormente penalizzati dalla contrazione degli stanziamenti, e concor-

rere al soddisfacimento dei limiti per la deroga alle limitazioni al *turn over*, come definita dalla legge stabilità 2016;

ritenuto inopportuno e illegittimo vincolare le assegnazioni ordinarie ad obiettivi di fatto estranei alle attività proprie degli enti, peraltro attraverso un mero rinvio ad una direttiva ministeriale, citata nelle premesse, ma i cui contenuti non sono esplicitati nelle norme dello schema di decreto né nella legislazione di settore;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sia il prossimo anno la quota premiale aggiuntiva rispetto al complessivo finanziamento ordinario;

2. sia indicato esplicitamente nel testo del decreto che la quota destinata alle chiamate dirette fa parte dell'assegnazione ordinaria, come già disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera *h*), del decreto ministeriale n. 599 del 2015;

3. sia precisato che l'indicatore di qualità utilizzato sarà l'IRFS1;

4. sia indicato esplicitamente nel testo del decreto che la valutazione dei progetti sarà effettuata da un apposito Comitato di valutazione, anche in tal caso come già previsto dal decreto ministeriale n. 599 del 2015;

5. siano rispettate per il 2017, le tempistiche previste per la trasmissione dello schema di decreto di riparto, tanto più che secondo l'articolo 3 il predetto decreto dovrà essere trasmesso alle Camere entro il 30 aprile 2017;

6. siano presi comunque in considerazione i dati della VQR 2011-2014 ove compiutamente disponibili;

e con le seguenti osservazione:

valuti il Governo, alla luce del calo delle assegnazioni ordinarie anche in conseguenza dello spostamento di una quota del contributo dell'ASI, correlato ad attività internazionali, all'interno delle attività

di ricerca a valenza internazionale, e della riduzione comporta un ridimensionamento complessivo del Fondo, su cui peraltro si calcola la quota premiale, di recuperare i 30 milioni di euro, che non è compensato in altre voci di spesa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-09335 Tino Iannuzzi: Sui chiarimenti in merito ai lavori di ammodernamento del raccordo Salerno-Mercato San Severino e dell'autostrada A3 Salerno-Raggio Calabria	141
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	144
5-09336 Daga: Sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione del disagio abitativo, anche in riferimento al programma di recupero di edilizia residenziale pubblica	142
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	146
5-09337 Pellegrino: Sui chiarimenti in merito all'adozione del decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse destinate al fondo in favore degli inquilini morosi incolpevoli e al rifinanziamento del fondo nazionale locazioni	143
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	148
INTERROGAZIONI:	
5-09317 Realacci: In merito alla tempistica relativa all'adozione del regolamento edilizio-tipo	143
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 agosto 2016.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09335 Tino Iannuzzi: Sui chiarimenti in merito ai lavori di ammodernamento del raccordo Salerno-Mercato San Severino e dell'autostrada A3 Salerno-Raggio Calabria.

Tino IANNUZZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta precisa ed articolata. Evidenzia con soddisfazione come sia stata oramai definita la cornice finanziaria per la realizzazione del 1° Lotto Salerno-Fratte-Mercato San Severino del Raccordo Salerno-Avellino, che funge da collegamento fra le Autostrade A30 Caserta-Roma ed A3 Salerno-Reggio Calabria ed è una arteria di assoluta valenza nazionale. Il costo complessivo, pari a 237 milioni di euro, verrà finanziato per 123 milioni di euro (1° tratto Salerno-Baronissi) sulla quota di spettanza della Regione Campania del Fondo per la Coesione e lo Sviluppo per il Mezzogiorno; per i restanti 114 milioni di euro (2° tratto Baronissi-Mercato San Severino) sul Fondo Unico Anas nell'ambito del Piano Pluriennale degli Investimenti 2015-2019. Occorre ora accelerare al massimo, velocizzando la procedura per l'elaborazione del progetto e per la sua più possibile rapida approvazione finale, onde consentire l'attivazione e l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori. In questa prospettiva è molto importante la deliberazione n. 306 del 28 giugno 2016, con la quale la Giunta Regionale ha confermato la proposta di finanziamento del 1° tratto per 123 milioni di euro, ponendo così fine alla linea incerta, negativa e contraddittoria che rispetto a questa opera così rilevante aveva caratterizzato il comportamento del precedente Governo regionale.

Per quanto attiene, poi, ai lavori sull'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, sottolinea come siano stati ultimati e siano quindi fruibili dai cittadini 375 km rispetto ai 443 ricompresi nel tracciato originario dell'Autostrada, pari all'85 per cento di tale tracciato. Sono in fase avanzata di appalto i lavori di messa in sicurezza per altri 10 km in territorio cala-

brese. Condivide, poi, la scelta del Governo, per i restanti 58 km di Autostrada, di realizzare un'adeguata e completa manutenzione straordinaria della sede autostradale nella sua attuale configurazione, al fine di poter velocizzare i tempi, di contenere e ridurre i costi e di mitigare l'impatto ambientale con lavori capaci di assicurare un'infrastruttura moderna e funzionale.

Sottolinea, infine, come il progetto di ammodernamento dell'Autostrada del Mezzogiorno, la A3, abbia raggiunto una fase molto avanzata e rilevante, prossima alla conclusione.

Continuerà a seguire, come sta facendo con massimo impegno e determinazione da anni in sede parlamentare e nel rapporto istituzionale con Ministeri ed Anas, entrambe le vicende sia del Raccordo Salerno-Mercato San Severino sia dell'Autostrada A3 sino alla loro risoluzione definitiva.

5-09336 Daga: Sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione del disagio abitativo, anche in riferimento al programma di recupero di edilizia residenziale pubblica.

Federica DAGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federica DAGA (M5S), replicando, accoglie con soddisfazione i numerosi e lungamente attesi dati forniti dal sottosegretario, in merito ai quali si riserva di esprimere ulteriori considerazioni in esito ad una loro più approfondita valutazione. Manifesta infine preoccupazione per lo stato di attuazione delle misure volte al recupero del patrimonio edilizio pubblico ai fini della riduzione del disagio abitativo.

5-09337 Pellegrino: Sui chiarimenti in merito all'adozione del decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse destinate al fondo in favore degli inquilini morosi incolpevoli e al rifinanziamento del fondo nazionale locazioni.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), replicando, invita il Governo ad affrontare con decisione e senza il ricorso a formule vaghe la rilevante problematica del rifinanziamento del Fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione, che costituisce, a suo avviso, una misura doverosa e rappresenta il segno evidente del fatto che si intende finalmente prestare la giusta attenzione alla necessità di alleviare il disagio dei cittadini più in difficoltà.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.10.

5-09317 Realacci: In merito alla tempistica relativa all'adozione del regolamento edilizio-tipo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI (PD), replicando, prende atto con fiducia dei dati forniti dal sottosegretario, con particolare riferimento all'impegno ad adottare entro il mese di settembre prossimo lo schema di regolamento edilizio-tipo – atteso dal 2014 –, che consentirà di semplificare la vita di enti locali, cittadini ed imprese, nonché di incentivare un'edilizia più attenta al risparmio energetico e alla qualità e di ridurre altresì il consumo di suolo.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-09335 Tino Iannuzzi: Sui chiarimenti in merito ai lavori di ammodernamento del raccordo Salerno-Mercato San Severino e dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il raccordo autostradale Salerno-Avellino rappresenta un'arteria di notevole rilevanza, sia in termini di volume di traffico che per la sua funzione di interconnessione tra diversi itinerari, in particolare tra le autostrade A3 e A30; il tratto da Mercato S. Severino a Fratte è inserito, infatti, nella Trans-European Networks-Transport-Core Network.

Riferisce ANAS che per tale infrastruttura è previsto un complessivo intervento di adeguamento, rispettivamente a 3 corsie per senso di marcia da Fratte (A3) a Mercato San Severino (A30) e a 2 corsie per senso di marcia da Mercato S. Severino ad Avellino, da realizzarsi per lotti funzionali.

In particolare, per il tratto tra Mercato San Severino e Fratte:

il progetto del lotto tra Mercato San Severino e Baronissi, per l'importo di 114 milioni di euro (già inserito nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2015-2019 e sul quale il CIPE ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 agosto 2015), è stato riportato nella Bozza di Proposta di Programma 2016-2020 con finanziamento a valere sul Fondo Unico ANAS;

il progetto del lotto tra Baronissi e Fratte, per l'importo di 123 milioni di euro (anch'esso già inserito tra gli interventi da finanziare con altre fonti nell'ambito del Piano Pluriennale degli Investimenti 2015-2019 e sul quale il CIPE ha espresso parere favorevole nella se-

duta del 6 agosto 2015), è stato riportato nella Bozza di Proposta di programma 2016-2020.

Con delibera della Giunta Regionale n. 306 del 28 giugno 2016, la Regione Campania ha approvato l'aggiornamento del Piano Direttore della Mobilità regionale e dei connessi piani attuativi di settore, confermando la proposta di finanziamento per 123 milioni di euro al Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

Le proposte di finanziamento saranno sottoposte all'approvazione del CIPE.

Per quanto riguarda l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, a seguito dell'apertura al traffico di circa 20 km del macrolotto 3 parte 2^A tra gli svincoli di Laino Borgo (km 153+400) e Campotenese (km 173+900) avvenuta lo scorso 26 luglio, la situazione attuale dei lavori è la seguente:

375 km realizzati, di cui 118 km in Campania, 30 km in Basilicata e 227 km in Calabria (con lavori da completarsi in corrispondenza della galleria Laria di 600 metri, in un tratto in variante di tracciato sul macrolotto 3 parte 2^A);

10 km in fase di gara, relativi al tratto compreso tra gli svincoli di Campo Calabro (km 433+750) e Reggio Calabria/Santa Caterina (km 442+920), da sottoporre a intervento di messa in sicurezza.

Per i restanti 58 km di autostrada, caratterizzati da due corsie per senso di marcia, l'ANAS, di intesa con il MIT, ha valutato, secondo una logica di *project review*, una soluzione di intervento consistente nella manutenzione straordinaria della sede autostradale nella sua attuale configurazione – pur senza escludere localizzate soluzioni di variante – al fine di razionalizzare le risorse già assegnate agli interventi sull'asse autostradale e poter pervenire al completamento dell'itinerario con costi e tempi sostenibili.

ALLEGATO 2

5-09336 Daga: Sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione del disagio abitativo, anche in riferimento al programma di recupero di edilizia residenziale pubblica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le disponibilità 2014-2015 del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, 200 milioni complessivamente, sono state interamente versate alle regioni e per il Fondo inquilini morosi incolpevoli è stata trasferita alle regioni anche l'annualità 2016 di 59,73 milioni, per un totale nel triennio 2014-2016 di euro 128,19 milioni.

Per quanto concerne l'articolo 10 del decreto-legge n. 47/2014, solo alcune regioni hanno comunicato di aver dato attuazione alle disposizioni del comma 6. Ciò lascia ritenere che i criteri e i parametri indicati nella norma erano stati già disciplinati. Per quanto riguarda, poi, gli adempimenti comunali attivati per il recepimento delle normative regionali, il MIT non possiede dati puntuali essendo la materia di esclusiva competenza locale.

Relativamente alle disposizioni di cui di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge, l'adempimento è stato effettuato con l'emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF-Affari regionali del 24 febbraio 2015 concernente Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Circa l'attuazione del Programma di recupero di immobili e di alloggi di edilizia residenziale pubblica – del valore complessivo di 492,9 milioni di euro, inizialmente 467,9 ai quali si sono aggiunti 25 milioni del decreto Giubileo – evidenzio che si possono mettere in campo interventi strutturali che possono ridurre fortemente il disagio abitativo anche per quanto concerne gli sfratti.

Il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di proprietà di comuni ed ex IACP renderà disponibili complessivamente circa 26.000 alloggi, di cui circa 5800 in tempi brevi, dovendosi concludere i lavori di lieve entità con max 15 milioni ad alloggio (linea a) su alloggi sfitti entro 60 giorni dall'assegnazione del contributo al soggetto attuatore; ad oggi gli alloggi sfitti ultimati con le risorse ripartite sulle annualità 2014-2015 (25 milioni), oltre ad ulteriori 14,8 milioni in corso di erogazione, ammontano a 1727 unità.

Gli interventi più impegnativi – ripristino e manutenzione straordinaria con max 50 milioni ad alloggio (linea b) per 20.766 alloggi – dovranno concludersi entro 12 mesi dall'assegnazione del finanziamento e presumibilmente entro il 2017; le risorse trasferite alle regioni per tali interventi ammontano a 186 milioni, di cui 82 trasferiti il 25 luglio 2016 derivanti dalla rimodulazione delle annualità di cui alla legge di stabilità 2016.

Infatti, la dotazione finanziaria per gli interventi di manutenzione straordinaria (linea b) compresi nel Programma di recupero derivante dalla legge di stabilità 2015 è distribuita nell'arco temporale 2014-2024. Affinché il Programma potesse esplicare efficacemente e in tempi ragionevoli i suoi effetti, sono state anticipate (tabella E legge stabilità 2016) sulle annualità 2016 e 2017 rispettivamente 84 e 80 milioni, quote finanziarie precedentemente articolate fino al 2024, elevando così la dotazione delle annualità citate a 120 e a 118 milioni di euro.

Qualora dovessero rinvenirsi risorse per finanziare anche gli ulteriori interventi non ammessi a finanziamento per complessivi 368 milioni (linea b), potranno essere recuperati altri 21.500 alloggi segnalati come fabbisogno indicato dalle regioni con gli elenchi trasmessi ai sensi del decreto interministeriale 16 marzo 2015.

In tale contesto, il MIT aveva proposto tempi più ristretti per avviare il programma mentre le regioni hanno richiesto una tempistica di 120 giorni per trasmettere gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento; il termine veniva così a scadere il 18 settembre 2015.

I competenti uffici del MIT si sono sollecitamente attivati e il 12 ottobre 2015, dopo attento lavoro di omogeneizzazione degli elenchi, hanno emanato il previsto

decreto ministeriale di assegnazione delle risorse e di ammissione a finanziamento degli interventi individuati dalle regioni. Tale decreto stabilisce, altresì, le modalità di trasferimento alle regioni delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca nonché di monitoraggio del programma.

Per quanto concerne la linea a), sono in corso di erogazione anche le risorse relative al 2016, pari a 14,8 milioni invece di 20 stanziati in quanto non tutte le regioni hanno programmato interventi per l'intera somma disponibile.

Segnalo infine che sui sito *web* del MIT è presente un contatore che riporta l'andamento del programma di recupero degli alloggi ERP.

ALLEGATO 3

5-09337 Pellegrino: Sui chiarimenti in merito all'adozione del decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse destinate al fondo in favore degli inquilini morosi incolpevoli e al rifinanziamento del fondo nazionale locazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con decreto interministeriale 30 marzo 2016 sono state ripartite alle regioni risorse pari a 59,73 milioni, assegnate al Fondo inquilini morosi incolpevoli per l'annualità 2016; il decreto è stato quindi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 2016, n. 172 e in data 29 luglio 2016 l'Ufficio centrale di Bilancio, su richiesta del MIT, ha provveduto al pagamento a favore delle regioni sui relativi conti correnti di tesoreria della quota parte spettante.

Inoltre, il decreto ha effettuato la revisione dei criteri e delle procedure di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse, dimensionando e finalizzando i contributi da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso in modo più

aderente alle casistiche riscontrate nella gestione delle precedenti annualità 2014 e 2015.

In particolare, è stato innalzato da 8 a 12 milioni l'importo per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune nei casi con periodo residuo del contratto non inferiore ad anni due e con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Anche il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione rappresenta un ulteriore aiuto per le categorie sociali deboli in possesso di determinati requisiti.

Per tale Fondo, già finanziato fino al 2011 e poi rifinanziato per gli anni 2014 e 2015, è intenzione del Governo valutare attentamente la possibilità di rifinanziamento.

ALLEGATO 4

5-09317 Realacci: In merito alla tempistica relativa all'adozione del regolamento edilizio-tipo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Gruppo di lavoro dedicato al Regolamento edilizio-tipo – che stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali dotandoli di definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi anche attraverso una ricognizione della disciplina generale in materia edilizia – ha concluso la propria attività lo scorso 12 luglio predisponendo l'apposito Schema tipo di regolamento edilizio, al cui interno vi sono sezioni che privilegiano la sicurezza e il risparmio energetico degli edifici. Il successivo 22 luglio, la proposta di schema è stata trasmessa, per il seguito di competenza, all'ANCI e alla Conferenza delle Regioni.

I lavori per la predisposizione del Regolamento sono iniziati sin dall'insediamento del Ministro Delrio, attesa la rilevanza degli argomenti, in quanto soprattutto finalizzati a semplificare le norme e gli adempimenti per migliorare la vita dei cittadini e degli operatori.

Tuttavia, la ricerca di una scelta condivisa e la necessità di semplificare e uniformare le diverse norme di settore, hanno determinato un rallentamento dei lavori il cui *iter* sarà concluso entro il mese di settembre. Resta ferma l'autonomia dei comuni nell'adozione dei propri regolamenti edilizi nei termini fissati dagli accordi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale. C. 3503 Crivellari (<i>Esame e rinvio</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente della regione Basilicata nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01032 Liuzzi, 7-01042 Tullo, 7-01044 Folino e 7-01048 Biasotti relative al completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e al collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese	153
AVVERTENZA	153

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale.

C. 3503 Crivellari.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Diego CRIVELLARI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge concernente modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale.

La proposta di legge consta di 12 articoli ed è diretta in primo luogo ad estendere all'Italia l'utilizzo obbligatorio del sistema di informazione fluviale (RIS) previsto dalla direttiva 2005/44/CE nelle zone di navigazione promiscua (articolo 1). Oltre alle definizioni (articolo 3) sono poi previsti alcuni interventi volti ad agevolare l'introduzione e l'operatività del citato sistema RIS (articolo 2) o più in generale a facilitare la navigazione interna (articoli 4, 5, 6 e 8). Sono altresì modificate alcune norme del codice della navigazione con particolare riferimento al regime giuridico della navigazione promiscua, disciplinato in via generale dall'articolo 24 del codice

della navigazione, che viene, a tale scopo, novellato (articoli 7, 9 e 10). Infine gli articoli 11 e 12 stabiliscono alcuni requisiti per il conseguimento di abilitazioni e di titoli professionali per la navigazione interna prevedendo la conseguente modifica dei decreti ministeriali contenenti la disciplina di tali profili.

Analizzando più in dettaglio il testo, l'articolo 1 stabilisce che tutti i veicoli natanti nelle zone di navigazione promiscua siano dotati del sistema di servizi di informazione fluviale RIS (acronimo di *River Information Services*) Italia, realizzato ai sensi della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Questa direttiva non è stata recepita dall'Italia in quanto il nostro Paese non ha vie navigabili interne di classe IV o superiore, collegate mediante una via navigabile di classe IV o superiore ad una via navigabile di classe IV o superiore di un altro Stato membro. Recentemente, peraltro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato invitato a partecipare, come amministrazione di riferimento per la Commissione europea, allo svolgimento del progetto comunitario RIS (*River Information Services*), nella realizzazione del prototipo. Tra gli obiettivi di tale progetto era previsto che si sarebbe avviato il processo di adeguamento alla direttiva europea in Italia, e la proposta di un nuovo assetto, partendo dall'analisi dell'attuale quadro giuridico nazionale ed europeo. Sulla base delle risultanze emerse dalle attività progettuali, si potranno pertanto avviare le procedure per l'eventuale recepimento della direttiva anche in Italia. Andrà pertanto presa in considerazione l'eventualità che emerga l'esigenza di coordinare questa iniziativa normativa con quanto il Governo sta portando avanti sul punto.

L'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede una serie di strumenti agevolativi. In primo luogo si autorizza una spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, per lo sviluppo del sistema RIS, dei relativi sottosistemi, dell'interoperabilità con i sistemi informativi marittimi e con quelli relativi ad altri

sistemi di traffico nonché per l'installazione e l'organizzazione dei RIS armonizzati di supporto alla gestione del traffico e dei trasporti nel settore della navigazione interna.

In secondo luogo si autorizza una spesa non superiore a 5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per la concessione di un voucher a fondo perduto per un importo non superiore a 3.000 euro per dotare le imbarcazioni che usufruiscono dei RIS dei necessari *software* previsti dal sistema RIS Italia e delle necessarie attrezzature di bordo.

L'articolo 2 autorizza altresì una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ai seguenti fini: migliorare l'indice di navigabilità della rete di navigazione interna di carattere internazionale; migliorare la capacità e la frequenza dei servizi di trasporto nell'unità di tempo; garantire la completa interoperabilità con i sistemi di trasporto containerizzati in acque fluviale. Gli interventi da finanziare sono diretti all'adeguamento delle sagome delle infrastrutture agli *standard* definiti dalla classificazione operata dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) e all'aggiornamento tecnologico dei natanti.

L'articolo 3 contiene le definizioni che sono sostanzialmente compatibili e spesso formalmente identiche a quelle previste dalla direttiva europea.

L'articolo 4 estende al trasporto fluvio-marittimo i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2-*ter* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, concernente la concessione dei benefici per il potenziamento dell'intermodalità, che autorizza, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, lo sviluppo delle catene logistiche e il potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle « autostrade del mare », nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo.

L'articolo 5 estende alle merci caricate su navi adibite alla navigazione marittima

interna che effettuano la navigazione fluviomarittima l'esenzione dalla tassa erariale e da quella portuale prevista attualmente per tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché per le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

L'articolo 6 è volto ad includere anche i porti interni tra le strutture per le quali le autorità portuali possono costituire sistemi logistici, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, in modo da promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali. A tal fine viene novellata la previsione dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2012.

L'articolo 7 novella l'articolo 24 del codice della navigazione, avente ad oggetto la navigazione promiscua, prevedendo che le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare esclusivamente norme di polizia portuale e della navigazione interna nonché le ordinanze di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima, mentre le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare esclusivamente le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna, in ciò modificando l'attuale regime che prevede invece che le navi si adattino alle norme della navigazione relative al tratto di mare attraversato. L'articolo 7 dispone altresì che il Governo, entro un mese dall'entrata in vigore della proposta di legge, provveda a modificare il regolamento attuativo del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.328 del 1952, e il citato regolamento della navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica n. 631 del 1949 con riguardo ai limiti della navigazione per le imbarcazioni addette alla navigazione interna o marittima, quando queste si trovino a navigare in acque diverse da quelle di pertinenza. In tal caso, a differenza della disciplina attuale, più restrittiva, la navigazione di navi addette alla navigazione marittima si estende alle acque interne in relazione alle esigenze della navigazione stessa e la navigazione, anche in convoglio, di navi addette alla navigazione interna si estende alle acque marittime in relazione alle esigenze della navigazione, fino a 5 miglia di distanza dalla costa.

L'articolo 8 modifica la tabella A allegata al testo unico dei cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, per quanto concerne la materia della tassazione dei prodotti energetici nella navigazione interna, estendendo alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale nelle acque interne il regime agevolato previsto dalla medesima tabella A relativo all'impiego di prodotti energetici come carburanti per la navigazione nelle acque interne, che attualmente è limitato al trasporto delle merci, e al dragaggio di vie navigabili e porti.

L'articolo 9 modifica l'articolo 184 del codice della navigazione, che ha ad oggetto la partenza e l'arrivo delle navi della navigazione interna, introducendo un comma finale che stabilisce le modalità di adempimento delle formalità di arrivo e di partenza per le navi che effettuano la navigazione promiscua non espressamente disciplinate dal codice. Si prevede che in tal caso tali formalità siano adempiute esclusivamente attraverso la presentazione dei formulari FAL numeri 1, 2 e 7 di cui all'articolo 179 del medesimo codice.

L'articolo 10 sostituisce il comma 3 dell'articolo 317 del codice della navigazione, che disciplina la composizione e la forza minima dell'equipaggio stabilendo che le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi della navigazione interna sono stabilite con de-

creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto delle differenti modalità di navigazione e sentite le rappresentanze delle categorie interessate, introducendo, rispetto alla normativa vigente, un elemento di confronto con le categorie interessate in relazione a questa delicata materia.

L'articolo 11 introduce disposizioni per gli ufficiali di coperta della navigazione nelle idrovie interne e per i comandanti nella navigazione litoranea. In dettaglio l'articolo 11 stabilisce che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettere d) e g), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 relativo ai requisiti di qualificazione per conseguire l'abilitazione di ufficiale di coperta, è necessario, per il conseguimento di questa qualifica, aver effettuato un mese di addestramento in servizio di coperta nella navigazione nelle idrovie interne ed è necessaria la conoscenza delle norme di navigazione nelle idrovie interne e, in particolare, del codice europeo delle vie di navigazione interna (CEVNI), delle caratteristiche generali delle idrovie interne dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico e delle carte nautiche e dei documenti nautici. Il comma 2 prevede un'analoga integrazione della disciplina per conseguire l'abilitazione di comandante per la navigazione litoranea.

L'articolo 12 disciplina infine i titoli professionali della navigazione interna. Si prevede in particolare che i programmi di esame per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna devono comprendere la conoscenza del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg) e la conoscenza delle carte nautiche e dei documenti nautici per la navigazione marittima. A questo scopo si prevede che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, a modificare il decreto del Ministro per i trasporti 21 luglio 1959, per conformarlo all'articolo in commento.

In conclusione, ritiene opportuno segnalare il rilievo della proposta di legge in esame per un settore, come quello del trasporto fluviale, che è sicuramente sottoutilizzato in Italia e presenta notevoli vantaggi sotto il profilo della sicurezza, della riduzione dell'inquinamento ambientale, delle potenzialità economiche, in particolare se combinato con altre modalità.

Auspica per queste ragioni che il testo in esame possa essere esaminato e approvato in tempi rapidi dalla Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 agosto 2016.

Audizione del Presidente della regione Basilicata nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01032 Liuzzi, 7-01042 Tullio, 7-01044 Folino e 7-01048 Biasotti relative al completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e al collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08420 Rostellato: Concorrenza sleale ed esercizio abusivo nel settore dell'acconciatura e dell'estetica	154
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	157
5-08499 Guidesi: Tempistiche per la definizione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e futuro dell'impianto di Caorso	155
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	159
5-08580 Cenni: Contrasto a forme di contraffazione relative alla dichiarazione ambientale di prodotto	155
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	161
5-08931 Tullo: Strategie organizzative e di mercato della multinazionale Ericsson in Italia.	
5-09272 Fontanelli: Strategie organizzative e di mercato della multinazionale Ericsson in Italia	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo congiunto della risposta)</i>	163
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
<i>ERRATA CORRIGE</i>	156

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.30.

5-08420 Rostellato: Concorrenza sleale ed esercizio abusivo nel settore dell'acconciatura e dell'estetica.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gessica ROSTELLATO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea tuttavia come l'abusivismo nel settore dell'acconciatura e dell'estetica sia un fenomeno risalente nel tempo che solo in parte si è acuitizzato in seguito alla perdurante crisi economica. Osserva che l'esercizio abusivo dell'attività è particolarmente diffuso – e generalmete accettato anche dai consumatori – nei piccoli centri della provincia italiana. Evidenza, oltre agli aspetti connessi all'evasione fiscale derivanti dall'esercizio abusivo dell'attività, l'elevato rischio sanitario di prestazioni offerte da soggetti che non

rispettino rigorosamente le normative igienico-sanitarie. Sottolinea infine che la necessità di definire la questione della formazione di queste figure professionali per le quali si dovrebbe prevedere un diploma al termine di un percorso formativo di quattro anni al pari degli istituti tecnici.

5-08499 Guidesi: Tempistiche per la definizione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e futuro dell'impianto di Caorso.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, limitandosi a prendere atto degli elementi informativi forniti dal Governo che riguardano una vicenda che si trascina ormai da molti anni. Sollecita interventi più efficaci e concreti al fine di accelerare la procedura di individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

5-08580 Cenni: Contrasto a forme di contraffazione relative alla dichiarazione ambientale di prodotto.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Susanna CENNI (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolineato che vi sono nel mondo oltre 450 tipologie di certificazioni e marchi ambientali, il cui numero aumenta in media ogni anno di 15 unità, auspica un aumento dei controlli e del coordinamento delle iniziative che sono state attivate. Sottolinea come l'attenzione alle tematiche ambientali si traduca spesso in un vantaggio competitivo per le aziende, mentre grandi

scandali internazionali come quello della Volkswagen dimostrano la necessità di maggiori garanzie per i consumatori.

5-08931 Tullo: Strategie organizzative e di mercato della multinazionale Ericsson in Italia.

5-09272 Fontanelli: Strategie organizzative e di mercato della multinazionale Ericsson in Italia.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Ricorda che nella risposta all'interrogazione 5-04630 del collega Basso, l'allora Viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti, cercò di dare rassicurazioni sulla volontà di Ericsson di considerare strategici tutti gli impianti presenti sul territorio e, in particolar modo, i settori della ricerca e dello sviluppo. Evidenzia tuttavia particolare preoccupazione proprio per i lavoratori delle divisioni ricerca e sviluppo degli stabilimenti di Pisa e di Genova. Sottolinea inoltre che le multinazionali che ricevono contributi da parte dello Stato devono garantire il rispetto degli impegni assunti e avere maggiori vincoli circa le determinazioni di chiusura o delocalizzazione degli impianti. Osserva che la realizzazione della banda ultralarga, che è tra gli obiettivi prioritari del Governo, dovrebbe sollecitare l'attenzione su realtà come quelle di Ericsson Telecomunicazioni che opera nella fornitura di tecnologie e servizi ai principali operatori di telecomunicazioni, enti pubblici e aziende.

Paolo FONTANELLI (PD), replicando, ringrazia per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, condividendo le preoccupazioni espresse dal collega Tullo

circa la sorte dei 300 lavoratori in mobilità che sono occupati in settori particolarmente strategici come quello della ricerca e sviluppo. Sottolinea che nello stabilimento di Pisa sono stati messi in mobilità 53 addetti che svolgono prevalentemente attività di ricerca e innovazione. Giudica assi grave il rifiuto da parte dell'azienda di confrontarsi al tavolo con le regioni coinvolte dalle procedure di mobilità, soprattutto in considerazione del fatto che la multinazionale ha ricevuto importanti finanziamenti pubblici. Sottolineato che, nella situazione attuale, a Pisa rimarrebbe solo un piccolo nucleo di ricerca alle dirette dipendenze del gruppo Ericsson, auspica che il Governo continui a seguire con attenzione la vicenda.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 agosto 2016.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 agosto 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 683 del 2 agosto 2016 a pagina 179, prima colonna, undicesima riga,

dopo la parola « Paese. », aggiungere le seguenti « Chiede infine per quale motivo il Presidente Epifani non abbia risposto alla lettera inviata. » e inserire il seguente periodo « Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che la lettera gli è stata inviata per conoscenza, osserva che non rientra nelle proprie competenze decidere sull'assegnazione dei provvedimenti legislativi. Sottolinea altresì che la discussione degli atti n. 314 e n. 315 è iniziata presso la Commissione Difesa lo scorso 14 luglio e che la questione sulla relativa assegnazione è stata sollevata dai rappresentanti del gruppo M5S nell'ufficio di presidenza dello scorso 27 luglio nel quale, tuttavia, la Commissione non ha ritenuto di chiedere alla Presidente della Camera – in attesa della sua risposta – di essere autorizzata a trasmettere i propri rilievi alla Commissione Difesa sugli atti in questione. ».

ALLEGATO 1

5-08420 Rostellato: Concorrenza sleale ed esercizio abusivo nel settore dell'acconciatura e dell'estetica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti, si rappresenta quanto di seguito.

L'attuale diffusione di fenomeni di esercizio dell'attività professionale secondo modalità illecite è certamente connessa, per un verso, alla prolungata fase di recessione o stagnazione dell'economia, mentre sotto altro profilo emergono dinamiche di prestazione abusiva dei servizi professionali in contesti legati alla insufficiente integrazione, prima di tutto culturale, di fasce dell'immigrazione proveniente da Paesi esterni all'Unione europea.

Inoltre, le vigenti discipline recate dalle leggi nazionali (rispettivamente: per il settore dell'acconciatura, la legge 17 agosto 2005, n. 174; per il settore dell'estetica, la legge 4 gennaio 1990, n. 1) prevedono disposizioni volte a limitare, secondo con fini peraltro non pienamente definiti, l'esercizio dell'attività professionale con modalità differenti dall'usuale fornitura del servizio all'interno di locali commerciali aperti al pubblico.

Alla luce delle segnalazioni pervenute ai competenti Uffici del Ministero dello sviluppo economico, emerge una tendenza del mercato verso forme di esercizio delle attività in parola che prescindano interamente dalla disponibilità di locali al cui interno siano esercitate in forma stabile, per rivolgersi invece, verso modalità di fornitura della prestazione professionale esclusivamente presso il domicilio dei clienti.

Conseguentemente, con nota del 12 febbraio 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha espresso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della ri-

cognizione da quest'ultima operata in relazione al Piano nazionale di riforma delle professioni, l'intenzione di avviare una attenta riflessione sull'ipotesi di una parziale riformulazione delle normative in vigore, al fine di rendere la regolazione nazionale più aderente alle esigenze espresse dagli operatori professionali e dalla stessa clientela cui essi si rivolgono, contemperando l'esigenza di una maggiore apertura del mercato con una più efficace delimitazione dei vincoli al legittimo esercizio delle attività professionali in questione.

In tale contesto, l'introduzione di norme per la « piena tracciabilità » dei prodotti strumentali all'esercizio delle attività professionali in parola, appare difficilmente compatibile con il vigente quadro normativo europeo e, tra l'altro, comporterebbe un irrigidimento del mercato, con inutile aggravio di oneri a carico delle imprese e delle stesse Autorità tenute alla vigilanza ed alla repressione dei fenomeni illeciti.

Al contrario, appare maggiormente incisiva, seppur non risolutiva, la proposta di intraprendere azioni e campagne di informazione volte a sensibilizzare i cittadini, potenziali fruitori dei servizi resi abusivamente circa i rischi derivanti dal mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in materia di formazione professionale, in caso di fruizione dei servizi da operatori abusivi.

Il Ministero della salute, sentito al riguardo, ha rappresentato che nell'ambito delle proposte avanzate per la revisione delle professioni di cui si tratta, non si è esclusa l'ipotesi dell'istituzione di un albo con obbligo formativo per gli iscritti, che avvicinerrebbe la disciplina dell'esercizio, in

particolare, della professione di estetista, ad una professione sanitaria.

Inoltre, con riferimento alle attività di controllo e di irrogazione delle previste sanzioni da parte degli organi deputati, per quanto gli importi delle sanzioni amministrative possano certamente essere oggetto di un adeguamento, non può non rilevarsi che le concrete modalità di esercizio abusivo dell'attività professionale, in particolare se svolte presso il domicilio del cliente, rendono difficoltosa l'attività di repressione e di conseguente irrogazione delle sanzioni.

Quanto infine all'auspicato incremento della durata dei percorsi formativi, premesso che l'attuale formazione prevista dalla normativa vigente appare già in grado di determinare un livello professionale degli operatori assolutamente idoneo all'esercizio dell'attività professionale, si evidenzia che lo stesso, se da un lato potrebbe realizzare una condivisibile maggiore professionalizzazione degli operatori, dall'altro rischierebbe di accrescere gli spazi dell'abusivismo e delle condotte anticoncorrenziali, ottenendo di fatto un risultato opposto a quello atteso.

ALLEGATO 2

5-08499 Guidesi: Tempistiche per la definizione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e futuro dell'impianto di Caorso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni evidenziate dall'Onorevole Interrogante nell'atto in esame, si rappresenta quanto segue.

Il Governo ha lavorato nei mesi scorsi alla predisposizione di tutti gli atti e i programmi in grado di rispondere efficacemente all'obbligo, sancito, come noto, dalla direttiva Euratom 2011/70, per cui ciascun Paese deve farsi carico di gestire in sicurezza e dare soluzione al tema dei rifiuti nucleari prodotti nel proprio territorio. L'Italia, in ragione di ciò, ha scelto di realizzare un unico Deposito nazionale, in conformità con quanto attuato in molti altri Paesi europei.

Nel 2014 l'ISPRA ha emanato la guida tecnica n. 29, in base alla quale la SOGIN, quale responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, ha definito una proposta di Carta delle Aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito nazionale (CNAPI), che lo stesso ISPRA ha sottoposto a verifica.

Il Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale dell'ISPRA, dopo aver valutato l'aggiornamento della CNAPI effettuato dalla Sogin S.p.A., ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente la relazione finale di validazione della CNAPI comunicando di non avere ulteriori rilievi.

A seguito dell'istruttoria condotta sulla relazione pervenuta dall'ISPRA, i Ministeri competenti stanno procedendo alla fase conclusiva dell'istruttoria, che si concretizzerà con l'emanazione del nulla osta alla Sogin S.p.A. alla pubblicazione della CNAPI. La mancata conclusione, allo stato,

del procedimento di che trattasi, nei tempi previsti dall'articolo 27, comma 1-*bis* del D.Lgs. 31/2010, tenuto conto dell'alta valenza istituzionale che riveste il nulla osta, è dovuta alla necessità di ponderare ulteriormente i rilievi, di competenza ministeriale, che saranno contenuti nel suddetto nulla osta e che la Sogin S.p.A. dovrà recepire prima della pubblicazione della CNAPI.

Si ritiene opportuno precisare, comunque, che il MiSE e il MATTM il 18 marzo 2016 hanno avviato il procedimento amministrativo di Valutazione Ambientale Strategica sul Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi che contiene anche gli obiettivi generali della politica nazionale in materia, tra i quali è prevista la procedura di localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale, specificamente disciplinata dall'articolo 27 del D.Lgs. 31/2010.

Al riguardo, preciso che il Programma Nazionale è stato inviato nel febbraio 2016 al vaglio della Commissione Europea per le conseguenti valutazioni di competenza.

Il Ministero dell'ambiente, ha poi reso noto che nell'ambito del procedimento amministrativo di VAS, la fase di consultazione sul Rapporto preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale (fase di scoping) si è già conclusa a fine maggio 2016 e attualmente si sta preparando il Rapporto Ambientale sui possibili impatti significativi del Programma nazionale, necessario per avviare la consultazione pubblica sul Rapporto Ambientale e sul Programma nazionale prevista anche dalla stessa Direttiva 2011/70/Euratom.

La pubblicazione della proposta di CNAPI si collocherà in un momento sicuramente successivo alla suddetta consultazione pubblica. Il processo partecipativo che avrà inizio dalla pubblicazione della CNAPI culminerà con il « seminario nazionale », nel corso del quale verranno approfondite tutte le problematiche e gli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale.

Si giungerà poi all'istruttoria finale di approvazione della Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), sulla cui base potranno essere formulate le dichiarazioni di interesse da parte delle amministrazioni regionali disponibili ad ospitare il deposito e propedeutiche agli approfondimenti tecnici di dettaglio, della durata di quindici mesi, e all'individuazione del sito definitivo, secondo le dettagliate e tassative procedure definite con il già citato articolo 27 del D.Lgs. 31/2010. Pertanto, la localizzazione del Deposito Nazionale scaturirà solo a valle di una procedura ampiamente partecipativa.

Per quanto attiene il secondo quesito posto dall'Interrogante, evidenzio come le attività di gestione e *decommissioning* della Centrale di Caorso (così come del resto di tutte le centrali elettronucleari italiane), sono monitorate da diverse Amministrazioni ed Organismi Tecnici interessati, in particolare l'Ispra, la quale verifica che le attività avvengano in completa sicurezza tanto per il territorio quanto per la popolazione residente.

In particolare, per quanto concerne l'impianto indicato nell'atto in esame, rammento che con decreto dirigenziale MiSE del 10 febbraio 2014 la Sogin S.p.A., Società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e assoggettata al potere di indirizzo e controllo del MiSe, è stata autorizzata all'esecuzione delle operazioni di disattivazione accelerata in un'unica fase dell'impianto di Caorso, subordinate all'osservanza di una serie di prescrizioni tecniche, sotto la vigilanza del Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale dell'ISPRA. Tale provvedimento prevede che prima dell'inizio delle attività siano approvati dall'ISPRA i relativi Progetti di Disattivazione e che le

operazioni siano svolte in accordo a specifici Piani Operativi da trasmettere all'ISPRA per eventuale approvazione.

Interpellato in ordine al sito di Caorso, l'ISPRA riferisce che in relazione ai potenziali rischi per la popolazione nel 2010 si sono completate le operazioni di trasferimento in Francia, a fini di riprocessamento, del combustibile irraggiato nel quale era presente la larga parte della radioattività del sito.

L'Istituto comunica, inoltre, che è previsto nei prossimi mesi il trasferimento all'estero, a fini di trattamento e condizionamento, dei rifiuti radioattivi rappresentati dalle resine esaurite dell'impianto, peraltro oggetto di specifica prescrizione dell'Atto di autorizzazione. Tali rifiuti rappresentano circa il 90 per cento dell'attività complessiva dei rifiuti presenti nell'impianto.

Inoltre, l'ISPRA evidenzia che attualmente nel sito di Caorso, oltre alle normali attività di mantenimento in sicurezza dell'impianto, sono in corso importanti attività, fondamentali per il *decommissioning* dell'impianto, consistenti nelle citate attività di predisposizione per l'invio ad impianto estero delle resine esaurite e nel completamento della stazione di gestione materiali, necessaria al trattamento dei materiali derivanti dalle operazioni di smantellamento e nella realizzazione di un deposito provvisorio all'interno dell'Edificio Turbina. Tale stazione di stoccaggio provvisorio dei rifiuti permetterà di adeguare i depositi esistenti sul sito in modo da assicurare con elevati standard di sicurezza lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti sul sito, nell'attesa della disponibilità del Deposito nazionale. Alle suddette attività seguiranno le operazioni di smantellamento proprie della parte nucleare dell'impianto.

Il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza, porrà l'attenzione dovuta sul corretto svolgimento dell'iter di *decommissioning* relativo al sito di Caorso, con l'obiettivo di riportarlo allo stato così detto di *green field*, affinché la conseguente riconversione si trasformi in una opportunità di rilancio per il territorio interessato.

ALLEGATO 3

5-08580 Cenni: Contrasto a forme di contraffazione relative alla dichiarazione ambientale di prodotto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni evidenziate nell'atto in esame, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico rappresento quanto segue.

Gli Onorevoli interroganti richiamano l'importanza acquisita nell'ambito della filiera produttiva dalle numerose tipologie di certificazioni e dichiarazioni ambientali volte ad esplicitare la sensibilità, l'attenzione alla sostenibilità e alla provenienza di prodotti artigianali, industriali o alimentari.

Tali attestazioni contribuiscono in modo determinante all'incremento delle capacità imprenditoriali delle imprese, in particolare delle medio-piccole, e sono in grado di influenzare le scelte di consumo.

A fronte di tali positive conseguenze, tuttavia, gli interroganti evidenziano l'affermarsi del correlato fenomeno del *greenwashing*, ovvero della pratica ingannevole adottata da alcune aziende che, per migliorare la loro reputazione, intraprendono una strategia di comunicazione il cui obiettivo è la costruzione di un'immagine positiva dal punto di vista del rispetto dell'ambiente, senza però di fatto applicare delle regole vere, che aiutino la sostenibilità dei processi produttivi.

Detto fenomeno costituirebbe una forma di contraffazione che inganna i consumatori e conseguentemente crea gravi danni all'ecosistema, incentivando di fatto l'acquisto di prodotti e lo sviluppo di metodi di produzione non compatibili con la sostenibilità ambientale, sottraendo, inoltre, risorse allo Stato, all'economia trasparente, al lavoro regolare.

Tale fenomeno sarebbe favorito essenzialmente dalla mancanza di controlli in

quanto per parte delle certificazioni in discorso è sufficiente un'autocertificazione da parte dell'azienda ed inoltre perché in Italia non esiste un ente preposto a vigilare sulle false campagne pubblicitarie *green*.

Preliminarmente, occorre evidenziare che il 27 marzo 2016 è entrato in vigore l'articolo 12 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale secondo il quale «La comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono» e che, pertanto, impone direttive certe per poter utilizzare claim ambientali, vietando di alludere a caratteristiche del prodotto qualora non vengano provati scientificamente. Va precisato, però, che trattasi di una regolamentazione su base volontaria riconducibile ai Codici di condotta previsti dal Codice del Consumo (artt. 27-bis e 27-ter).

Inoltre, si fa presente che anche i diversi sistemi e modalità di qualificazione «ecologica» di prodotti (Marchio Ecolabel – e Dap), processi produttivi (Sistema di gestione ambientale) o «Siti produttivi» (Registrazione Emas), cui fanno riferimento gli Onorevoli Interroganti, hanno in comune il fatto di essere utilizzati dagli operatori economici su base volontaria.

Ciò significa che non sussiste l'obbligo di ottenere il marchio Ecolabel per poter vendere determinati prodotti così come non sussiste nessuno obbligo per un'im-

presa manifatturiera o di servizi di ottenere la registrazione Emas del proprio sito produttivo.

Premesso quanto sopra, si osserva che in base al regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, tutte le certificazioni rilasciate da Organismi di valutazione della conformità accreditati da un Organismo nazionale di accreditamento di uno Stato dell'UE, anche se rese su base volontaria, sono e devono essere riconosciute in tutto lo Spazio economico europeo. Spetta, pertanto, agli Organismi nazionali di accreditamento, sottoposti a vigilanza statale, il compito di controllare gli organismi di valutazione della conformità ai quali hanno rilasciato un certificato di accreditamento.

Il Ministero dell'ambiente, sentito al riguardo per quanto di competenza, ha altresì comunicato che le «dichiarazioni ambientali di prodotto» sono accompagnate obbligatoriamente da una verifica di «parte terza» (ISO 14024 e ISO 14025), indipendentemente dall'esistenza di un obbligo di legge. Infatti, anche nel caso di autodichiarazioni rilasciate in base alla norma 14021, è richiesto che le stesse siano verificate da parte terza.

Per completezza di informazione, il Ministero dell'ambiente ha segnalato che a quanto sopra indicato, si aggiungerà nel prossimo futuro anche il «Made Green Italy» che sostanzialmente si configurerà come una etichetta di tipo III, quale la DAP, che contiene una quantificazione

degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto.

In relazione, infine, alla preoccupazione esposta dagli Onorevoli Interroganti circa il fatto che le pratiche di *greenwashing* potrebbero configurare ipotesi di pratiche commerciali sleali e/o di pubblicità ingannevole, rammento che tali materie rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

A tal proposito, si ricorda che la vigente normativa in materia di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e delle micro-imprese trova disciplina nel c.d. Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) e, in particolare, negli articoli 21-23, nonché negli articoli 24-26 contenenti le correlate tutele e rimedi in caso di riscontrata violazione mediante l'intervento della predetta Autorità la quale può inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette, eliminarne gli effetti nonché irrogare le correlate sanzioni.

Inoltre, con specifico riferimento alla pubblicità ingannevole si richiama il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, di attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE, il quale ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. In particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo reca la disciplina della tutela amministrativa e giurisdizionale della materia, attribuendo, sempre all'AGCM ampio potere d'intervento.

ALLEGATO 4

5-08931 Tullo: Strategie organizzative e di mercato della multinazionale Ericsson in Italia.**5-09272 Fontanelli: Strategie organizzative e di mercato della multinazionale Ericsson in Italia.****TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente agli atti in esame, trattando gli stessi analoghi argomenti.

La Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. operante nella fornitura di tecnologie e servizi ai principali operatori di telecomunicazione, enti pubblici e altre aziende, ha avviato in data 13 giugno la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i. per 291 dipendenti.

Il Ministero del lavoro per quanto di propria competenza ha riferito che non risultano interventi di ammortizzatori sociali autorizzati per il corrente anno.

A seguito delle richieste provenienti da parte delle istituzioni regionali e comunali, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto a convocare un tavolo di confronto tra le parti aventi ad oggetto il piano industriale dell'azienda. Tale incontro, previsto per il 22 giugno scorso, non ha avuto luogo a causa della indisponibilità dell'azienda a presenziare, motivata dalla volontà di espletare la fase sindacale della procedura mediante il confronto con le organizzazioni sindacali.

A tal proposito, il Ministero del lavoro ha reso noto che la Ericsson con lettere del 28 luglio 2016 ha comunicato al medesimo la conclusione della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo sopra citata con verbali di mancato accordo sottoscritto con le OOSS di categoria, nonché con la Federmanager.

Pertanto, le parti sono state convocate in data odierna presso il Ministero del lavoro, e a quanto risulta la riunione è ancora in corso di svolgimento.

In particolare, rispondendo ai quesiti posti dagli Onorevoli Interroganti inerenti lo stabilimento genovese dell'area Erzelli e il collegato sito di ricerca e sviluppo di Pisa, si rappresenta che in data 18 maggio 2012, dando seguito al Protocollo d'Intesa del 20 aprile 2009, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova e Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. per « la realizzazione nel territorio di Genova – località Erzelli – di un nuovo centro di ricerca e sviluppo di apparati e sistemi di telecomunicazioni », è stato firmato l'Accordo di Programma che prevedeva una serie di interventi consistenti nella realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per un costo complessivo di euro 73.000.0000, dei quali 6.900.000 costituenti fonti di finanziamento MiSE/FIT, 24.000.000 di finanziamento MIUR/FAR e 11.000.000 di finanziamento della regione Liguria.

Tale Accordo si inseriva nel più ampio programma industriale genovese del polo tecnologico scientifico « Progetto Leonardo », finalizzato alla riconversione di un'area interessata da crisi industriale siderurgica attraverso l'insediamento di grandi aziende dell'High-Tech e della Fa-

coltà di Ingegneria dell'Università di Genova, per dar vita a spin-off e start up tecnologiche.

Per quanto di competenza del MiSE, riferisco che la Società Ericsson ha presentato due progetti ai sensi della Direttiva 10 luglio 2008: quanto al primo, denominato « FENICE Framework Evoluto per NMS Integrato Configurabile ed Espandibile per reti multitecnologia », del costo complessivo di euro 19.500.000,00 le attività di ricerca e sviluppo sono ancora in corso; quanto al secondo, denominato « EPICO – Evoluzione SDN del Piano di Controllo per apparati di telecomunicazioni in tecnologia mista IP e DWDM » del costo complessivo di euro 3.800.000,00 non sono state erogate agevolazioni in quanto l'impresa non ha avanzato alcuna richiesta, sebbene le atti-

vità di ricerca e sviluppo si sono concluse il 30 giugno scorso.

Da ultimo, mi preme far presente che nel mese di settembre p.v. è prevista la riunione del Comitato Tecnico di cui all'articolo 6 dell'Accordo, per la verifica annuale dello stato di attuazione dello stesso.

In tale occasione l'Impresa verrà invitata a relazionare sull'andamento delle attività e sulla situazione delle strutture di ricerca e sviluppo addette allo svolgimento di tali attività.

Il Ministero dello sviluppo economico, continuerà a seguire ai massimi livelli l'evoluzione della vicenda e avrà cura di informare il Parlamento sull'evoluzione delle problematiche emerse, relativamente a tutti i siti industriali della Ericsson sul territorio italiano.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	168

INTERROGAZIONI:

5-08937 Rizzetto: Criticità nella gestione dei fondi interprofessionali per il finanziamento dei piani formativi aziendali	166
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	169
5-09131 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società E-Care Spa a seguito dell'internalizzazione dei servizi di <i>customer care</i> da parte della società ACEA Spa	166
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	171
5-09158 Fedriga: Revoca di prestazioni di invalidità civile in caso di dimora all'estero per motivi di studio universitario	167
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
ERRATA CORRIGE	167

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 agosto 2016.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Silvia CHIMIENTI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice, evidenziando che la proposta di legge affronta questioni oggetto di un'approfondita discussione presso la VII Commissione.

Renata POLVERINI, *presidente*, associandosi alle considerazioni della collega Chimienti, preannuncia, a nome del

gruppo FI-PdL, il voto favorevole sulla proposta di parere della relattrice.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole della relattrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.25.

5-08937 Rizzetto: Criticità nella gestione dei fondi interprofessionali per il finanziamento dei piani formativi aziendali.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FdI-AN), pur ringraziando il sottosegretario, osserva che la risposta non ha fornito elementi che possano fare chiarezza sulla gestione dei fondi interprofessionali. Rileva che la sua interrogazione rappresenta l'ennesimo tentativo di sollecitare l'azione del Governo per porre rimedio alle criticità emerse nella modalità di gestione dei fondi interprofessionali per il finanziamento dei piani formativi aziendali. Ricorda di avere presentato un esposto in proposito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, dopo avere approfondito gli elementi da lui rappresentati, ha inviato un parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sollecitando l'introduzione di specifiche misure, che, ad oggi, non gli risultano ancora adottate. Sottolinea l'urgenza di intervenire allo scopo di colmare le vistose lacune nella procedura di adozione, da parte dei fondi interprofessionali, dei piani formativi aziendali, che, a parere della Autorità garante della

concorrenza e del mercato, discendono principalmente dal mancato affidamento delle attività attraverso meccanismi ad evidenza pubblica, in linea con la normativa in materia di appalti pubblici, applicabile ai fondi, che, come evidenziato anche dal sottosegretario Cassano, sono da considerarsi organismi di diritto pubblico.

5-09131 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società E-Care Spa a seguito dell'internalizzazione dei servizi di customer care da parte della società ACEA Spa.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco MICCOLI (PD), ringraziando il sottosegretario, osserva che gli effetti sul piano occupazionale dell'internalizzazione delle attività dei servizi di *customer care* sono simili a quelli prodotti da un cambio di appalto e, di conseguenza, dovrebbe essere possibile applicare anche a tale fattispecie la clausola sociale prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016. A maggior ragione, si dovrebbe assicurare la tutela sul piano occupazionale dei lavoratori nel caso in discussione, che riguarda l'ACEA, una società partecipata dal comune di Roma, che ne detiene il 51 per cento delle azioni. A suo avviso, la nuova maggioranza che governa il Comune, però, nonostante non perda occasione di rivendicare la necessità di garantire un reddito minimo a chiunque risieda nel territorio italiano, non sente l'esigenza di tutelare il reddito di chi rischia di perdere il lavoro alle dipendenze di una sua società partecipata. Ricorda come finora le vertenze che hanno interessato i lavoratori di società partecipate dal Comune hanno sempre trovato composizione in appositi tavoli di trattativa, secondo una procedura di concertazione che la nuova maggioranza che governa Roma inspiegabilmente si rifiuta di adottare. Sollecita, pertanto, il Governo a promuovere il dialogo tra le parti, allo scopo di giungere a una soluzione positiva della vicenda.

5-09158 Fedriga: Revoca di prestazioni di invalidità civile in caso di dimora all'estero per motivi di studio universitario.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ringrazia il sottosegretario per la sua risposta, che mette in luce la necessità di intervenire con apposite modifiche normative che mettano sullo stesso piano la permanenza all'estero per motivi di lavoro e quella per motivi di studio, allo scopo di consentire agli interessati di fruire delle prestazioni di invalidità civile in situazioni di particolare gravità e delicatezza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 agosto 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 682 del 28 luglio 2016, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 87, quattordicesima riga, sostituire le parole: « *Seguito dell'esame e rinvio* » con le seguenti: « *Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base* »;

a pagina 88, seconda colonna, trentaseiesima riga, sostituire le parole: « *Seguito dell'esame e rinvio* » con le seguenti: « *Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base* ».

ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abbinato).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3139, approvata dal Senato, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

apprezzato che il provvedimento si propone l'obiettivo prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, dedicando particolare attenzione ad assicurare un'efficace tutela dei minori coinvolti in tali fenomeni, sia come vittime sia come responsabili delle condotte illecite, e privilegiando, in tale contesto, azioni a carattere formativo ed educativo;

considerato che il provvedimento affida alle scuole e ai servizi socio-educativi un ruolo centrale nelle iniziative di informazione e di prevenzione, prevedendo che, nell'ambito delle linee di orientamento, per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, redatte ed aggiornate con cadenza biennale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale, di cui all'articolo 4, siano fornite indicazioni in ordine alla formazione del personale scolastico;

ricordato che il medesimo articolo 4 prevede l'individuazione fra i docenti, da parte di ogni istituto scolastico, di un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;

rilevato che l'articolo 4-bis attribuisce al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori o i tutori dei minori degli atti di bullismo o di cyberbullismo di cui sia venuto a conoscenza, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori;

apprezzato che il provvedimento coniuga opportunamente l'inasprimento della repressione delle condotte di bullismo e di cyberbullismo e l'adozione di misure volte a minimizzare il danno derivante da tali condotte con una strategia di più ampio respiro tesa a prevenire l'insorgere di detti fenomeni attraverso interventi di formazione e di sensibilizzazione, indirizzati in particolare ai minorenni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-08937 Rizzetto: Criticità nella gestione dei fondi interprofessionali per il finanziamento dei piani formativi aziendali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Rizzetto con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sulla problematiche legate alla gestione dei fondi interprofessionali per il finanziamento dei piani formativi aziendali. Preliminarmente rappresento che il Ministero del lavoro e politiche sociali, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo e vigilanza, da sempre richiama i fondi interprofessionali all'osservanza delle norme del Codice degli appalti pubblici.

Infatti, nelle Linee guida in materia di costi ammissibili, adottate il 15 gennaio 2004, al punto 5 è previsto che, per le attività delegate e l'attribuzione di incarichi a soggetti terzi, i fondi dovranno seguire le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nonché la normativa nazionale e comunitaria sulle attività formative. Il rinvio al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici operato da tali linee guida ha, peraltro, trovato conferma nel parere fornito, su tale specifico tema, al Ministero del lavoro dalla seconda sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 giugno 2004. Con tale parere il Consiglio di Stato ha precisato, infatti, che i fondi interprofessionali sono qualificabili come organismi di diritto pubblico ai fini dell'applicazione della normativa pubblicistica sugli appalti. Tale principio è stato costantemente seguito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di verifiche sui sistemi organizzativi-procedurali, sulle spese di gestione e propeedeutiche nonché sulle attività formative svolte da ciascun fondo interprofessionale.

Rappresento, inoltre, che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con una nota dello scorso 15

gennaio indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito, sulla scorta del citato parere del Consiglio di Stato, nonché della sentenza n. 4304/2015 del medesimo Consiglio di Stato e della giurisprudenza comunitaria, la qualificazione dei fondi interprofessionali come organismi di diritto pubblico che, in quanto tali « sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all'affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 10 del Codice dei contratti pubblici ». Conseguentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato la circolare n. 10 del 18 febbraio 2016 con la quale, nel fornire indicazioni operative ai fondi interprofessionali, ha precisato che i medesimi fondi sono tenuti a seguire le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di acquisizione di beni e servizi necessari al loro funzionamento ed anche eventualmente per i servizi di formazione professionale che intendano acquisire.

Da ultimo, faccio presente che il Ministero del lavoro sta predisponendo una circolare sui criteri e sulle modalità per la gestione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 relativamente ai fondi paritetici in terprofessionali per la formazione continua.

Nello specifico, la sezione dedicata ai sistemi di gestione e controllo che tali fondi devono adottare, verranno integralmente recepite le indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere inviato lo scorso 2 maggio 2016 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare:

verrà puntualmente definito l'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici nell'esternalizzazione

delle attività di pertinenza dei singoli fondi;

verrà definito il livello di dettaglio che la manualistica predisposta dai fondi deve contenere al fine di evitare eccessiva discrezionalità in sede di selezione ed approvazione dei piani formativi che, di riflesso, potrebbe determinare disparità e svantaggi competitivi per le singole imprese aderenti.

ALLEGATO 3

5-09131 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società E-Care Spa a seguito dell'internalizzazione dei servizi di *customer care* da parte della società ACEA Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Miccoli e altri concernente la situazione occupazionale dei lavoratori della società E-Care Spa a seguito dell'internalizzazione dei servizi di *customer care* da parte della società ACEA Spa, dalle informazioni acquisite dalla Direzione territoriale del lavoro competente, posso riferire che la Società E-Care opera sul territorio italiano attraverso cinque unità produttive, localizzati al Nord, al Centro e al Sud e si occupa principalmente di servizi *inbound* e *outbound*; attività di recupero crediti; servizi di *back office*; servizi *agentless* e strumenti *Multi-Channel*.

A seguito del calo di attività produttiva registrato nell'anno 2015 nonché dell'andamento negativo dei conti economici della società per l'anno 2016, si è reso necessario riorganizzare e salvaguardare l'attività – nell'ambito delle più ampie iniziative finalizzate alla ricapitalizzazione della società – mediante l'adeguamento del personale operativo e di staff alle effettive esigenze produttive.

Secondo la Società E-Care, il calo di attività produttiva è dovuta alla cessazione, attuale ovvero già programmata entro il 2016, di volumi di commesse gestite presso Roma e l'Aquila (Lottomatica e Teletu) e la riduzione dei volumi delle attività presso i centri di Roma e Milano (Acea).

Pertanto, a seguito di molteplici incontri con le parti sociali la società E-Care il 6 luglio scorso ha comunicato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per la riduzione di attività e di lavoro dei

centri di Roma, Milano, l'Aquila, Torino e Bari con conseguente collocazione in mobilità di complessivi 211 lavoratori.

Per quanto concerne la società ACEA, il comune di Roma espressamente interpellato, ha reso noto quanto comunicato dal Presidente della società sulla situazione in argomento.

È stato chiarito che il servizio di progettazione e gestione delle attività di *contact center* con la clientela, per le Società del Gruppo ACEA viene svolto da Acea8cento, una società, detenuta al 100 per cento da Acea SpA, nata nel 2008 con l'obiettivo di gestire internamente il servizio di *customer care*.

Acea8cento, nel corso degli anni, ha sviluppato le proprie professionalità, gestendo tutti i servizi commerciali per le società clienti del gruppo avvalendosi anche della collaborazione di *outsourcers*, tra i quali, la società E-care, aggiudicataria di una procedura di gara europea, per la gestione esclusivamente in *overflow* dei servizi di *call center* e *back office* di Acea8cento. In sostanza, secondo quanto riferito da ACEA, E-Care gestisce i picchi di volumi di chiamate che Acea8cento non è in grado di garantire e ciò senza alcun obbligo, da parte della stessa, di affidare volumi minimi di attività di *front office* e *back office*.

La società Acea ha fatto presente che l'attenzione crescente ai processi operativi di fatturazione e di relazione con i clienti hanno generato una crescente qualità delle prestazioni erogate dal servizio elettrico ed idrico ed una maggiore efficienza complessiva che si è tradotta nel corso del-

l'ultimo anno in una riduzione dei contatti di oltre il 20 per cento. Di conseguenza, i volumi dati in *overflow* ad E-Care si sono ridotti. Tale riduzione potrà tradursi in una flessione del fatturato 2016, relativo al servizio di *overflow* erogato da E-care, che non dovrebbe superare 1,7 milioni di euro, una parte molto limitata come perdita di fatturato.

La società Acea ha sottolineato che l'avvio della procedura di licenziamento collettivo da parte di E-care non è assolutamente imputabile alla strategia aziendale attuata da Acea8cento, prova ne è che quest'ultima non ha assunto nuovi dipendenti nel 2016.

Sulla natura della società Acea, inoltre, ha precisato che essa non può considerarsi una società *in house* in ragione della sua condizione di società quotata e, quindi, partecipata anche da privati; infatti, presupposto dell'*in house* è la natura interamente pubblica della società controllata e l'esercizio del controllo analogo da parte del controllante.

Secondo Acea, l'affidamento ad E-Care non rappresenta una esternalizzazione di servizi, ma una gestione di *overflow* e che non sussistono i requisiti per l'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia occupazionale, riguardante la fattispecie del cambio di appalto, in quanto non vi è una successione di imprese nel contratto di appalto, considerato che, E-Care è tuttora affidataria del servizio in questione rinnovabile di anno in anno, fino al massimo di tre anni, a decorrere dall'aprile 2016. Dunque, appare improprio invocare tale clausola nel caso di specie.

Da ultimo, nel precisare che, allo stato, le parti sociali non hanno richiesto al Ministero che rappresento l'attivazione di un tavolo di confronto, posso assicurare che il Ministero del lavoro continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminare e approfondire le principali criticità.

ALLEGATO 4

5-09158 Fedriga: Revoca di prestazioni di invalidità civile in caso di dimora all'estero per motivi di studio universitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Fedriga con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sulla revoca dell'assegno di invalidità civile in caso di dimora all'estero per motivi di studio universitario.

Preliminarmente, voglio precisare che nel nostro ordinamento le prestazioni economiche di invalidità civile presuppongono il requisito della residenza in Italia; quest'ultima definita dall'articolo 43 del codice civile come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Come ricordato dall'Inps con il messaggio n. 20966 del 20 dicembre 2013, anche la giurisprudenza privilegia la situazione di fatto, intesa come l'effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo, rispetto all'elemento soggettivo cioè all'intenzione di dimorarvi. Ne discende che il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato.

Inoltre, la disciplina comunitaria, dettata dall'articolo 70 del Regolamento (CE) n. 883/2004, stabilisce che per le prestazioni di sicurezza sociale che abbiano natura squisitamente assistenziale – non legate, quindi, ad aspetti di tipo contributivo – tra le quali rientrano le prestazioni per l'invalidità civile, vale il principio dell'inesportabilità. In base a tale principio le prestazioni sono erogate esclusivamente nello stato in cui gli interessati risiedono, secondo la legislazione del medesimo stato

e dall'ente previdenziale del luogo di residenza.

Con un'interpretazione improntata alla flessibilità e motivata dall'esigenza di venire incontro alle legittime esigenze di quanti versino in difficili condizioni di salute, l'INPS, attraverso il citato messaggio n. 20966/2013, ha precisato che il requisito della residenza in Italia viene meno quando la permanenza fuori dal territorio italiano si prolunghi oltre i sei mesi. Detto termine risulta ulteriormente estensibile nel caso in cui ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell'interessato.

Tanto premesso, per quanto concerne il caso della signora citata nel presente atto, l'INPS ha reso noto che la Caisse d'Allocations Familiales – un ente pubblico francese che si occupa di edilizia universitaria – il 18 dicembre 2015, nel chiedere notizie all'INPS circa i pagamenti disposti a beneficio della medesima signora, ha comunicato che la stessa risiedeva stabilmente in Francia dal settembre 2008 tanto da beneficiare di un programma pubblico di assistenza abitativa.

L'INPS ha inoltre reso noto che la signora non ha mai presentato documentazione attestante la presa in carico presso strutture ospedaliere francesi, né ha mai documentato la necessità di seguire appositi percorsi terapeutici presso istituti di ricerca francesi specializzati nel trattamento della patologia di cui è affetta.

Dunque, sulla base della disciplina e della documentazione testé richiamata, l'INPS ha dovuto necessariamente procedere alla sospensione delle prestazioni in pagamento e alla contestuale richiesta di restituzione dell'indebito.

Da ultimo, l'INPS ha reso noto che in considerazione della somma da restituire, la signora potrà concordare con la locale sede INPS un piano di rateizzazione che le consenta di far fronte al pagamento nelle forme meno gravose possibili.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni. C. 3862 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	177

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
AVVERTENZA	176

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni.

C. 3862 Ferranti e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge in titolo, rinviato nella seduta del 2 agosto 2016.

Daniela SBROLLINI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole, con una premessa volta a dare conto della perplessità espressa nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 agosto 2016.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

ALLEGATO

**Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni.
C. 3862 Ferranti e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3862 Ferranti e abb., recante: « Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni »;

condivisa la finalità del provvedimento, di rendere più immediata ed efficace l'azione di contrasto riguardo agli atti sessuali con minori di 14 anni in cambio

di un corrispettivo, in particolare per quanto concerne i minori non accompagnati;

segnalata, tuttavia, l'opportunità di mantenere la previsione della punibilità a querela della persona offesa per gli atti sessuali che coinvolgono solo persone minorenni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 agosto 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.50 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo C. 3139, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	179
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.50.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139, approvata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DES-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali della Camera il parere, per gli aspetti di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge, approvata dal Senato, n. 3139, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nella seduta del 12 novembre 2014, nel corso dell'esame al Senato del provvedimento.

Il testo prevede un complesso di misure volte alla tutela dei minori dai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con particolare riferimento ad azioni di carattere preventivo e formativo rivolte in particolare a soggetti minori di 21 anni.

L'articolo 1 delinea le finalità dell'intervento e fornisce le definizioni di bullismo e cyberbullismo. Il bullismo è definito come l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime percepite come vulnerabili allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni e violenze fisiche e psicologiche, istigazione all'autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni relative alla razza, alla lingua, alla religione, all'orientamento sessuale, all'opinione politica, all'aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima. Il cyberbullismo è, invece, definito come feno-

meno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete *Internet*, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazioni di bullismo telematico sono: la realizzazione e diffusione *on line* di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima; il furto d'identità e la sostituzione di persona aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione. Il medesimo articolo 1, al comma 3, definisce, inoltre, quale gestore del sito *Internet* ai fini del provvedimento il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, che sulla rete *Internet* cura la gestione di un sito.

L'articolo 2 prevede – in caso di atti di cyberbullismo – la possibilità per ciascuno, anche minore ultraquattordicenne, nonché per il genitore del minore, di rivolgere istanza al gestore del sito *Internet* (del *social media*, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica) nonché al Garante per la protezione dei dati personali, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi in rete), previa conservazione dei dati originali. Davanti al Garante è possibile ottenere una tutela rafforzata quando il responsabile non abbia provveduto entro 24 ore dalla richiesta all'adozione dei provvedimenti indicati; in tal caso, il Garante vi provvede direttamente. Specifici obblighi sono posti in capo ai gestori dei siti, che devono dotarsi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sull'*home page* degli stessi siti.

L'articolo 3 dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la pre-

venzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, senza oneri per la finanza pubblica. Al tavolo, presso la Presidenza del Consiglio, partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni che sono già coinvolte nel programma *Safer Internet Italia*. Allo stesso tavolo – coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – prende inoltre parte sia una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, sia una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Ricorda che la partecipazione al tavolo di rappresentanti dell'ANCI non era prevista nel testo su cui la Commissione si era precedentemente espressa. Il tavolo tecnico è chiamato, in particolare: a redigere, entro 60 giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia; a realizzare un sistema di raccolta dati per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione. Il piano d'azione è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di *social networking*, sia agli altri operatori delle rete *Internet*), che deve prevedere l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete. Con il piano di azione integrato devono essere inoltre stabilite le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo che sono rivolte ai cittadini, coinvolgendo in particolare i servizi socio-educativi presenti sul territorio. Alla Presidenza del Consiglio è affidato il compito di attivare sui principali media campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno

del cyberbullismo. Obblighi di relazione annuale alle Camere sulle attività svolte dal citato tavolo tecnico sono infine previsti in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 4 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale. Le linee di orientamento devono includere, tra gli obiettivi, la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni nelle scuole, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di *governance* efficace, diretto dal MIUR. Il medesimo articolo 4 prevede, poi, l'istituzione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per azioni integrate di contrasto al cyberbullismo ed educazione alla legalità. Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione per l'educazione all'uso consapevole delle rete *Internet* e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo. Progetti di sostegno dei minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie – dei minori autori degli stessi atti sono adottati dai servizi sociali territoriali.

L'articolo 4-*bis* affida al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe per l'adozione delle misure necessarie, ossia misure di sostegno e disciplinari. Viene previsto l'aggiornamento degli

attuali regolamenti scolastici con i necessari riferimenti a bullismo, cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.

L'articolo 5 prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di *Internet* e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 220.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 in favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su *Internet*, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno; è corrispondentemente ridotto il Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia.

L'articolo 6 riguarda l'ammonimento del questore, la cui disciplina è mutuata da quella dello *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. Viene previsto che, per atti di bullismo che non costituiscono reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore – assunto se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. Se l'ammonito è minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un genitore o altro esercente la potestà genitoriale.

L'articolo 6-*bis* introduce nel citato articolo 612-*bis* del codice penale una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (*stalking*). Attualmente lo *stalking* commesso per via informatica o telematica è sanzionato con un aumento di pena fino a un terzo (la pena base è la reclusione da 6 mesi a 5 anni); la modifica introdotta comporta per lo *stalking* informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 anni; analoga pena è prevista se il reato è

commesso con specifiche, insidiose modalità: con scambio di identità e l'invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini ovvero mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiri con l'inganno o con minacce o comunque detenuti o, ancora, mediante realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia. Il comma 2 del medesimo articolo 6-*bis* novella l'articolo 240 del codice penale, prevedendo la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato di atti persecutori.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

ALLEGATO

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (C. 3139, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3139, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

richiamato il proprio parere espresso in data 12 novembre 2014, nel corso dell'esame presso il Senato;

rilevato che il contenuto del provvedimento, che riguarda prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo, è riconducibile in gran parte alla materia dell'« istruzione », attribuita alla competenza esclusiva statale per ciò che attiene alle « norme generali » ed alla competenza concorrente tra Stato e Regioni per i tutti i restanti profili;

considerato che il provvedimento incide altresì sugli ambiti materiali dell'« ordinamento civile e penale », di competenza esclusiva statale, e delle « politiche sociali », di competenza regionale;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, prevede l'istituzione di tavolo tecnico per

la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che ha il compito di redigere un piano di azione integrato in materia, nel quale non sono coinvolte le Regioni, ma solo gli enti locali, attraverso l'ANCI; appare invece necessario assicurare il coinvolgimento delle Regioni, in considerazione delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di « istruzione » e « politiche sociali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, sia assicurata la presenza delle Regioni al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in considerazione delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di « istruzione » e « politiche sociali », attraverso l'integrazione del tavolo con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome o, in alternativa, con la sostituzione dei rappresentanti dell'ANCI con i rappresentanti della Conferenza unificata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	184
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	185

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 8.30.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Atto n. 308

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 luglio 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 luglio la relatrice, on. Petrenga, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Ieri mattina la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti. Chiede all'on. Petrenga se intenda illustrare la sua proposta, che è stata integrata, prima della seduta, con un

riferimento nelle premesse all'opportunità di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 7 del testo unico gli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, che d'altra parte sono già esclusi dai servizi pubblici locali di rilevanza economica a norma dell'articolo 113, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. L'ultima osservazione è stata integrata invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un termine più ampio per l'adeguamento alla nuova disciplina da parte delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

La deputata Giovanna PETRENGA (FdI-AN), *relatrice*, ringrazia il presidente per aver dato conto delle integrazioni apportate alla proposta di parere, che dà per illustrata, essendo già stata inviata, ieri mattina, a tutti i componenti della Commissione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia l'on. Petrenga e pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 8.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308);

visto che:

lo schema è stato adottato in base alla delega contenuta negli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. L'articolo 16 definisce i principi e criteri comuni e le disposizioni di carattere procedurale per l'adozione di tre testi unici nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'articolo 19 enuclea i principi e criteri direttivi specifici per il testo unico dei servizi pubblici locali di interesse economico generale;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata svolta un'ampia attività conoscitiva dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera e dalla Commissione Affari costituzionali del Senato;

nei pareri e nelle audizioni sono stati espressi generalizzati apprezzamenti per gli obiettivi perseguiti dallo schema in titolo e sono stati segnalati taluni elementi di criticità;

rilevato che:

lo schema in esame fa sistema con il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sul quale la Commissione ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni nella seduta del 29 giugno 2016;

sia nella relazione per l'analisi tecnico-normativa, sia nella relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, si individua l'obiettivo dello schema in esame nella definizione di una disciplina generale organica del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo che è « il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara, tema sul quale hanno inciso anche il *referendum* abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 sull'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e la sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, che ha dichiarato incostituzionale il successivo articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 »;

considerato che:

appaiono condivisibili le considerazioni formulate sia dal Consiglio di Stato sia dalla Conferenza unificata in ordine alla necessità di rafforzare e presidiare le caratteristiche di generalità e organicità della disciplina contenuta nello schema. In particolare:

il Consiglio di Stato, oltre a formulare diversi rilievi – relativi tra l'altro all'opportunità di espungere gli articoli 22, 23, 26, 27 e 35, che disciplinano aspetti specifici del settore del trasporto pubblico locale – ha raccomandato al Governo di vigilare « (anche nei suoi rapporti col Parlamento) » affinché la “codificazione” realizzata con il testo unico « sia preservata da tentativi di tornare a norme introdotte disorganicamente in fonti diverse, evitando, quindi, nuove dispersioni attraverso strumenti normativi episodici e disordinati ». In questa ottica, l'Alto Consesso ha suggerito anche di « operare un monitoraggio in ordine all'attuazione della presente riforma » e « di relazionare, periodicamente, al Parlamento in ordine all'impatto della presente disciplina sul sistema dei servizi pubblici locali ed alla sua applicazione da parte dei diversi enti locali interessati, in modo da verificarne nel tempo il buon funzionamento »;

al parere della Conferenza unificata è allegato il documento approvato dalla Conferenza delle regioni, che ritiene « opportuno procedere all'inserimento di appositi capi corrispondenti alle specifiche discipline relative al servizio idrico integrato, al servizio di gestione integrata dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione di energia e di gas naturale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, rimangono escluse dal decreto legislativo, ad eccezione delle norme riguardanti le modalità di affidamento dei servizi che integrano e prevalgono sulle normative di settore ». In tal modo, a giudizio della Conferenza, il testo unico assumerebbe carattere di onnicomprensività, offrendo « all'interprete uno strumento coordinato di azione ». La stessa Conferenza propone anche di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 7 del testo unico gli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, che d'altra parte sono già esclusi dai servizi pubblici locali di rilevanza economica a norma dell'articolo 113, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

chiarire – con riguardo all'articolo 3, comma 3 – le ragioni per le quali faccia salve le disposizioni speciali in materia di affidamento della gestione dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, tenuto conto che il criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *i*), della legge n. 124 del 2015 prevede la « revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi »;

assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente e nell'ambito dello schema. Per esempio: l'articolo 10, comma 1 in materia di esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio, sovrappone una diversa disciplina a quanto recentemente previsto dall'articolo 177 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); l'articolo 15, comma 2, dispone che le autorità indipendenti di settore individuino, per gli ambiti di competenza, i costi standard e i livelli minimi di qualità, mentre l'articolo 22, comma 6, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 84, della legge n. 147 del 2013, sembrerebbe fare salva la disciplina speciale che pone in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a definire i costi standard relativi ai servizi di trasporto pubblico locale; l'articolo 16 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, senza apportare le opportune modifiche alla legislazione vigente e in particolare alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

valutare le richieste della stessa Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico riguardanti:

l'esplicitazione, all'articolo 16, comma 2, lettera *b*), che la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi da parte dell'Autorità si riconduce al solo potere di controllo sui livelli di qualità dei servizi oggetto della regolazione da parte dell'Autorità stessa;

l'acquisizione di « un idoneo patrimonio di specifiche professionalità che assicurino l'ottimale svolgimento delle funzioni che vengono affidate nel nuovo settore di intervento » dei rifiuti (tale richiesta è stata condivisa dal Consiglio di Stato). La medesima Autorità ricorda che l'attribuzione delle competenze nel settore idrico fu accompagnata da uno specifico incremento di organico, che si rende a suo giudizio indispensabile anche in questo caso;

valutare la coerenza con i principi, criteri direttivi e finalità della delega dei seguenti articoli:

22, 23, 26, 27 e 35, che disciplinano diversi aspetti specifici del settore del trasporto pubblico locale;

34, che tratta materia fiscale, riproducendo i contenuti dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 38 dello schema di decreto legislativo in esame;

37, commi 1 e 2, in materia di diritto sindacale, e 3, in materia di noleggio con conducente;

coordinare le diverse previsioni in ordine all'adeguamento alla nuova disciplina delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome presenti nell'articolo 1, comma 3 e nell'articolo 23, comma 1, lettera *f*), anche prevedendo un termine più ampio per l'adeguamento stesso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	188
Audizione della presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai (Svolgimento e conclusione)	188
Comunicazioni del presidente	189
ALLEGATO (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – n. 474/2314)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

Mercoledì 3 agosto 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO, indi del vicepresidente Francesco VERDUCCI. – Intervengono Monica Maggioni, presidente del consiglio di amministrazione della Rai, Antonio Campo Dall'Orto, direttore generale della Rai, e Carlo Verdelli, Direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai.

La seduta comincia alle 21.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Federico FORNARO (PD) e Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), del deputato Nicola FRATOIANNI (SI-SEL), del senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), dei deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Maurizio LUPI (AP), del senatore Alberto AIROLA (M5S), del deputato Pino PISICCHIO (Misto), del senatore Miguel GOTOR (PD), del deputato Renato BRUNETTA (FI-PdL), della deputata Dalila NESCI (M5S) e del deputato Fabio RAMPPELLI (FdI-AN), Roberto FICO, *presidente*, risponde sulle questioni poste.

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, e Carlo VERDELLI, *direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Pino PISICCHIO (Misto), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Maurizio LUPI (AP), i senatori Francesco VERDUCCI (PD) e Jonny CROSIO (LN-Aut), i deputati Nicola FRATOIANNI (SI-SEL) e Renato BRUNETTA (FI-PdL), i senatori Alberto AIROLA (M5S), Salvatore MARGIOTTA (PD) e Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Fabio RAMPELLI (FdI-AN), i senatori Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), Lello CIAMPOLILLO (M5S) e Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, e Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 474/2314, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina all'1.10 del 4 agosto 2016.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 agosto 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dall'1.10 all'1.55 del 4 agosto 2016.

ALLEGATO

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 474/2314).**

AIROLA. — *Al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

il Fatto Quotidiano del 23 giugno u.s. riportava un articolo a firma Carlo Tecce nel quale si evidenziava che « *Walter Veltroni sarà l'autore di un varietà su Rai1, un programma per il pubblico del venerdì o del sabato. Un pubblico di solito anziano. Il titolo riassume il pensiero di Veltroni: Le dieci cose più belle; radici, memoria, racconti, interviste, riflessioni, commozioni. Una struttura narrativa per quel genere di televisione un po' melliflua e un po' onirica. Va in palinsesto per l'autunno, quattro puntate per il rodaggio, produttore esterno Magnolia* »;

da ulteriori fonti risulterebbe tuttavia che per tutto il tempo di produzione l'azienda avrebbe fornito al produttore « esterno » i migliori ricercatori di archivio e registri di supporto, monopolizzando inoltre più studi di montaggio in quanto il suo lavoro avrebbe richiesto una memoria molto potente per il caricamento di tutto il repertorio lavorato;

si chiede di sapere:

se la Rai abbia effettivamente fornito il corposo ausilio tecnico ed umano a Magnolia per la realizzazione della trasmissione *Le dieci cose più belle*;

in caso affermativo, per quali ragioni la Rai in un primo tempo abbia affidato la produzione a soggetto esterno, salvo poi in fase di realizzazione sfruttare

il proprio organico a vantaggio di detto soggetto. (474/2314)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che il programma « Le dieci cose più belle » è ancora, allo stato, ad uno stadio del tutto preliminare che non rende possibile individuare puntualmente i ruoli specifici dei diversi soggetti coinvolti.

Ciò premesso, in merito alle produzioni Rai con Walter Veltroni, si segnala che è attualmente in fase di conclusione un progetto con Rai Cultura. Il progetto in questione riguarda la serie « Gli occhi cambiano », scritta e diretta da Walter Veltroni, e prevede 6 documentari da 70 minuti (che saranno trasmessi in seconda serata su Rai Uno a partire dal 27 dicembre e successivamente in prima serata su Rai Storia a partire dall'11 gennaio 2017); sotto il profilo editoriale tali documentari realizzano una panoramica su temi, suggestioni, personaggi della storia del Paese, attraverso il racconto che ne ha fatto la Rai dagli anni '50 ad oggi. Ovviamente un simile lavoro è stato realizzato grazie ad un articolato lavoro di ricerca e restauro di materiali di teca, molti dei quali inediti, per la costruzione di documentari d'autore che raccontano la storia del Paese da punti di vista diversi. « Gli occhi cambiano », quindi, è una produzione realizzata con risorse interne della Rai.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191
Comunicazioni della Presidente	192

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audio-

visivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi, dedicata al tema del rapporto tra massoneria e organizzazioni criminali mafiose.

Stefano BISI, *Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD), Giulia SARTI (M5S), Andrea VECCHIO (SCpI), Angelo ATTAGUILE (LNA), Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD) ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Bisi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno, della seduta del 27 luglio 2016 – relativamente al punto all'ordine del giorno recante l'audizione della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese – sarà pubblicato esclusivamente il resoconto sommario, salve future deliberazioni al riguardo.

Comunica, infine, che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha approvato la proposta di pro-

tocollo di intesa tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e la Commissione antimafia, ai fini di una collaborazione istituzionale in ambito accademico da svilupparsi secondo le direttrici della ricerca, della didattica, della formazione specialistica e della cultura della legalità. Entro il mese di settembre sarà programmata la sottoscrizione dell'accordo, alla quale sarà invitato a partecipare anche il Ministro dell'istruzione. A seguire, si procederà alla programmazione degli atti attuativi, anche in vista dell'inizio dell'anno accademico 2016-2017.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	193
---	-----

*Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 17.05.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

La deputata VILLECCO CALIPARI (PD), in qualità di relatore, prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno, rispetto al quale propone di esprimere un parere favorevole.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle 17.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	194
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
AVVERTENZA	195
Sulla pubblicità dei lavori	195
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti	195
AVVERTENZA	195

Mercoledì 3 agosto 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse

professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, accompagnato dal segretario particolare, Salvatore Biondo, dal caposegreteria, Daniela Lembo, e dall'assistente, Teresa Romeo.

Svolge una relazione Pier Paolo BARETTA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.*

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, il senatore Sergio PUGLIA (M5S), i deputati Roberto MORASSUT (PD) e Lello DI GIOIA, *presidente*, e la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*.

Risponde ai quesiti posti Pier Paolo BARETTA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta è sospesa alle 9.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La seduta è ripresa alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti, accompagnato da Nunzio Luciano, vicepresidente vicario, Mario Schiavon, vicepresidente e Gabriele Discepoli, portavoce.

Svolge una relazione Alberto OLIVETI, *presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP)*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, il senatore Sergio PUGLIA (M5S) e la senatrice Erica D'ADDA (PD), i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*, le deputate Titti DI SALVO, vicepresidente, e Colomba MONGIELLO (PD).

Rispondono ai quesiti posti Alberto OLIVETI, *presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP)* e Nunzio LUCIANO, *vicepresidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP)*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando (*Svolgimento e conclusione*) 196

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 agosto 2016. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO. – Interviene il Ministro della giustizia Andrea Orlando.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

**Audizione del Ministro della giustizia,
Andrea Orlando.**

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il Ministro della giustizia Andrea ORLANDO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, la senatrice Laura FASIOLO (PD), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), a più riprese, la deputata Maria Chiara GADDA (PD) e il deputato Massimo ARTINI (MISTO-AL).

Il ministro Andrea ORLANDO risponde a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Interviene il deputato Luca FRUSONE (M5S) per porre una domanda, cui risponde il ministro Andrea ORLANDO.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il ministro Orlando, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197
Audizioni del sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, Gianpiero Bocci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Comunicazioni del presidente	197

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 agosto 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.15 alle 9.30.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizioni del sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, Gianpiero Bocci.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, Gianpiero Bocci, che ringrazia per la presenza.

Gianpiero BOCCI, *sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE) e Laura PUPATO (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Gianpiero BOCCI, *sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo l'orientamento ampiamente prevalente emerso nel corso della riunione svoltasi questa mattina dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nonché secondo le intese intercorse per le vie brevi, la Commissione proseguirà lo svolgimento dell'approfondimento sulla regione Lazio alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva,

con l'audizione della sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, e dell'assessore alla sostenibilità ambientale, Paola Muraro.

Comunica altresì che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, Guido Lo Forte, ha trasmesso documenti relativi allo sviluppo di situazioni processuali riportate nella relazione territoriale sulla Regione siciliana, già approvata da questa Commissione. La suddetta documentazione è a disposizione presso l'archivio.

Comunica inoltre che la dottoressa Valeria Allegro, consulente a tempo parziale e a titolo gratuito, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Comunica infine che nel corso della riunione svoltasi il 19 luglio 2016 è stato stabilito che la Commissione non si avvalga ulteriormente della collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito del magistrato Alessandro Sutera Sardo.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	199
Audizione del Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	199

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	200
Seguito dell'Audizione del professore di statistica medica dell'Università degli Studi di Firenze, Annibale Biggeri, e del dirigente dell'Arpas Sardegna, Massimo Cappai (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	200
Audizione dell'Avvocato generale dello Stato, Massimo Massella Ducci Teri (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	200

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Presidente della regione Sardegna, Francesco Pigliaru per la sua presenza e

introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Francesco PIGLIARU, *Presidente della Regione Sardegna*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Paola BOLDRINI (PD), Gianluca RIZZO (M5S), Roberto CAPELLI (DeS-CD) e Gian Piero SCANU, *presidente*, ai quali replica Francesco PIGLIARU, *Presidente della Regione Sardegna*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Presidente della Regione Sardegna, per il contributo fornito ai lavori della Commissione, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU, indi della vicepresidente Donatella DURANTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'Audizione del professore di statistica medica dell'Università degli Studi di Firenze, Annibale Biggeri, e del dirigente dell'Arpas Sardegna, Massimo Cappai.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

Annibale BIGGERI, *professore di statistica medica dell'Università degli Studi di Firenze*, e Massimo CAPPAI, *dirigente dell'Arpas Sardegna*, svolgono brevi interventi integrativi alle loro precedenti relazioni.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Mauro PILI (Misto), Paolo COVA (PD), Gianluca RIZZO (M5S) e Gian Piero SCANU, *presidente*, ai quali replicano Annibale BIGGERI, *professore di statistica medica dell'Università degli Studi di Firenze* e Massimo CAPPAI, *dirigente dell'Arpas Sardegna*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e passa al successivo punto all'ordine del giorno.

Audizione dell'Avvocato generale dello Stato, Massimo Massella Ducci Teri.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia l'Avvocato generale dello Stato, Massimo Massella Ducci Teri per la sua presenza e introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Massimo MASSELLA DUCCI TERI, *Avvocato generale dello Stato*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giulia GRILLO (M5S), Donatella DURANTI (SISEL), Diego ZARDINI (PD), Roberto CAPELLI (DeS-CD), Maria Chiara CAR-

ROZZA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*, ai quali replica Massimo MASSELLA DUCCI TERI, *Avvocato generale dello Stato*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia Massimo MASSELLA DUCCI TERI, *Avvocato generale dello Stato*, per il contributo fornito ai lavori della Commis-

sione, e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti	3
<i>ALLEGATO (Parere della Giunta per il Regolamento ulteriormente specificativo delle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo)</i>	7
Comunicazioni della Presidente su una questione riguardante l'esame in Assemblea di progetti di legge iscritti in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione	4

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	9

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	10
Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	10
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	13
<i>ALLEGATO 2 (Nuova proposta alternativa di parere della componente del gruppo Misto, Alternativa Libera-Possibile)</i>	24

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	38
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture. C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbröllini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvato dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Loreface (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	44
7-00905 Paola Boldrini: Sullo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00198</i>)	44
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	47

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	49
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

RISOLUZIONI:

7-01024 Ciprini: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti (<i>Discussione e rinvio</i>)	51
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	53
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del Relatore</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	74
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	62
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa adottato come testo base</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 Decaro ed abbinato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	93
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09346 Ferraresi: Sul processo originato dall'inchiesta denominata Carosello	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-09347 Turco: Sui tempi di risoluzione del contenzioso civile	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
<i>ERRATA CORRIGE</i>	95

IV Difesa

RISOLUZIONI:

7-00413 Frusone: Sulla pubblicità su <i>Internet</i> dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri di Difesa (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	100
AVVERTENZA	101

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	102
---	-----

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	103
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	115
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	120

INTERROGAZIONI:

5-09094 Cariello: Revisione dell'orientamento interpretativo circa l'imponibilità a fini IRPEF della quota delle borse di studio finanziata dal Fondo sociale europeo	116
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	121

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09163 Pesco: Iniziative nei confronti degli amministratori della Banca Monte dei Paschi di Siena a tutela dell'investimento pubblico nella Banca	117
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	122
5-09338 Gebhard: Esclusione dalle limitazioni alla detraibilità a fini IVA per gli automezzi utilizzati dagli alberghi nel trasporto degli ospiti	117
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	123
5-09339 Laffranco: Iniziative per contrastare il traffico di sigarette di contrabbando provenienti dalla Bielorussia	117

ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	125
5-09340 Pelillo: Adozione dei decreti attuativi della normativa, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento	118
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	128
5-09341 Paglia: Chiarimenti circa eventuali accordi intervenuti tra il Governo e le casse previdenziali in relazione all'adesione delle stesse casse al Fondo Atlante	118
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	131
AVVERTENZA	119
 VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sull'ordine dei lavori	134
Audizione dell'ing. Davide D'Amico, Dirigente dell'Ufficio Formazione della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1230 Tentori e abbinate, recanti « Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione »	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
RISOLUZIONI:	
7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	134
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
Sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del <i>cyberbullismo</i> . Nuovo testo C. 3139, approvata dal Senato, e abbinate (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	135
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	137
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	135
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	138
COMITATO RISTRETTO:	
Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani	136
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina della contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica. C. 2386 Ghizzoni e C. 1159 Vacca	136
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09335 Tino Iannuzzi: Sui chiarimenti in merito ai lavori di ammodernamento del raccordo Salerno-Mercato San Severino e dell'autostrada A3 Salerno-Raggio Calabria	141
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	144
5-09336 Daga: Sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione del disagio abitativo, anche in riferimento al programma di recupero di edilizia residenziale pubblica	142
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	146
5-09337 Pellegrino: Sui chiarimenti in merito all'adozione del decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse destinate al fondo in favore degli inquilini morosi incolpevoli e al rifinanziamento del fondo nazionale locazioni	143
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
INTERROGAZIONI:	
5-09317 Realacci: In merito alla tempistica relativa all'adozione del regolamento edilizio-tipo	143
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	149

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale. C. 3503 Crivellari (<i>Esame e rinvio</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della regione Basilicata nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01032 Liuzzi, 7-01042 Tullo, 7-01044 Folino e 7-01048 Biasotti relative al completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e al collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese	153
AVVERTENZA	153

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-08420 Rostellato: Concorrenza sleale ed esercizio abusivo nel settore dell'acconciatura e dell'estetica	154
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	157
5-08499 Guidesi: Tempistiche per la definizione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e futuro dell'impianto di Caorso	155
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	159
5-08580 Cenni: Contrasto a forme di contraffazione relative alla dichiarazione ambientale di prodotto	155
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	161
5-08931 Tullo: Strategie organizzative e di mercato della multinazionale Ericsson in Italia.	
5-09272 Fontanelli: Strategie organizzative e di mercato della multinazionale Ericsson in Italia	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo congiunto della risposta)</i>	163
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
<i>ERRATA CORRIGE</i>	156

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	168

INTERROGAZIONI:

5-08937 Rizzetto: Criticità nella gestione dei fondi interprofessionali per il finanziamento dei piani formativi aziendali	166
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	169
5-09131 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società E-Care Spa a seguito dell'internalizzazione dei servizi di <i>customer care</i> da parte della società ACEA Spa	166
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	171
5-09158 Fedriga: Revoca di prestazioni di invalidità civile in caso di dimora all'estero per motivi di studio universitario	167
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
ERRATA CORRIGE	167

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	177

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
AVVERTENZA	176

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo C. 3139, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	179
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	184
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	185

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	188
Audizione della presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	188
Comunicazioni del presidente	189
ALLEGATO (<i>Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione</i> – n. 474/2314)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191
Comunicazioni della Presidente	192

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	193
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	194
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
AVVERTENZA	195
Sulla pubblicità dei lavori	195
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti	195
AVVERTENZA	195

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197
Audizioni del sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, Gianpiero Bocci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Comunicazioni del presidente	197

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	199
Audizione del Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	199

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	200
Seguito dell'Audizione del professore di statistica medica dell'Università degli Studi di Firenze, Annibale Biggeri, e del dirigente dell'Arpas Sardegna, Massimo Cappai (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	200
Audizione dell'Avvocato generale dello Stato, Massimo Massella Ducci Teri (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	200

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



17SMC0006990